

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

427^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 11 APRILE 1975

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente VENANZI
e del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

CONGEDI Pag. 20147

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 20147
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 20148
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 20147
Deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede deliberante 20147
Presentazione di relazione 20147

Discussione:

« Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva » (2015), d'iniziativa del deputato Piccoli e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Riforma della radio televisione e istituzione di un ente nazionale italiano radiotelevisivo » (987), d'iniziativa del senatore Valori e di altri senatori;

« Disciplina transitoria del monopolio pubblico del servizio radiotelevisivo » (1365), d'iniziativa del senatore Valori e di altri senatori;

« Abolizione del monopolio radiotelevisivo di Stato » (1753), d'iniziativa del senatore

Tedeschi Mario e di altri senatori (*Relazione orale*).

Approvazione del disegno di legge n. 2015:

PRESIDENTE Pag. 20149 e passim
AVEZZANO COMES 20154
BONINO 20166
BRANCA 20248
BROSIO 20191
CAVALLI 20156
* CEBRELLI 20226, 20228
LEPRE, *relatore* 20202
NENCIONI 20181, 20214, 20249
ORLANDO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 20154 e passim
PREMOLI 20171, 20252
SANTALCO, *relatore* 20149 e passim
TEDESCHI Mario 20160
VALORI 20246
ZACCARI 20199

INTERROGAZIONI

Annunzio 20252

PETIZIONI

Annunzio 20148

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

V E N A N Z E T T I, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E. Hanno chiesto congedo i senatori: Falcucci Franca per giorni 2; Genovese per giorni 2; Torelli per giorni 2; Colleselli per giorni 1; Leggieri per giorni 1; Martinelli per giorni 1.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

DAL CANTON Maria Pia, DAL FALCO, BARRA, BERTOLA, TIBERI, PATRINI, COSTA, BENAGLIA e DE MARZI. — « Norme contro la pornografia » (2042).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti riunite in sede deliberante

P R E S I D E N T E. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alle Commissioni permanenti riunite 7^a (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Integrazione dei finanziamenti per l'edilizia universitaria » (2013), previo parere della 5^a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

NENNI ed altri. — « Concessione di un contributo annuo a favore della fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano » (1992), previo parere della 5^a Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 7^a (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria » (2012), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E. A nome della 2^a Commissione permanente (Giustizia) il senatore Licini ha presentato la relazione sul disegno di legge: CARRARO e FOLLIERI. — « Disciplina del condominio in fase di attuazione » (598).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi » (1873-B) (*Approvato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2^a Commissione permanente (Giustizia):

« Concessione di contributo a favore dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" di Milano » (1899);

« Indennità di servizio penitenziario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 » (1981);

11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Provvedimenti per la garanzia del salario » (1979); *con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: NENCIONI ed altri.* — « Modifiche al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'industria » (1995).

Annunzio di petizioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore Segretario a dare annunzio del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

I signori Maschietto Luigia da Treviso, Mantiglione Aladino da Grosseto, Guida Michele da Padova e Moro Liseo ed altri da Udine, chiedono un provvedimento legislativo che estenda anche ai militari collocati

in pensione anteriormente al 1° gennaio 1973 l'assegno perequativo pensionabile concesso al personale in servizio con la legge 27 ottobre 1973, n. 628. (*Petizioni nn. 90, 91, 92 e 93*).

I signori Aniasi Aldo, sindaco di Milano; Capria Nicola, deputato all'Assemblea regionale siciliana; Cecchini Fausta, vice sindaco di Pisa; Lorusso Franco, sindaco di Taranto; Zangheri Renato, sindaco di Bologna e Ladaga Luigi della lega per le autonomie e i poteri locali, chiedono un provvedimento legislativo per la realizzazione di un più adeguato assetto delle finanze delle Regioni, dei Comuni e delle Provincie. (*Petizione n. 94*)

Il signor Porti Giuseppe, da Rossano, chiede un provvedimento legislativo inteso a vietare la pubblicazione di notizie inerenti a procedimenti penali sino al momento in cui non sia cominciato il pubblico dibattimento. (*Petizione n. 95*)

Il signor Veloce Angelo, da Vico del Gargano, chiede la modifica del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, al fine di consentire il cumulo di pensione e stipendio agli ex combattenti collocati a riposo ai sensi della legge n. 336 del 1970 che abbiano assunto nuovi impieghi pubblici. (*Petizione n. 96*)

Il signor Alestra Roberto, da Palermo, chiede un provvedimento legislativo per l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi. (*Petizione n. 97*)

Il signor Coccioli Crescenzo, da Arezzo, chiede la modifica della legge 30 aprile 1968, n. 758, concernente la regolamentazione dei versamenti volontari effettuati dai rappresentanti di commercio ai fini pensionistici. (*Petizione n. 98*)

Il signor Salvetti Vasco, da Marina di Pisa, chiede un provvedimento legislativo per la estensione ai carabinieri collocati in pensione per riforma dei benefici combattentistici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824. (*Petizione n. 99*).

Il signor Brusco Francesco, sindaco di Visonà, espone la comune necessità che i programmi radiotelevisivi siano ricevuti nei

comuni di Vibonati, Morigerati, Caselle in Pittari e Casaleto Spartano. (*Petizione numero 100*).

P R E S I D E N T E. A norma del Regolamento, queste petizioni sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Discussione dei disegni di legge:

« **Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva** » (2015), d'iniziativa del deputato Piccoli e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « **Riforma della radio televisione e istituzione di un ente nazionale italiano radiotelevisivo** » (987), d'iniziativa del senatore Valori e di altri senatori; « **Disciplina transitoria del monopolio pubblico del servizio radiotelevisivo** » (1365), d'iniziativa del senatore Valori e di altri senatori; « **Abolizione del monopolio radiotelevisivo di Stato** » (1753), d'iniziativa del senatore Tedeschi Mario e di altri senatori

(*Relazione orale*)

Approvazione del disegno di legge n. 2015

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « **Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva** », d'iniziativa dei deputati Piccoli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; « **Riforma della radio televisione e istituzione di un ente nazionale italiano radiotelevisivo** », d'iniziativa dei senatori Valori, Cossutta, Colajanni, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Bruni, Sabadini, Maderchi, Cavalli, Cebrelli, Maffioletti, Modica, Secchia, Venanzi e Fermariello; « **Disciplina transitoria del monopolio pubblico del servizio radiotelevisivo** », d'iniziativa dei senatori Valori, Cossutta, Colajanni, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Bruni, Sabadini, Maderchi, Cavalli, Cebrelli, Maffioletti, Modica, Venanzi e Fermariello; « **Abolizione del monopolio radiotelevisivo di Stato** », d'iniziativa dei senatori Tedeschi Mario, Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Crollalanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Endrich, Filetti,

Franco, Gattoni, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Pазienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Pistolese, Plebe e Tanucci Nannini. Poichè il Senato ha autorizzato la relazione orale, ha facoltà di parlare il senatore Santalco, relatore.

S A N T A L C O, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il problema della RAI-TV, come è noto, da parecchio tempo tiene impegnati Corte costituzionale e Parlamento, forze politiche e sindacali, richiamando l'attenzione di tutta l'opinione pubblica del nostro paese. Il disegno di legge n. 2015, che viene oggi al nostro esame dopo l'approvazione della Camera dei deputati, pone la nuova disciplina dei servizi pubblici radiotelevisivi in termini di maggiore aderenza alle aspettative della comunità nazionale, tenendo conto dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con le sentenze 225 e 226 del 10 luglio 1974. La Camera dei deputati ha affrontato per ben tre volte il problema di questa importante riforma esaminando i decreti-legge n. 603 del 30 novembre 1974 e n. 3 del 22 gennaio 1975, concernenti proprio nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, e successivamente il presente disegno di legge, a firma degli onorevoli Piccoli, Mariotti, Cariglia e Biasini, approvato il 26 marzo ultimo scorso a conclusione di un ampio dibattito in Aula durato parecchi giorni.

Le vicende dei decreti-legge hanno consigliato i Gruppi della maggioranza a presentare il disegno di legge a firma dei rispettivi presidenti dei Gruppi parlamentari, disegno di legge che in massima parte riproduce i sopracitati decreti-legge, tranne la soppressione del Comitato nazionale e la successiva ridistribuzione delle competenze alla Commissione parlamentare ed al Consiglio di amministrazione. Tali modifiche apportano indubbiamente un sensibile miglioramento ai precitati decreti-legge.

Il disegno di legge è frutto di approfondito studio, di una larga consultazione con le associazioni professionali dei giornalisti, dei dirigenti, dei programmisti, e con le forze sindacali; è frutto dell'approfondimento del-

le proposte avanzate dalle regioni e dai partiti politici e del confronto tra la maggioranza e le opposizioni, avvenuto durante i dibattiti in Commissione ed in Aula soprattutto alla Camera dei deputati.

Un problema così importante che attiene alla libertà di informazione non poteva non impegnare e coinvolgere l'interesse di tutte le forze vive e democratiche del nostro paese. Gli obiettivi principali che il disegno di legge vuole raggiungere, soprattutto tenendo conto delle sentenze della Corte costituzionale, possono così riassumersi: conferma del monopolio pubblico, presenza di rappresentanti del Parlamento e delle regioni negli organi direttivi dell'ente, facoltà di accesso, liberalizzazione della TV-cavo locale. Viene così riconosciuto e meglio confermato il regime pubblico di monopolio per l'ente televisivo contro il tentativo della liberalizzazione, e ciò a tutela della libertà di espressione di tutti e non di pochi gruppi economici più dotati.

La legittimità e l'opportunità del monopolio pubblico derivano anche dalla limitata disponibilità di canali per la diffusione circolare via etere di programmi radiotelevisivi, per cui l'alternativa al monopolio, come ha riconosciuto la Corte costituzionale, sarebbe data da una situazione di oligopolio certamente più dannosa per la collettività.

Va respinta la tesi secondo cui le frequenze attualmente utilizzabili possano consentire una effettiva liberalizzazione nel campo dei mezzi di informazione radiotelevisiva. I problemi di costituzionalità posti attorno al monopolio pubblico, risolti dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 59 del 1960, con la quale si confermava la legittimità della riserva al monopolio pubblico del servizio televisivo, non dovrebbero più essere riproposti.

Va d'altra parte evidenziato che con il nuovo provvedimento legislativo il corretto esercizio del monopolio viene garantito dai nuovi compiti affidati alla Commissione parlamentare che avremo modo di esaminare nell'articolato. La creazione delle reti e delle testate giornalistiche radiofoniche e televisive, che rende vive le diversità di opinione

e di tesi nel rispetto della completezza e dell'imparzialità delle notizie, rappresenta la importante novità inserita nel disegno di legge dalle forze politiche della maggioranza.

Prima di passare all'esame dei 5 titoli e dei 49 articoli in cui è suddiviso il provvedimento, credo che vada qui ricordato come era sentita nel nostro paese, in tutti gli ambienti culturali e politici e nel Parlamento, la necessità di un riesame e di una revisione della gestione del servizio radiotelevisivo. Va ricordato come premessa a ogni altro discorso che, in base alle sentenze 225, 226, 227 del 1974, che rappresentano i binari su cui si è mossa l'iniziativa legislativa, i principi su cui deve fondarsi la gestione del monopolio sono: l'autonomia degli organi direttivi dell'ente gestore dall'Esecutivo e la garanzia di imparzialità tramite una idonea struttura che individui nel Parlamento l'organo di indirizzo e di controllo; l'obiettività dei programmi di informazione ed il pluralismo di pensiero nei programmi culturali; la garanzia, nei limiti massimi consentiti, per l'accesso al mezzo televisivo ai gruppi politici, religiosi e culturali; la garanzia del diritto alla rettifica; la regolamentazione della pubblicità che tenga anche conto delle esigenze della stampa quotidiana.

È inutile aggiungere che la Corte costituzionale, oltre a riconoscere la legittimità della riserva allo Stato della televisione via etere, ha esteso tale riserva anche alla televisione via cavo di dimensione nazionale, lasciando libera la televisione monocolore via cavo a livello locale.

Infine la stessa Corte non ritiene di estendere la riserva allo Stato delle attività relative ai ripetitori via etere dei programmi sonori e televisivi, il cui esercizio, pur lasciato alla libera iniziativa, deve essere sottoposto ad una disciplina legislativa.

Così, come vedremo attraverso l'esame dei vari articoli, il disegno di legge si muove sulla linea dei principi tracciati dalla Corte costituzionale.

Il titolo primo, che comprende i primi ventitré articoli, si occupa del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva (*interruzione del senatore Nencioni*); riconosce

servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale la diffusione circolare dei programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e dei programmi televisivi via etere o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo, in base all'articolo 43 della Costituzione.

Stabilisce che sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo l'indipendenza, l'obiettività e la apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione. Assegna la determinazione dell'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi alla Commissione di vigilanza prevista dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, che viene ad assumere la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Essa è composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento tra i rappresentanti di tutti i Gruppi politici.

Sempre l'articolo 1 si occupa del regolamento della Commissione e dell'articolazione della stessa in sottocommissioni.

L'articolo 2 considera nella riserva del servizio allo Stato l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva, eccezione fatta per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, della cui installazione ed utilizzazione si occupa, come vedremo, il titolo III del disegno di legge.

È considerata nella riserva di cui abbiamo detto anche la trasmissione mediante gli impianti di cui sopra di programmi di qualsiasi natura, sia all'interno che all'estero.

Si aggiunge, inoltre, che sono incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la televisione via cavo, salvo quanto viene previsto dal successivo titolo II.

L'articolo 3 stabilisce che il Governo, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione mediante atto di concessione ad una società per azio-

ni a totale partecipazione pubblica. Precisa che la concessione comporta di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile; ciò perchè tale articolo prevede per le società di interesse nazionale una particolare disciplina con leggi speciali circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti, soddisfacendo tutte le esigenze, comprese quelle, prospettate dalla Corte costituzionale, di un maggiore distacco degli organi direttivi dell'ente gestore dall'Esecutivo e del riconoscimento di particolari poteri al Parlamento per assicurare direttive di imparzialità e di ricchezza pluralistica dei programmi e per il controllo sulla loro attuazione.

Siamo di fronte ad una struttura in certa misura nuova per l'ordinamento italiano ma assai valida per il perseguimento degli importanti fini che la riforma si propone. La società per azioni, a differenza dell'ente pubblico, offre strutture più agili e meglio rispondenti agli scopi di un servizio pubblico essenziale che deve essere sottratto ai pericoli di appesantimento burocratico e di rigidità che in qualche modo accompagnano la attività degli enti pubblici.

L'articolo 4 prevede che alla Commissione parlamentare spetta direttamente la formulazione degli indirizzi generali per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili, il controllo sull'effettivo rispetto degli indirizzi da essa stessa formulati e la vigilanza sull'attuazione dei piani di massima, l'analisi dei contenuti dei messaggi radiotelevisivi e, per il tramite di una sottocommissione permanente, l'esame e la decisione sulle richieste di accesso; inoltre essa riferisce con relazione annuale al Parlamento, elegge dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria e trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti ai presidenti dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al ministro delle poste e delle telecomunicazioni, alle regioni e

al consiglio di amministrazione della società concessionaria.

Nel disegno di legge trova una precisa collocazione la partecipazione regionale al mezzo radiotelevisivo. È previsto all'articolo 5 un comitato regionale per il servizio radiotelevisivo composto da nove membri eletti dal consiglio regionale. Tale comitato rappresenta l'organo consultivo della regione in materia radiotelevisiva, formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale, formula proposte da presentare al consiglio di amministrazione della società concessionaria in merito ai programmi regionali che possono essere trasmessi in reti nazionali. Il predetto comitato, inoltre, regola l'accesso alle trasmissioni regionali.

All'articolo 6 è prevista la riserva di tempi ai partiti e ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle associazioni delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta. Viene istituita una tribuna della stampa per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito. Nell'ambito della Commissione parlamentare una sottocommissione permanente per l'accesso procede trimestralmente all'esame delle richieste di accesso, deliberando anche sul tempo di trasmissione riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali; provvede inoltre alla ripartizione del tempo di trasmissione tra i soggetti ammessi.

L'articolo 7 tratta poi del diritto di rettifica che rappresenta una delle condizioni richieste dalla Corte costituzionale che viene così soddisfatta. Viene individuato con chiarezza il responsabile obbligato alla rettifica nel direttore della rete radiofonica o televisiva o nel direttore del telegiornale o giornale radio, nei cui programmi la trasmissione da rettificare si è verificata; si precisano le modalità, mentre resta fermo il rinvio agli articoli 8 e 21 della legge sulla stampa per

quanto concerne le sanzioni ed il rito. L'articolo 8 del disegno di legge si occupa della composizione del consiglio d'amministrazione della società concessionaria, composto da 16 membri, dei quali 6 eletti dall'assemblea dei soci e 10 dalla Commissione parlamentare, di cui 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali, e si occupa anche dei suoi poteri. È in questa sede che si concretizza il contributo effettivo della presenza dell'ordinamento regionale.

I successivi articoli 9, 10 e 11 trattano dei consiglieri d'amministrazione, del presidente e del direttore generale. In particolare, i poteri del presidente e del direttore generale sono stati armonizzati in modo da garantire il corretto funzionamento del servizio radiotelevisivo. L'articolo 12 prevede la decadenza del consiglio d'amministrazione e del direttore generale nel caso in cui in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste; questo rappresenta indubbiamente un fatto nuovo, la cui importanza non può essere sottaciuta. Gli elementi essenziali dell'articolo 13 possono essere così indicati: al primo posto è da collocarsi il problema del decentramento, sul quale le forze politiche e quelle sindacali si erano lungamente impegnate, misurandosi anche con tesi diverse. Ne consegue un articolato che coglie nei suoi tratti distintivi l'apporto ideativo e produttivo che verrà dalle regioni alla programmazione nazionale. Si parla infatti di un decentramento ideativo e produttivo connesso a strutture periferiche della concessionaria.

Il secondo elemento caratterizzante dell'articolo 13 è stato oggetto di un lungo dibattito non solo in Parlamento ma anche sulla stampa, ed è rappresentato dalla organizzazione del servizio in più reti e in più testate giornalistiche; fatto nuovo ed importante a garanzia di un pluralismo culturale che è alla base dell'intera riforma.

Altro elemento è rappresentato dalla tutela che giornalisti autori di programmi, realizzatori ricevono dalla legge nello svolgimento del loro lavoro. Il successivo articolo 14 si raccomanda all'attenzione generale, tra l'altro, perchè è connesso ai tempi ed ai

modi della introduzione del colore, sul quale argomento il ministro Orlando ha ampiamente riferito in Commissione. Si stabilisce infatti che, al di là del parere degli organi tecnici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dovrà il CIPE fissare i tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori. Nel medesimo articolo si prefigurano i futuri piani di investimento dell'azienda in ordine all'estensione delle reti radiofoniche e televisive, nonché all'introduzione di una terza rete TV.

Per completare il titolo primo, dirò che merita particolare rilievo l'articolo 21, che è quello relativo alla pubblicità. Infatti è stabilito che la durata complessiva dei messaggi pubblicitari non dovrà superare il 5 per cento della durata delle trasmissioni sia radiofoniche che televisive. Il terzo comma dello stesso articolo prevede un meccanismo in virtù del quale ogni anno entro luglio viene fissato il limite massimo degli introiti pubblicitari relativi all'anno successivo.

Il titolo secondo ed il titolo terzo del disegno di legge, che trattano rispettivamente degli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo e degli impianti ripetitori via etere privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, rappresentano due momenti di libertà nel nuovo sistema di informazioni. Infatti la regolamentazione dei monocali via cavo tende a dare voce autonoma alle espressioni più vive delle realtà locali, pur garantendo attraverso alcune limitazioni (150.000 abitanti e 40.000 utenze) l'impossibilità di forme di monopolio privato.

B O N I N O . Come si fa a parlare di 40.000 utenze con 150.000 abitanti?

S A N T A L C O , relatore. La doppia autorizzazione prevista, da un lato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti, e dall'altro delle regioni per la diffusione dei programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo locale, completa il quadro legislativo per l'attuazione di una rete via cavo locale. Una serie di norme successive precisa dettagliatamente le caratte-

ristiche dei requisiti necessari per ottenere la prima autorizzazione, nonché le clausole di decadenza e i doveri cui è sottoposto il titolare dell'autorizzazione stessa. Analoghe disposizioni sono previste all'articolo 30 per ciò che concerne l'autorizzazione da parte delle regioni.

L'ultimo punto è rappresentato dall'installazione ed esercizio di ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione di programmi sonori e televisivi irradiati da organismi esteri. Anche questo ulteriore adempimento, che trova una sua precisa articolazione nel titolo III, costituisce una nuova occasione di libertà e di informazione per il telespettatore italiano.

Nel titolo IV sono previste modifiche agli articoli 1, 183 e 195 del testo unico del codice postale. Le disposizioni transitorie previste dal titolo V tendono a regolare i rapporti fra lo Stato e la concessionaria dal 1° dicembre 1974 fino all'entrata in vigore della nuova convenzione, che dovrà essere approvata e resa esecutiva entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In particolare l'articolo 46 disciplina poi l'atteggiamento che dovrà tenere la SIPRA rispetto ai nuovi contratti di pubblicità, e ciò fino all'entrata in vigore della citata nuova convenzione. Vengono confermate all'articolo 48 le disposizioni relative all'attribuzione di competenze nella materia radiotelevisiva alla regione Trentino-Alto Adige, alla provincia di Trento e a quella di Bolzano.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel concludere questa mia breve relazione, mentre invito i colleghi a voler dare la loro adesione, non posso fare a meno di ricordare il lungo cammino di questa importante riforma che tanto ha appassionato l'opinione pubblica nazionale. Ci rendiamo conto che ulteriori attese possono nuocere al servizio radiotelevisivo che al più presto deve essere messo in grado di operare secondo quei principi che il Parlamento e la Corte costituzionale hanno ognuno nel loro ambito suggerito.

Non può sfuggire ad alcuno il valore politico di questo provvedimento che ha già trovato unito in una valutazione sostanzial-

mente favorevole, anche se con diverse sfumature e con diverse motivazioni, un ampio arco di forze. Mi auguro pertanto che tale valutazione possa trovare conferma anche in questa sede.

Onorevoli colleghi, attraverso queste nuove norme viene tracciata un'organica e completa riforma del sistema radiotelevisivo che tiene conto dello sviluppo scientifico e tecnologico in atto, delle esigenze pluralistiche della società civile, della domanda educativa che viene da una società in crescita economica, sociale e culturale, nel quadro di un servizio pubblico essenziale. Le forze politiche, sindacali e culturali, i movimenti cooperativistici, le confessioni religiose, tutto il tessuto in cui si articola la società italiana possono riconoscersi in questa legge di riforma, che a pieno titolo si affianca alle grandi riforme che negli anni recenti hanno permesso al paese di procedere lungo la strada della libertà e della giustizia: la scuola media unificata, lo statuto dei lavoratori, l'ordinamento regionale, i decreti delegati sugli organi di gestione della scuola ed altre ancora.

Vorrei aggiungere che i disegni di legge nn. 987, 1365, 1753, che hanno per oggetto la stessa materia fin qui trattata, rispettivamente del senatore Valori ed altri i primi due e del senatore Tedeschi ed altri il terzo, s'intendono assorbiti. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Prendo atto delle dichiarazioni ultime fatte dall'onorevole relatore.

O R L A N D O , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O R L A N D O , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, desidero rivolgere a lei e agli onorevoli colleghi presenti le espressioni vive e sincere del mio rammarico per l'involontario ritardo dovuto a ragioni connesse ad un banale disguido.

P R E S I D E N T E . Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Ministro, la quale mi consente di superare il dispiacere che avrei dovuto manifestare qualora non ci fosse stata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Avezzano Comes. Ne ha facoltà.

A V E Z Z A N O C O M E S . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dopo un lungo e tormentato *iter* parlamentare la proposta di legge presentata dagli onorevoli Piccoli, Mariotti, Cariglia e Biasini, avente per oggetto nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, approvata pochi giorni fa dalla Camera, è stata trasmessa al Senato per la definitiva approvazione.

Tale proposta di legge è il frutto di lunghi anni di lotte per la riforma dell'ente radiotelevisivo e rappresenta una risposta alla sempre più pressante richiesta del paese di indipendenza della informazione, di partecipazione, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione. Per i suoi contenuti democratici ed innovatori la riforma dell'ente radiotelevisivo ha incontrato il rabbioso ostruzionismo del MSI-Destra nazionale, che non rappresenta certamente una sorpresa, se si considera che questa parte politica predilige le battaglie di retroguardia, di conservatorismo e di difesa di interessi precostituiti. Con tale riforma i socialisti sono invece convinti che si apre finalmente una nuova fase nella politica dell'informazione nazionale nella quale il posto preminente è della collettività e non del potere esecutivo, in ossequio ai principi indicati dalla Corte costituzionale circa l'indipendenza del servizio radiotelevisivo dal potere esecutivo, con una maggiore valorizzazione e un maggior potere di incidenza della Commissione parlamentare che — diciamolo pure — rappresenta una sicura garanzia per una democratica gestione del servizio stesso.

Il giudizio positivo del Partito socialista italiano è determinato dalla convinzione che tale riforma, sia pure perfettibile, recepisce

e accoglie alcune istanze democratiche e si adegua ai principi fissati dalla Corte costituzionale. Questo vale soprattutto per la riaffermazione del principio del monopolio che la Corte costituzionale ha ritenuto non in contrasto con il dettato della Costituzione in quanto l'informazione radiotelevisiva, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, costituisce un servizio pubblico essenziale e a carattere di preminente interesse generale.

Altro principio fondamentale affermato nella riforma è la chiara indipendenza dell'ente radiotelevisivo dal potere esecutivo, oltre alla riaffermazione degli ampi poteri riconosciuti alla Commissione parlamentare di vigilanza con la soppressione del comitato nazionale per la radio e la televisione, previsto nei precedenti decreti-legge.

Anche le esigenze, sempre più vive e pressanti, di partecipazione locale sono soddisfatte con la televisione via cavo e con la presenza diretta delle regioni nella gestione dell'ente radiotelevisivo. Infatti, ai sensi dell'articolo 30 del disegno di legge in discussione, spetta alle regioni, nelle quali è compreso il territorio nel cui ambito sono installati gli impianti, rilasciare le autorizzazioni per la diffusione di programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo locale.

Qualificante appare inoltre la soluzione del problema della pubblicità, la cui regolamentazione, prevista nel disegno di legge in discussione, è armonicamente collegata con il problema della libertà di stampa.

Importante appare poi l'articolo 38 del presente disegno di legge, con il quale si prevede l'autorizzazione all'esercizio dei ripetitori di emittenti estere a condizioni, naturalmente, di reciprocità.

Le osservazioni che il testo di legge merita, onorevole Ministro, sono marginali e registrabili solo ai fini di un ipotetico perfezionamento della legge: la non simultanea disciplina legislativa della TV-cavo e dei ripetitori, l'obbligo del *full time* per i componenti il consiglio di amministrazione, una più precisa definizione dell'autonomia delle testate, l'ampliamento del diritto di accesso e l'allargamento dei limiti di tempo attribuibili alle voci esterne, una più chiara defi-

nizione della composizione e dei criteri di nomina del collegio sindacale, un organico collegamento pubblicità-programmazione, la competenza diretta dei consigli nella definizione delle unità regionali e non interregionali di ideazione, progettazione e produzione dei programmi radiofonici e televisivi e infine, onorevole Ministro, la norma prevista dall'articolo 12. Quest'ultima norma, invero, ci appare in realtà esageratamente punitiva — parlo del 10 per cento — nei riguardi di un consiglio di amministrazione che è pur sempre, nella sua maggioranza, espressione diretta del Parlamento. Ci si potrebbe chiedere perchè non si applichi o non si sia applicata la stessa norma nei confronti degli enti di Stato i quali si sono sentiti autorizzati a compiere spese che non solo superano il 10 per cento delle entrate previste, ma sono di molto superiori a tutte le entrate. Ciò malgrado, siamo disposti ad accettare un vincolo del genere, purchè rappresenti un nuovo modo di amministrare, soprattutto costituisca un importante precedente per tutte le decisioni che prenderemo per altri consigli di amministrazione.

Subito dopo le dimissioni del direttore generale Bernabei sono cominciate a filtrare sempre più chiaramente precise notizie circa lo stato di grave deterioramento in cui si trova la RAI-TV e ci si è resi conto dei guasti provocati dalla gestione in questi anni. La RAI-TV potrà continuare la sua attività di produzione, negli ultimi anni chiaramente insufficiente e stentata, nonostante un *deficit* di bilancio che si aggira su decine di miliardi, con un organico di 300 dirigenti e 700 giornalisti ed oltre 20.000 collaboratori esterni, e potrà continuare a pagare gli stipendi al personale solo se riuscirà ad ottenere dallo Stato prestiti dell'ordine di decine di miliardi.

Vi è ancora da considerare quanto riferiscono i tecnici stessi dell'azienda a proposito degli impianti che risultano decisamente invecchiati e fatiscenti perchè non rinnovati ed aggiornati. Il secondo canale non è visibile per tutti, la radio ad onde medie si sente solo in alcune zone d'Italia, ed anche male, e la RAI è totalmente disorganizzata ed

inerme di fronte agli sviluppi tecnologici in atto.

Una spietata sintesi della discontinuità verificatasi nei processi di rinnovo e di adeguamento degli impianti è ricavata da un documento di estrazione aziendale: il piano di investimenti 1975-77 che presumibilmente ha già ridotto oggi i margini di veridicità delle cifre e delle constatazioni tecniche. Siamo quindi alla paralisi e le ipotesi di programmi futuri non sono attendibili nell'attuale buio strutturale. Si può concludere fondatamente che la politica seguita dalla gestione accentrata è stata una politica distruttiva delle strutture portanti e fondamentali dell'azienda RAI-TV. In altri termini, i bilanci in pareggio che sono stati pubblicati a pagamento su tutti i giornali d'Italia chiudevano finanziariamente in pari solo perchè mandavano in rovina impianti dell'azienda e naturalmente perchè rinunciavano a programmi a cui il pubblico avrebbe avuto diritto. Nessuna ipotesi quindi di lottizzazioni, ma una nuova impostazione democratica e più obiettiva dell'informazione pubblica attraverso una gestione che non monopolizzi il potere.

La RAI-TV in Italia non poteva continuare ad esprimersi a senso unico e a riflettere passivamente la volontà politica di uomini che di essa si sono serviti per rinforzare posizioni al di fuori e al di dentro del loro partito. La RAI-TV deve essere, così come proposto dal disegno di legge in discussione, l'espressione più reale possibile della situazione del paese e perciò deve riflettere la volontà dell'intero Parlamento. Solo così si possono evitare storture ed esagerazioni che, quasi sempre volute deliberatamente, incidono profondamente sui cittadini e deformano ai loro occhi una realtà che altrimenti sarebbe sin troppo chiara.

In questi ultimi mesi poi stiamo avendo la prova provata — se di prove ci fosse stato ancora bisogno — di che cosa significhi la gestione unilaterale e assoluta di un servizio pubblico. Io stesso sono dovuto intervenire con telefonate presso gli uffici della RAI-TV per stigmatizzare duramente alcuni atteggiamenti della stessa RAI-TV in ordine ad episodi accaduti nel nostro paese e di-

storti o ingigantiti. Di questi interventi ho informato i miei compagni della Commissione parlamentare di vigilanza affinché sollevassero la questione in quella sede. Tutto questo deve appartenere al passato però, ad un passato che tutti vogliamo dimenticare e che ha rappresentato per i cittadini più attenti una pagina nera per il rafforzamento degli istituti democratici. Bisogna perciò far presto e chiudere un capitolo che piccole astuzie e furbizie hanno lasciato per troppo tempo aperto.

Durante la campagna elettorale del prossimo giugno il paese deve accorgersi che qualcosa è veramente cambiato e che il pluralismo politico è un fatto compiuto non solo per quanto riguarda il numero e la varietà dei partiti, ma anche e soprattutto per quanto attiene alla pubblica informazione. È evidente però che, con l'auspicabile approvazione del disegno in parola, la battaglia per una democratica ed effettiva riforma dei servizi radiotelevisivi inizierà il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte del Parlamento.

Il Gruppo del partito socialista italiano voterà a favore del disegno di legge di riforma dell'ente radiotelevisivo nella convinzione che tale riforma comporti una effettiva democratizzazione della gestione del servizio ed una più valida garanzia delle esigenze di libertà, di obiettività e di completezza dell'informazione. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cavalli. Ne ha facoltà.

C A V A L L I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dopo ben quattro proroghe della convenzione tra l'ente radiotelevisivo e lo Stato, finalmente — sono trascorsi 30 mesi — si sta per giungere al varo di una legge di riforma nel settore così importante delle comunicazioni radiotelevisive. Quattro proroghe, ma quanti anni la Democrazia cristiana, la maggioranza che ha sostenuto i Governi di centro-sinistra hanno resistito, prima di decidersi ad adeguarsi

ad una realtà maturata da tempo nel nostro paese?

C'è voluta infine una dura sentenza della Corte costituzionale per indurre il Governo e la sua maggioranza a definire un provvedimento che si muovesse in senso riformatore. La sentenza della Corte, infatti, non giudica illegittimo il monopolio pubblico in quanto tale, come subito a quel momento hanno scritto, detto e gridato gli ambienti e le forze ben interessate alla privatizzazione del mezzo televisivo; ma la Corte costituzionale nelle sue sentenze giudica illegittima, cioè anticostituzionale, la legislazione che ha disciplinato fino ad oggi il monopolio stesso.

La Corte costituzionale, riconfermando la legittimità del monopolio pubblico della radiotelevisione in quanto servizio pubblico essenziale, caratterizzato dalla tutela di interessi generali, ha affermato che sono condizioni indispensabili di tale legittimità una legislazione ed una situazione operativa che garantiscano la concreta attuazione di alcuni principi e cioè: obiettività e completezza delle informazioni, ampia apertura dei programmi a tutte le correnti culturali, imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società, diritto di accesso nella misura massima consentita dai mezzi tecnici.

A questo punto possiamo dire che il provvedimento al nostro esame soddisfi queste esigenze per intero, completamente? Noi del Partito comunista italiano diciamo di no, ed è appunto rilevando queste carenze che con rammarico — lo diciamo con molta sincerità — già nell'altro ramo del Parlamento, e probabilmente così sarà anche in questo, la nostra è stata una posizione che si è tradotta in un'astensione motivata.

Astensione, non voto contrario: primo, perchè il Partito comunista italiano ed i suoi Gruppi parlamentari hanno tenuto conto dei mutamenti apportati ai testi dal novembre 1974 fino all'ultima stesura del presente disegno di legge; secondo, perchè i comunisti hanno apprezzato il metodo dialettico seguito nella preparazione e nella formulazione del provvedimento e nella sua trasformazione, sia pure tardiva, da decreto in atto legislativo, in atto parlamentare; terzo, perchè

alcuni dei principi riguardanti la pubblicità delle informazioni di massa sono sostanzialmente accolti nel testo; quarto, perchè — e questo, secondo noi, è un punto fondamentale — con questo disegno di legge si attua il passaggio della radiotelevisione dall'ambito dell'Esecutivo a quello parlamentare; siamo cioè di fronte ad un quadro istituzionale nuovo e diverso entro il quale dovrà muoversi, lavorare ed operare l'ente radiotelevisivo.

Questa svolta rende possibile, quindi, un confronto aperto, pubblico, permanente sulla radiotelevisione ed aiuterà l'azione per smantellare la linea delle spartizioni di potere e delle suddivisioni delle sfere d'influenza.

Dico « aiuterà » perchè alcune incertezze, alcune ambiguità di talune norme contenute nel disegno di legge possono — se non esistono una decisa volontà politica, una verifica ed un controllo di massa di cui il Parlamento e le regioni debbono farsi costantemente interpreti — far sorgere tentazioni per nuove lottizzazioni, per nuovi programmi preordinati.

Il senatore Avezzano Comes parlava di « ipotesi di lottizzazione » e si augurava che queste ipotesi non si verificassero nel prossimo avvenire. Parlava di evitare storture, distorsioni avvenute nel passato. Non è sufficiente augurarsi oggi tutto questo; era necessario introdurre nel testo del disegno di legge norme più precise.

Infatti non siamo tanto tranquilli su come è formulato l'articolo 13 e su come verrà applicato. Perchè? Perchè non sempre entrare nel dettaglio, come fa l'articolo 13, significa essere concreti e perchè alcune disposizioni di questo articolo rappresentano una specie di camicia di forza.

Si fissano per legge strutture troppo rigide sacrificando un principio di duttilità che, secondo noi, è più che mai valido per un servizio come quello radiotelevisivo che deve continuamente adeguarsi alla realtà di un paese come il nostro che non si stanca mai di cambiare.

È stato un errore, quindi, impegnare il Parlamento a fissare per legge linee di una

struttura organizzativa così dettagliata, precisa e rigida. Era sufficiente e più giusto, secondo noi, stabilire dei criteri sui quali si sarebbe orientato il consiglio di amministrazione per decidere con quali strutture organizzative e gestionali si sarebbe dovuta affrontare la realtà dell'oggi della radiotelevisione italiana.

Del resto lo stesso relatore di maggioranza alla Camera dei deputati, l'onorevole Bubbico, di fronte alle nostre contestazioni, ha dovuto ammettere che nella decisione di così formulare l'articolo 13 « non è assente il peso di una serie di considerazioni estranee all'interesse generale ». Ed è una dichiarazione significativa. Ha dovuto inoltre dire: « capisco anche che lo specificare in una legge attribuzioni, gradi e strutture interne di una società per azioni possa apparire incongruo », per concludere, infine, la sua replica alle nostre osservazioni con un: « anche se forse condivido nella sostanza alcune delle cose dette dai comunisti ».

Ecco che cosa ne pensa non certamente l'ultimo degli arrivati di questa vicenda, uno dei relatori di maggioranza alla Camera dei deputati.

Quindi incertezze esistono anche in voi a proposito della formulazione dell'articolo 13 e se queste incertezze esistono io, a nome del mio Gruppo, sostengo che occorre, nella fase di applicazione, essere molto attenti, evitando di passare sulla testa del Parlamento. Di ogni passo che verrà compiuto nell'organizzazione amministrativa, gestionale, programmatica della radiotelevisione bisognerà investire via via il Parlamento attraverso la Commissione parlamentare.

Si dice che con più reti e con più testate si serve meglio l'obiettività del servizio e il pluralismo. Certo pluralismo vuol dire garanzia di democraticità dell'informazione e della gestione dei servizi radiotelevisivi. Però così come è congegnato l'articolo 13, con la pluralità di reti e di testate, se non ci si ferma all'indicazione di criteri generali, come noi chiediamo, si legittima il sospetto, che non è soltanto nostro, che questo serva meglio a soddisfare non, come afferma la Corte costituzionale, « l'indipendenza, l'obiet-

tività e il pluralismo dei programmi », ma piuttosto gli appetiti non certo sopiti delle forze di governo.

Che senso ha scrivere nell'articolo 13 che « ciascuna direzione di rete ha una sua distinta assegnazione di personale organizzativo e amministrativo », se non quello di andare incontro a considerazioni, come diceva l'onorevole Bubbico, estranee all'interesse generale, di incoraggiare la corsa a nuove candidature, a nuovi centri e costellazioni, a nuove sfere clientelari, a nuovi infeudamenti?

A questo impatto ci troveremo certamente di fronte quando da domani si dovrà passare all'applicazione di questo articolo 13, che mi pare un po' il centro di tutto il disegno di legge. Quali garanzie obiettive derivanti da una legge avremo contro i tentativi di proliferazione, i tentativi di creazione dei doppioni inutili, i tentativi di arrivare a delle frammentazioni, a nuovi sprechi, a concorrenze fra una rete e l'altra di tipo deterioro, con effetti negativi sia sul piano dei contenuti sia su quello economico e organizzativo? L'articolo 13 mette in forse la gestione unitaria della RAI-TV, un corpo che secondo noi, invece, è unitario e tale deve rimanere per offrire le necessarie garanzie di indipendenza, di obiettività e di pluralismo. Il Parlamento dovrà verificare che questo non accada, e intervenire perchè l'organizzazione dell'azienda sia basata su scelte professionali a tutti i livelli; perchè siano evitate nuove operazioni di lottizzazione e di sottogoverno di tipo partitico o addirittura di corrente, perchè questo è il pericolo. Guardiamo quindi con più attenzione alle scelte professionali, diamo dei giudizi di merito su chi sarà chiamato a dirigere e dovrà collaborare al buon andamento delle reti che andiamo a costituire.

La Commissione parlamentare di vigilanza, fino ad oggi chiusa nel ghetto delle sole tribune politiche o sindacali, dovrà aiutare con i suoi maggiori poteri e le sue più ampie funzioni i responsabili dell'azienda ad applicare le indicazioni della Corte costituzionale in materia, ripeto, di obiettività, di pluralismo, di imparzialità, in modo che la radiotelevisio-

ne sul piano politico, culturale, tecnico e professionale sappia adeguarsi allo svolgimento più qualificato del servizio pubblico ed alla sua difesa contro le spinte, che certo continueranno, alla privatizzazione.

Ma c'è un altro aspetto dell'articolo 13 che non ci convince: quello relativo al decentramento. Va qui riconosciuto il contributo fornito dai dipendenti della radiotelevisione, che fin dai primi del 1974 in sede di rinnovo del contratto di lavoro (ricordo tra l'altro che questo contratto è scaduto il 30 giugno 1974 e non è ancora stato rinnovato) avevano posto e continuano a porre il problema del decentramento; e non hanno ceduto alle lusinghe dell'azienda, tendenti a far accettare loro solo la parte economica; hanno tenuto duro, hanno resistito a queste lusinghe. L'azienda ha risposto quindi negativamente per rimanere in attesa della legge attuale. Ebbene, se andiamo a leggere il penultimo comma dell'articolo 13, tutto il problema del decentramento è risolto male, non è risolto nemmeno sulla linea che chiedevano i dipendenti della RAI-TV. Per questi dipendenti, per i loro sindacati e anche per noi, decentramento vuol dire responsabilizzazione, vuol dire autonomia negli apporti ideativi e produttivi, vuol dire mezzi adeguati agli organi decentrati, vuol dire dare una vita ai centri di produzione, vuol dire definire bene i rapporti tra le reti, i centri di produzione, le sedi regionali attraverso procedure di partecipazione dei centri e delle sedi regionali alla produzione ed alla programmazione delle reti; decentramento vuol dire dotazione di tutte le sedi regionali di strutture di produzione televisiva agili e poco costose; vuol dire ancora difendere e valorizzare sul piano professionale l'operatore radiotelevisivo; vuol dire trovare nuovi modi di partecipazione e di rapporto con il pubblico, al fine di un aggiornamento costante, di un costante arricchimento dei contenuti che debbono adeguarsi e parallelamente accompagnare lo svolgimento della vita nazionale. Tutto questo non si ritrova nel disegno di legge se non in minima parte, così che il rischio è quello di vedere svilupparsi un processo di aumento del potere centrale, mentre si parla di decentramento, e

per di più disarticolato e dispersivo mancando proprio un principio gestionale unificato.

Se esaminiamo gli articoli 13 e 14 constatiamo la moltiplicazione degli uffici dei vice direttori generali. Si prevedono due direzioni di reti TV, tre direzioni di reti radiofoniche; inoltre si pensa alla creazione di una terza possibile rete televisiva. All'articolo 8, poi, si prevedono più vicepresidenti. Ecco un quadro rischioso, una tendenza pericolosa che noi non condividiamo. A questo punto quindi appare abbastanza ridicola la norma voluta, pare, dall'Istituto per la ricostruzione industriale, secondo la quale se si supera il 10 per cento delle spese previste scattano punizioni nei confronti dei membri del consiglio d'amministrazione. Non si capisce perchè tale norma l'IRI non pretenda che sia applicata anche nei confronti dei consigli di amministrazione dei vari enti di gestione: dell'EGAM, dell'EFIM, della Finsider, della Finmeccanica, della Fincantieri. No: l'IRI vuole — e il Governo accetta — che la norma punitiva scatti soltanto nei confronti del consiglio d'amministrazione della RAI-TV nel quale sono presenti rappresentanti eletti dal Parlamento e dalle regioni. È triste che il Governo e la maggioranza abbiano accettato una norma punitiva di questo tipo. Se si voleva accettare quella norma, si doveva varare una leggina che la estendesse a tutti gli enti di gestione.

Mi soffermo ancora brevemente, e finisco, su alcuni altri limiti del disegno di legge. Resta sospesa tutta la questione riguardante la SIPRA per la quale presenteremo un emendamento che, se non verrà accettato, trasformeremo, come abbiamo fatto alla Camera, in ordine del giorno.

Esistono poi alcune ambiguità circa il rapporto da stabilire con forze che non siano riconducibili ai partiti.

In terzo luogo il modo in cui si risolveranno i problemi dei ricorsi sul diritto di accesso e di rettifica crea seri dubbi sulla possibilità di evitare errori ed anche, direi, scorettezze, per la procedura secondo noi troppo complicata che si è voluta adottare per la soluzione di questo problema.

Vi è poi la possibilità dell'insorgere di conflitti tra il consiglio d'amministrazione e la Commissione parlamentare di vigilanza, organismi che oggi, secondo il disegno di legge, si suddividono le responsabilità di quel comitato nazionale che il disegno di legge, rispetto ai decreti precedenti, abolisce.

Infine dobbiamo rilevare la genericità delle norme circa la procedura da seguire nel determinare le convenzioni fra RAI-TV e ministeri, convenzioni che secondo noi debbono avere almeno il parere delle rispettive Commissioni parlamentari di merito. Esaminando il bilancio dello Stato vediamo quanti miliardi il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero della difesa, il Ministero dell'agricoltura, il Ministero degli esteri versano all'ente radiotelevisivo attraverso convenzioni aggiuntive. Questo rappresenta il terzo introito, dopo il canone e la pubblicità, che la RAI-TV si assicura. Ebbene, quando è necessario arrivare a queste convenzioni aggiuntive — e in proposito chiediamo una dichiarazione del Ministro — bisogna che il Parlamento attraverso le Commissioni di merito sia investito della questione ed esprima almeno un suo parere.

Per concludere, non viene risolto il problema di una regolamentazione della TV via cavo. Anche su questo aspetto abbiamo presentato un emendamento, e meglio di me il collega Cebrelli esporrà le nostre opinioni in merito in sede appunto di illustrazione di tale emendamento. Sono in gioco scelte di grandi proporzioni che riguardano investimenti e consumi per centinaia di miliardi.

Nel quadro della programmazione nazionale va vista anche la decisione circa la TV a colori su cui si è acceso il dibattito in questi giorni dopo che i tecnici hanno optato per il sistema PAL. E le note dichiarazioni contrarie ad una decisione positiva immediata rilasciate dall'onorevole La Malfa, vice presidente del Consiglio, creano certamente delle polemiche che dureranno ancora nel tempo. Colgo l'occasione intanto per augurare all'onorevole La Malfa una pronta guarigione dopo l'intervento subito in questi giorni agli occhi.

Sulla TV a colori comunque non si tratta solo di guardare ai tempi, ma anche alle com-

patibilità con l'attuale stato economico del paese, ai problemi occupazionali, alla situazione delle industrie interessate, ai costi per la radiotelevisione e per lo Stato; dati e informazioni che il CIPE, prima di decidere, deve portare al Parlamento, sede naturale per un responsabile dibattito fatto alla luce del sole e per una meditata soluzione che guardi soprattutto all'interesse nazionale e generale.

Nonostante i limiti consideriamo importante questo disegno di legge, sentiamo di aver dato in questi anni un notevole contributo come comunisti per avviare sui giusti binari questa delicata questione. Si tratta di pretendere tutti e da tutti l'impegno per una corretta applicazione della legge e di far sì che il nostro paese abbia finalmente un servizio di comunicazione televisiva tale da offrire informazione, cultura, spettacolo al più alto livello, in modo corretto, rispondente alle molteplici, complesse e ricche realtà della nostra società. (*Vivi applausi dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mario Tedeschi. Ne ha facoltà.

TEDESCHI MARIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la nostra posizione è ben precisa: siamo contrari in linea di principio a questo disegno di legge, perchè siamo contrari al monopolio di Stato delle trasmissioni radio-televisive. Questa riforma della RAI-TV nasce in realtà dal fallimento della classe culturale cattolica in questo dopoguerra. Nell'anno 1945, mi raccontava il senatore Angiolillo, ormai scomparso, direttore de « Il Tempo », egli tentò di avere dagli americani e dagli inglesi la licenza per impiantare una rete radiofonica privata (allora non si parlava ovviamente di televisione) ma l'intervento del Vaticano impedì questo, perchè l'Azione cattolica riteneva di avere suoi uomini sufficienti per impadronirsi dell'ente e garantirlo. E tutti quanti conosciamo anche i nomi di coloro che allora entrarono e che poi fecero la carriera nell'ente. Senonchè, la classe culturale cattolica nel giro di trent'anni, dal 1945 ad oggi, non è riuscita a difendere il suo mondo culturale ideologico, che è stato ideologicamente invaso e conqui-

stato dagli altri. E allora la DC si è trovata di fronte ad un problema, che era un problema di scelta, perchè la RAI-TV le era sfuggita di mano. Ormai la RAI-TV molto spesso — e abbiamo visto che addirittura sul « Popolo » sono apparsi corsivi di critica e di attacco al telegiornale — obbedisce alle direttive comuniste. Perciò la DC si è trovata dinanzi ad un problema di scelta: o abbandonare il monopolio e affrontare coraggiosamente la via della liberalizzazione (ma per questo sarebbe stato necessario avere disponibilità di uomini di fantasia), oppure fare come gli uomini di Jack London che, inseguiti dai lupi, ogni tanto buttavano un osso agli inseguitori: dividere il monopolio a metà, abbandonandone metà alle sinistre e sperare di riuscire a conservare il predominio della metà che resta. Ecco, lo spirito informatore di questa riforma è esclusivamente questo. Ed io rido quando sento dire: speriamo che non ci sia l'influenza dell'Esecutivo, speriamo che non ci sia una lottizzazione. Non credevo che si dovesse venire in Senato per prendersi in giro a vicenda.

Ieri pomeriggio alla RAI c'è stata una riunione dei dipendenti, i quali hanno discusso su chi deve andare a ricoprire l'uno o l'altro posto. In questi casi, ognuno gioca le sue carte di raccomandazioni politiche. E le riunioni si svolgono non nella sede centrale, ma in una sede decentrata, dove ha conservato il suo ufficio colui che è tuttora l'arbitro dell'azienda, cioè l'ex-direttore generale Bernabei, il quale del resto è il *dominus* di una certa segreteria politica e di una certa attività propagandistica, costituita intorno al Segretario della Democrazia cristiana. E tutto ciò viene poi travasato in altre aziende dell'IRI.

Questa è la realtà; e poi si viene qui a dire che ci auguriamo che siano evitate le lottizzazioni. Ma le lottizzazioni sono già decise; mancano soltanto, almeno ufficialmente, i cartellini con i nomi, probabilmente perchè i litigi fra i vari *clan* non sono ancora terminati. Voi direte che è una lottizzazione abusiva; ma tutta Roma è una lottizzazione abusiva, non soltanto la RAI-TV.

Il senatore Avezzano Comes ha detto che l'opposizione della Destra a questa legge di riforma dipende dal fatto che noi portiamo avanti una battaglia di retroguardia, di conservatorismo, di difesa di interessi precostituiti. Ma qui veramente le parti si invertono, perchè non ci sono nostri interessi precostituiti nella RAI-TV, dato che noi dalla RAI-TV siamo cacciati via come cani in chiesa. La vostra è invece, questa sì, una battaglia di retroguardia, poichè voi difendete il monopolio, che è non solamente contro tutti i principi di libertà di informazione, ma anche contro il progresso tecnologico. Dirò di più; la parte politica del senatore Avezzano Comes difende il monopolio affidando poi la difesa, perlomeno in sede pubblicistica, della riforma della RAI-TV a un giovane parlamentare, bravissimo, ma che è arrivato a fare il parlamentare dopo aver fatto per dieci anni il funzionario della RAI-TV, senza mai andare in ufficio e prendendo sempre lo stipendio. E se questa non è una divisione della torta, non so più cosa dire.

La nostra posizione, oggi in Aula e ieri in Commissione, è molto diversa da quella che abbiamo assunto alla Camera dei deputati, innanzitutto perchè nell'altro ramo del Parlamento ci siamo trovati di fronte a un decreto-legge e non a un disegno di legge (e abbiamo reagito contro quel decreto-legge, il quale conteneva molte storture, alcune delle quali sono scomparse dal testo per l'azione da noi svolta, e abbiamo ottenuto che si arrivasse a un disegno di legge); in secondo luogo perchè siamo alla vigilia delle elezioni e siamo molto prossimi alla campagna elettorale, con una RAI-TV che praticamente va a brado, tant'è vero che riesce a dispiacere perfino a un partito della maggioranza, come ci ha detto il senatore Avezzano Comes, cosa veramente incredibile. E la nuova legge, grazie all'azione da noi svolta nell'altro ramo del Parlamento, affida alla Commissione parlamentare di vigilanza determinati poteri di intervento per cui, bene o male, c'è la speranza di arrivare, prima che inizi ufficialmente la campagna elettorale, a metterci sopra una manina e a dire a questa azienda: vediamo come ti regoli, stai attenta che ti controllo. Su questo punto,

poichè ho inteso sia il senatore Cavalli sia il senatore Avezzano Comes rallegrarsi (giustamente) del fatto che il controllo oggi ricade tutto sul Parlamento, vorrei ricordare che questo controllo, nel decreto-legge originario, anche quello gradito ai comunisti tanto che in una tribuna televisiva alla quale anch'io partecipai apparve chiaro che i comunisti erano stati consultati e avevano dato la loro collaborazione alla elaborazione di quel provvedimento, non era affatto riservato al Parlamento bensì ad un « comitato nazionale », nel quale i poteri finivano per diluirsi attraverso l'intervento dei sindacati e delle regioni. Se poi le cose sono andate diversamente, è stato merito della Destra nazionale e del Partito liberale.

Ora, con la nuova Commissione parlamentare di vigilanza abbiamo addirittura la possibilità di intervenire in sede preventiva ed in sede consuntiva sui bilanci e questo è merito nostro. Ciò spiega il mutamento del nostro atteggiamento. L'ostruzionismo era giustificato e doveroso nei confronti di quel decreto-legge, mentre, trattandosi di una legge ordinaria, le cose cambiano. Questo naturalmente non vuol dire che accettiamo la riforma, perchè essa in pratica rappresenta la codificazione della spartizione del potere all'interno dell'ente; significa però che sentiamo come preminente, visto che la legge ce ne offre la possibilità, l'esigenza di arrivare a controllare presto.

I risultati saranno scarsi? In effetti io lo penso, ma per lo meno potremo provarci. E la battaglia comincerà fin da domani perchè non credo, ad esempio, che, dal momento che la Commissione parlamentare di vigilanza diventa ormai responsabile anche per quanto riguarda le spese, ci sarà anche un solo membro della Commissione stessa disposto a mettere la sua firma in bianco sotto il bilancio della RAI-TV e sotto i programmi di spesa. D'altra parte, immagino che questo disturberà molto gli amministratori di una azienda nella quale l'amministrazione è sempre stata così disinvoltata che vi è perfino un provvedimento giudiziario pendente davanti al tribunale di Roma, già formalizzato, ed un altro è in arrivo. Si pensi, ad esempio, che l'ufficio stampa della RAI-TV, come io

personalmente ho dimostrato pubblicando le fotocopie di alcune ricevute, era abituato a spendere circa un miliardo l'anno distribuendo i denari come contributi *una tantum*, o con altra formula, a giornali e giornalisti, sempre dei partiti della maggioranza, con qualche slittamento verso sinistra e nessuno verso destra, il che ci onora e ci rallegra.

Venendo al disegno di legge, devo far osservare alcune cose. La prima è che all'articolo 3 si prevede che la concessionaria debba essere una società per azioni a totale partecipazione pubblica. Ora, la partecipazione pubblica serve soltanto ad escludere il controllo dell'azionariato privato. Ma allora era più logico ricorrere all'ente pubblico. Questo però non è stato fatto, perchè l'ente pubblico è soggetto per legge a determinati controlli che la società per azioni, per sua natura, può eludere, tanto è vero che il procedimento penale oggi in corso in fase istruttoria davanti al tribunale di Roma è imperniato proprio su questa distinzione. Ci si chiede se, essendo la RAI una società per azioni, certe spese erano lecite o no; viceversa, se si fosse trattato di un ente pubblico, le spese sarebbero state sicuramente illecite. La scappatoia è proprio qui e l'inchiesta giudiziaria è rimasta per quattro anni nel cassetto, grazie a questo « machiavello ». Però ciò dimostra che l'insistere sulla formula della società per azioni, escludendo l'azionariato privato e parlando di partecipazione statale unica, è stato suggerito esclusivamente dal desiderio di continuare nella cattiva amministrazione, al riparo degli espedienti forniti dal codice civile.

L'articolo 4 analizza i poteri della Commissione parlamentare di vigilanza, che sono molto ampi e daranno luogo sicuramente a conflitti con il consiglio di amministrazione: sono tuttavia convinto che tali conflitti risulteranno un fatto positivo perchè, se non avessimo con questo articolo creato tale possibilità e se la Commissione fosse andata per la sua via e il consiglio di amministrazione per la sua, il controllo non sarebbe più esistito. In qualsiasi azienda, specialmente in quelle che producono informazioni, il controllo fondamentale concerne il denaro, per-

chè è il denaro che corrompe la verità, l'informazione, è il denaro che compra la libertà di chi produce informazioni. Si determineranno conflitti? Benissimo, perchè questo sarà l'unico modo per andare a vedere in quella materia. Dico subito che, se entrerò di nuovo nella Commissione parlamentare di vigilanza, il mio primo consiglio ai colleghi e al presi-

dente sarà quello di aggregarci come esperto un maresciallo della tributaria, uno di quelli che sanno fare i conti addosso ai cittadini; e poi rideremo, anche sul conto di tanti giornalisti rivoluzionari e progressisti della RAI-TV e dei dirigenti che li mandano avanti; vedremo quanto incassano e quante tasse pagano!

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue T E D E S C H I M A R I O) . L'articolo 13 segna i compiti della concessionaria. Faccio rilevare che essi sono assai difficili. È stato detto che viene fatta una elencazione minuziosa dei compiti stessi. Si tratta, è vero, di una elencazione minuziosa, ma essa in realtà non significa niente: infatti quando si dice che la concessionaria deve garantire: « che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'imparzialità e che i giornalisti, gli autori e i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi della professionalità », questo non cambia niente perchè mancano le sanzioni. È inutile dire che il giornalista deve essere obiettivo, se non si indicano le sanzioni che si applicano nei confronti dei trasgressori dei principi stabiliti. Siccome non si può dire che si manda via chi trasgredisce, perchè c'è lo statuto dei lavoratori che lo impedisce, non si otterrà nulla.

Vorrei pregare i colleghi di guardare la riforma con occhi professionali, così come sto facendo io; perchè, se guardiamo bene il provvedimento al nostro esame, capiamo che ne vien fuori una schifezza peggiore della precedente. La differenza sarà soltanto questa: con le due reti, i due canali, i tre radiogiornali, non avremo più una menzogna sola, ma cinque falsificazioni; e sarà necessario perciò un utente radiotelevisivo tanto paziente da registrare tutto, prendere 5 falsificazioni, fare la media e cercare la verità.

La riprova del fatto che avete paura della libertà di informazione è data dall'atteggia-

mento che il Ministro ha già anticipato ieri a proposito dei ripetitori esteri: abbiamo un Governo che ha paura di definirsi nazionale, ma improvvisamente invoca il principio nazionale per la garanzia di reciprocità per i ripetitori; e vediamo partiti dichiaratamente antinazionali o internazionalisti i quali alzano il tricolore e dicono: via il ripetitore straniero in nome della reciprocità!

Balle! A voi preoccupa il fatto della libertà di informazione; a voi preoccupa che possa succedere quello che già succede. Infatti, ad esempio, se l'altro ieri sera aveste aperto a Roma il televisore per vedere la campagna elettorale del Canton Ticino in Svizzera, avreste visto un tizio il quale faceva propaganda dicendo ai ticinesi che i rappresentanti eletti non vanno, sono disonesti; tutto ciò con un linguaggio franco, uguale a quello che si parla nelle case (linguaggio che non si usa nel nostro mondo politico e che soprattutto non si usa nelle tribune politiche italiane) e con riferimenti che non sono consentiti dal regolamento di « Tribuna politica ». Infatti, il regolamento di questa nostra trasmissione è quanto di più antiggiornalistico ci possa essere e serve soltanto a garantire i privilegi dei partiti.

Certo, il confronto dà fastidio. Se l'altra sera ancora, mercoledì, aveste visto il canale francese, avreste sentito, durante il telegiornale, il resoconto in diretta della seduta del Parlamento, con il commentatore che diceva che si era trattato di una seduta noiosa, banale, dove si erano dette molte cose generiche, nel disinteresse generale. Ebbene, ve lo immaginate un radiocronista della RAI-TV che, nel fare la cronaca in diretta della

seduta del Parlamento italiano, dicesse che sono state dette cose noiose e che il disinteresse era generale? Gli prende una paralisi davanti al microfono!

Ecco il perchè di questo improvviso susulto nazionalistico, signor Ministro. Voi dite: via lo straniero, via i ripetitori, e salite tutti sul Grappa della televisione monopolistica. La verità è che avete paura del confronto.

Ebbene, con questa legge voi creerete un monopolio di ferro, molto più di quanto non lo fosse prima; infatti è chiarissimo l'esito di questa legge.

C'è un solo fatto: questa legge è uno strumento studiato in lotta contro il tempo. L'ho detto in Commissione e lo ripeto in Aula: lei, signor Ministro, e tutti i difensori del monopolio (perchè tutti siete difensori del monopolio, tranne noi ed i colleghi liberali) combattete contro qualcosa che è più forte di voi: siete esattamente, lo ripeto, nella posizione di quei feudatari medioevali che volevano impedire alla gente di leggere, di imparare a leggere e riservavano al monaco di famiglia il diritto di leggere i libri e non imparavano a leggere neanche loro, ma si facevano leggere i libri. Questa è la situazione.

Certo la televisione, così come viene usata — e non soltanto in Italia, lo ammetto, ma in quasi tutti i paesi del mondo — se voi ben analizzate la situazione dal punto di vista della produzione della informazione o della disinformazione, non è altro che una colossale macchina con due bottoni: un bottone da schiacciare per dare lo *choc*; un bottone da schiacciare per dare il tranquillante. È tutto qui. Infatti, voi arrivate nelle case alla sera, dinanzi a quello che in America hanno definito « il popolo dei Vidioti », e schiacciate il bottone del tranquillante così che i cittadini vanno a letto tranquilli; ma, se schiacciate il bottone dello *choc*, scendono in piazza e si ammazzano. Questa è la televisione! E questa è la logica dei cosiddetti *mass-media*, cioè degli strumenti di comunicazione di massa; è una logica che è stata teorizzata per la prima volta dal nazismo; è stata poi applicata in maniera ferrea dalla Russia staliniana e in maniera molto meno ferrea dal regime fascista, tant'è vero che nel periodo

fascista in Italia c'era il monopolio soltanto perchè questo vi era anche negli altri paesi. Non si trattava, cioè, di una norma fascista, ma di una norma dovuta alle caratteristiche tecniche dell'epoca, le quali imponevano il monopolio. Questo non lo dico soltanto io, ma l'ha sottolineato nel corso di un dibattito-stampa un deputato socialista, Ruggero Orlando, che viene dalla televisione.

Pertanto, capisco perfettamente che chi ha il potere nelle mani voglia avere ad ogni costo il controllo di questi due bottoni, i quali scatenano o addormentano l'opinione pubblica; e capisco pure che, non riuscendo a mantenere per intero il monopolio, chi sta al potere dica a chi sta a sinistra e oramai gli alita sul collo: dividiamolo a metà, un po' a voi, un po' a noi.

Attenzione, però, colleghi democristiani, perchè voi sapete meglio di me che proprio all'interno della RAI-TV avete assunto e portato tanta gente che era democristiana in apparenza ma che, una volta avuto il contratto, si è rivelata di sinistra. Quindi, fate bene attenzione alle scelte nel lottizzare, perchè rischiate di andare a creare due reti che poi faranno la corsa allo scavalco a sinistra; e gli addetti se ne infischieranno di voi, perchè oramai hanno il posto garantito, hanno il contratto, hanno lo statuto dei lavoratori. E quando ve ne sarete accorti sarà troppo tardi, perchè questa legge renderà molto difficile creare reti nuove.

Fate bene attenzione, dunque; non vi legate le mani prima che l'irreparabile sia accaduto, non fate le solite scelte irreversibili con le quali da dieci anni state andando, insieme all'Italia, alla rovina. Lasciatevi una via d'uscita, perchè andate incontro a brutte sorprese, poichè la parte peggiore del movimento di sinistra, quella extraparlamentare, in prevalenza non è di formazione marxista — voi democristiani lo sapete bene, parlo di « Lotta continua » eccetera — ma di formazione cattolica. Quindi, attenti bene alle sorprese che verranno fuori dalla prima rete, quella per appalto feudale democristiana.

D'altra parte, vedo che il desiderio della maggioranza di limitare il più possibile la manifestazione della libertà di opinione e di pensiero trapela anche dall'ordine del gior-

no che porta le firme dei senatori Santalco, Avezzano Comes e Lepre, a proposito della disciplina della diffusione locale via cavo e via dicendo: « priorità all'utilizzo della rete pubblica di telecomunicazioni », « distinzioni », « specificazioni » e via dicendo. Amici miei, ditelo francamente che non le volete queste trasmissioni libere via cavo: è più semplice. In questo modo eviterete anche di portare gente in buona fede a buttare via dei soldi.

Restano tante altre questioni, come quella della pubblicità o quella del colore. È evidente che non avete affrontato con questa legge la questione della pubblicità perchè intendete patteggiarla, perchè probabilmente pensate alla grande concessionaria pubblicitaria parastatale nella quale inglobare tutto, in maniera tale da ribadire ancora la pressione sui giornali e sulla libertà di stampa. Infatti, quando avrete fatto la finanziaria pubblicitaria statale, l'altro passo sarà l'Ente stampa e poi il giornalista in uniforme avrà l'obbligo del « sabato fascista ». È evidente che della SIPRA non si è parlato, benchè in quel campo ci siano cose che gridano vendetta al cospetto di Dio. Ricordo qui il recente episodio, veramente commendevole, di un partito della maggioranza che decide di rifarsi un quotidiano e che subito trova il contratto della SIPRA. È un bel sistema, è un bel campare! Chi fa i giornali in libertà e sul serio, sa quanto sia oggi difficile avere contratti pubblicitari. Certo, quando uno fa parte della maggioranza il discorso cambia.

Per quanto riguarda il colore, il ministro La Malfa è contrario, il ministro Donat-Cattin è favorevole, nelle more il Governo ha scelto il PAL, con grande rallegramento dei tedeschi. Tutti i giornali, compreso il mio, hanno ricevuto la visita di emissari tedeschi e francesi; quasi tutti i giornali — io no — hanno scelto per una parte o per l'altra. Io ho detto che per me sono uguali tutti e due, che l'importante è la scelta politica. Ma io non avevo preso soldi, molti altri li hanno presi e tutti i giornali sono testimoni delle confessioni e delle confidenze fatte da emissari tedeschi e francesi sui sistemi e sulle pressioni — non dico altro — escogitati per arrivare a una scelta in un senso o nell'altro.

Direi perciò che, se avremo la TV a colori, lo spettro sarà fatto con l'arcobaleno, ma stingerà tutto sul fango, qualunque sia la scelta operata.

Trovo anche assurda la battaglia inutile contro la televisione a colori. Voi dite che dovete impedire che la gente sperperi; ma, amici miei, oggi la gente sperpera perchè non ha più fiducia nel Governo. La gente parte dal concetto che non conviene più risparmiare; la regola romanesca del « tanto guadagno, tanto me magno » è attuata in pieno! E perchè poi dovrebbero risparmiare? Perchè il Governo porti loro via i soldi con le tasse, o glieli rubi con l'inflazione? Se si comprano la casa, non la possono affittare perchè altrimenti è l'inquilino che diventa il proprietario; se investono in azioni, queste crollano oppure vengono espropriate, come nel caso della RAI-TV. E badate che questo è un precedente pericoloso, perchè per la prima volta non viene colpito l'investimento immobiliare ma quello azionario, il che significa che, se a un certo punto decidete che la Montedison deve essere di nuovo tutta statale, fate una leggina in tal senso e tanti saluti, magari nel quadro della riorganizzazione del settore chimico! Perchè, quindi, la gente dovrebbe risparmiare? Questa è la spiegazione del fatto che, nonostante che i cinematografi costino 2.000 lire e il prezzo minimo per mangiare al ristorante sia 3.000 lire, cinematografi e trattorie sono pieni! Perciò, i cittadini non risparmieranno nemmeno sul televisore; o voi credete davvero che, se non consentirete di comprare il televisore a colori, obbligherete la gente a risparmiare? La gente risparmierebbe soltanto se avesse fiducia in voi; ma non ce l'ha.

Per concludere, voglio dire che la nostra opposizione a questa legge di riforma rimane totale, anche se la nostra azione in questo ramo del Parlamento è stata così diversa da quella che abbiamo condotto nell'altro. Rimane totale perchè siamo certi che questa legge codifica, non soltanto il monopolio, ma la spartizione di esso. Rimane totale, perchè siamo certi che in monopolio di Stato non c'è libertà e che con questa legge i partiti della maggioranza potranno fare ulteriore difesa di una politica, di posizioni che ormai la

realtà ed il tempo hanno corrotto, indebolito, distrutto.

Ieri lei, signor Ministro, mi diceva in Commissione che nessuno vuole i nostri programmi...

ORLANDO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ho detto una cosa molto diversa, cioè che all'estero si impedisce di impiantare i nostri ripetitori, ma non per ragioni di qualità di programmi.

TEDESCHI MARIO. Invece io le dico che è per ragioni dei contenuti. So-stengo che negli altri paesi non si vuole arrivare al punto che la televisione, essendo monopolio di Stato, debba poi essere rampognata dal giornale del partito che ha la maggioranza di governo perchè fa un'azione a vantaggio dei comunisti, con una propaganda fasulla, come nel caso del Portogallo. (*Interruzione del ministro Orlando*). Certo, anche la Jugoslavia ha vietato i ripetitori; io non parlo dei paesi comunisti, perchè quando c'è un regime dittatoriale non ci si deve meravigliare. Quello che non mi piace è il paese che fa il democratico e poi sotto sotto applica gli stessi sistemi; è lì il trucco! E proprio perchè c'è il trucco in tutto questo, proprio perchè questa è una codificazione formalmente democratica di un monopolio che è sostanzialmente antidemocratico, voteremo contro, pur avendo accettato di accelerare questo dibattito per consentire, ripeto, alla Commissione parlamentare di vigilanza di entrare al più presto in funzione con i nuovi poteri. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bonino. Ne ha facoltà.

BONINO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non avrei incominciato questo mio intervento occupandomi del nostro atteggiamento in merito alla discussione di questa famosa legge di riforma della RAI-TV, se il senatore Avezano Comes non ne avesse dato un'interpretazione completamente arbitraria.

Noi siamo profondamente orgogliosi di avere con la nostra energica azione nell'altro ramo del Parlamento costretto il Governo a rinunciare all'approvazione della riforma della RAI-TV mediante decreto-legge ripiegando sull'attuale testo di legge la cui sostanziale difformità dal testo primitivo i relatori fingono di ignorare per non accusare il colpo che il nostro regolamento ostruzionismo aveva inferto e al contenuto e alla urgenza assolutamente ingiustificata della prima edizione governativa del provvedimento.

Siamo soddisfatti per il coraggio e la resistenza dimostrati dai nostri colleghi della Camera; resistenza che non ripetiamo in Senato perchè per fortuna la virulenza del dibattito non ha più motivo di rinnovarsi, soprattutto essendo cessata l'arroganza con la quale la maggioranza governativa voleva imporci contenuto di legge, rapidità di approvazione, rapidità di attuazione.

Questo nostro ostruzionismo parlamentare ha per noi ben nobili tradizioni. Anzitutto la legge truffa in occasione della quale conducemmo un'epica battaglia, sterile sul piano parlamentare ma brillante di risultati pratici perchè, influenzando allora l'opinione pubblica, fece sì che la legge truffa non scattasse. È strano in questo dibattito — dobbiamo dirlo con estrema chiarezza — l'atteggiamento di permissività del Partito comunista manifestatosi anche nell'intervento morbido, particolarmente accomodante fatto dall'egregio collega senatore Cavalli che ha concluso preannunciando un voto di astensione che costituisce evidentemente un'azione di sottile inserimento del Partito comunista e del Partito socialista, inserimento al quale vorrà legarsi probabilmente in un secondo tempo, dopo le elezioni regionali ed amministrative, anche il Partito repubblicano.

Atteggiamento opposto tenne la nostra parte politica in occasione della discussione sul Patto atlantico, schierandosi con le forze del centro-destra contro l'ostruzionismo della estrema sinistra espresso con tutti i mezzi, compreso quello della violenza. Schierati, ripeto, con le forze del centro-destra, fummo in quell'occasione certamente molto più sereni verso i nostri avversari di quanto essi non lo siano stati nei nostri riguardi, soprattutto

nell'altro ramo del Parlamento, quando ci siamo valse del nostro buon diritto previsto dal Regolamento: Regolamento che un Presidente onesto dimostrò di non essere disposto a rivedere per capovolgere le tradizioni di una Camera che non aveva mai negato libertà all'opposizione.

Comunque è dimostrato che in queste tre memorabili occasioni noi abbiamo registrato pieno successo.

Non c'è dubbio che il testo del decreto-legge, da voi ritirato sotto il peso della critica nazionale che noi abbiamo saputo far lievitare e che è stata espressa poi a tutti i livelli (stampa specializzata, dibattiti, dichiarazioni oneste ed autorevoli), conteneva norme assai più liberticide di quelle del testo che ora stiamo discutendo. Non possiamo dimenticare — e gli fa ancora onore — il giudizio espresso a suo tempo dallo stesso vice presidente della RAI-TV Italo De Feo il quale precisò: confermo che la riforma della RAI-TV, come è stata presentata nel decreto-legge testè ritirato dal Governo, contiene gravi lacune e non corrisponde alle indicazioni della Corte costituzionale. Del resto, basterebbe il rilievo dell'ulteriore politicizzazione della RAI-TV per confermarlo, come si possono realizzare la obiettività e la completezza delle informazioni con giornali radio e telegiornali che diverrebbero organi di partito? Sarebbe lo stesso — dice sempre De Feo — di obbligare tutti gli italiani a leggere esclusivamente il « Popolo », « L'Unità », « l'Avanti ». Unica coraggiosa dichiarazione che ho potuto a suo tempo registrare è stata quella di un onesto giornalista della stessa RAI-TV, Giulio Pastore, che non ha voluto certamente rinnegare quella tradizione di galantomismo che ha meritato suo padre.

Il Governo è stato quindi costretto a ripiegare su di un testo che ha subito sostanziali modifiche, anche se sia la relazione alla Camera, sia quella assai più strigliata al Senato, del collega Santalco, al quale forse è mancato il tempo, se non la convinzione, quasi non ne parlano per non ammettere di aver riconosciuto, anche se in ritardo, quanto fosse pericoloso l'inserimento di quel comitato per la RAI-TV che rappresentava un filtro in-

quinante e non depurante fra l'azione di indirizzo e di responsabile controllo che dovrebbe ottenere il Parlamento avvalendosi della azione della Commissione parlamentare. Ciò si è verificato, io penso, quando finalmente la Democrazia cristiana, il Partito repubblicano e gli stessi socialdemocratici si sono convinti che la composizione di detto comitato avrebbe rappresentato una sempre maggiore preponderanza delle forze di sinistra, nella conduzione e nel controllo di tutto l'apparato economico tecnico-politico e culturale del monopolio. Le varie designazioni, così come erano state previste, da quelle riservate alla Presidenza della Repubblica, a quelle di spettanza della Commissione parlamentare, a quelle di competenza delle Confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, (ed anche qui era stata di fatto applicata una squallida discriminazione, a danno della CISONAL) a quelle di diritto dell'organizzazione nazionale degli imprenditori, dei lavoratori eccetera, avrebbero portato a risultati disastrosi.

Voi partiti non marxisti vi siete, per quanto in ritardo, accorti all'ultimo momento in quale trappola sareste caduti; e noi vi abbiamo evitato di scivolare nel trabocchetto, liberando voi e noi perchè detto comitato avrebbe paralizzato e condizionato ogni azione comune, orientata al rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, che precisa: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione. Ma questo rapido accenno si allaccia, in realtà, solo al decreto-legge e non alla legge in discussione nella quale voi in fondo fingete di adeguarvi maggiormente alle sentenze 225 e 226 pronunciate dalla Corte costituzionale nel 1974, in materia di monopolio della RAI-TV, distorcendone però le direttive dopo essere riusciti preventivamente e premeditatamente a suo tempo a trarre in inganno la Corte stessa, con una relazione del Ministero competente, il suo, onorevole Ministro, anche se lei ancora non era il titolare; Ministero però che è sempre stato retto da esponenti della sua parte politica; relazione nella quale si poneva in evidenza la limitazione di canali utilizzabili, stabilendo un autentico falso tecnico che

ha avuto indubbiamente influenza sulle decisioni della Corte. Da ciò è derivata una subdola distorsione dell'interpretazione dell'articolo 43 della Costituzione stessa, la quale precisamente afferma: « ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale ». Voi avete scelto una soluzione, per gestire il colossale pachiderma della RAI-TV, che non è compresa tra quelle elencate nel-

l'articolo 43. Il tipo di società, onorevole Ministro, non è menzionato in detto articolo che contempla altre forme di gestione, certamente non questa società di comodo nella quale l'unico vero azionista è di fatto l'IRI che ne assume oneri e responsabilità finanziarie, come si evince dal contenuto dell'articolo 9, dove risulta evidente che nel consiglio di amministrazione i soci eleggono sei membri su sedici costituenti l'intero consiglio di amministrazione, che ha sola e discutibile competenza nell'applicazione dell'articolo 13 della legge e nel solo caso in cui l'esercizio finanziario registri il totale delle spese superiore di oltre il 10 per cento al totale delle entrate previste.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

(Segue B O N I N O) . In questo caso, nel quale è agevole prevedere le eccezioni e rendere elastico un bilancio, si profila come ipotesi la soluzione di un collegio commissariale di cinque membri di cui due designati dall'azionista, uno dei quali ha l'onore e le funzioni di presidente senza però avere la maggioranza del comitato stesso e con la durata prevista di quattro mesi. Sappiamo che questi termini, che dovrebbero essere perentori, sono, in situazioni analoghe, rispettati, ma non si precisa quali funzioni, quali poteri effettivi, quali limiti di azione abbia il collegio commissariale. Nè mi pare giustificata la lamentela fatta questa mattina dal senatore Cavalli il quale ha rimproverato all'IRI di non aver presentato una apposita leggina per applicare la stessa norma, quella che prevede uno scarto massimo del 10 per cento nei bilanci, a tutte le aziende dell'IRI. Si tratta pur sempre di un modo per iniziare ed è già una fortuna che si sia iniziato. Sarà bene che l'IRI estenda a tutte le altre aziende lo stesso criterio. Ma c'è da prevedere, senatore Cavalli, che se l'IRI facesse questo i nove decimi delle sue aziende dovrebbero automaticamente chiudere, con quali vertenze sindacali è facile prevedere.

Sappiamo che questi termini dovrebbero essere perentori in simili situazioni, ma non è mai stato possibile sapere con esattezza quale sia la reale situazione amministrativa della RAI-TV. Infiniti rilievi della Corte dei conti e inizi di procedure penali, come accennava dianzi il senatore Tedeschi, costituiscono però la riprova del fatto che questa gestione non è mai stata nè oculata nè prudente nè corretta. E non può essere considerato valido il riferimento all'articolo 21 della Costituzione, al quale si richiamano la Corte costituzionale e la relazione di maggioranza. Questo richiamo sarebbe stato valido se il monopolio televisivo fosse stato articolato in modo da consentire a tutte le parti politiche, almeno a quelle rappresentate in Parlamento, lo stesso trattamento di tempo e di spazio e se fosse stata consentita la presenza di altre stazioni televisive che fornissero quella ospitalità che manca alla televisione attuale, come avviene invece, ad esempio, negli Stati Uniti d'America, dove il concetto di democrazia consente espressioni di libertà e di critica politica spinte all'estremo limite e dove uno scandalo telefonico denunciato da un organo di stampa e ripreso poi da una delle tante stazioni televisive locali ha indotto un Congresso america-

no a costringere alle dimissioni un Presidente che pure aveva lavorato per la pace, per la distensione e per il disarmo. A questo mezzo essenziale per far pervenire la verità in tutte le case, a tutte le ore del giorno e della notte, con tutte le conseguenze che ciò implica, voi con questa legge avete messo il bavaglio.

La stessa Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radio-televisivi prevista dall'articolo 4 della legge ha compiti talmente complessi, delicati ed impegnativi che io mal mi adatto a credere che possa conciliare l'incarico di cui è investita con il mandato parlamentare al quale deve pure far fronte. Forse — non so se i miei colleghi di Gruppo siano dello stesso parere — sarebbe stato meglio giungere allo stesso risultato nominando con le stesse modalità elementi scelti al di fuori del Parlamento, facendo una scelta accurata tra tecnici, uomini di scienze e di cultura e non avvelenati quotidianamente dalla passione politica che non sempre consente di essere giusti, sereni, obiettivi e previdenti. Non c'è dubbio che una buona parte della Commissione parlamentare, almeno quegli elementi che faranno parte della maggioranza governativa, seguirà ad essere l'espressione diretta o indiretta del potere esecutivo, specie in un Parlamento dove tutte le decisioni si prendono al vertice dei partiti e vengono poi proiettate nelle Aule parlamentari.

Nell'elezione dei comitati regionali da parte di ogni consiglio regionale è motivo di chiarezza, semmai di confusione se non di arbitrio e di discriminazione, poichè la legge precisa che il comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali secondo le norme della Commissione parlamentare. Essendo difformi certamente le richieste, le pretese e i programmi regionali, la Commissione parlamentare finirà con l'avere compiti assai superiori alle sue possibilità di tempo e capacità di selezione organizzativa.

Non è di facile interpretazione e regolamentazione l'articolo 7 dove è prevista la concessione, per apposite trasmissioni, di tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al tre per cento di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per

quella regionale, ai partiti, ai gruppi rappresentati in Parlamento, eccetera che ne facciano richiesta.

Come, da chi, con quali criteri e con quali orari saranno distribuiti questi tempi che vogliamo definire liberali o liberalizzati? Altra incognita rappresenta il lavoro che dovrà svolgere la Sottocommissione permanente per quanto riguarda l'ammissione dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito alla istituenda tribuna stampa. Tante testate hanno cambiato in questi ultimi tempi proprietà, tanti giornali in questi tempi hanno mutato indirizzo politico, ma presso a poco tutti si sono inseriti direttamente o indirettamente nell'alveo governativo o paragonativo. Troppi giornali che apparivano indipendenti stanno gradualmente, per non scandalizzare i proprio elettori, cambiando indirizzo politico in un modo che lascia sempre meno credere nella libertà di stampa. Anche la massa di questi giornali andrà ad ingrossare nell'apposita tribuna la fila degli esaltatori del profilato futuro regime. Detti giornali sono in prevalenza di gruppi economici e finanziari che tendono solo ad avere assicurati appoggi governativi e i cui proprietari probabilmente hanno già provveduto ad assicurarsi fuori frontiera l'avvenire, qualsiasi cataclisma economico politico o sociale avvenga nel nostro paese.

Anche questa tribuna stampa sarà quindi espressione in prevalenza di affaristi governativi che contribuiranno anche loro ad addomesticare la verità, a scolorire scandali ed avvenimenti vari. Sarà questo un mezzo ulteriore per stringere lentamente il nodo scorsoio al collo della verità; altro che assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali.

Non accennerò che brevemente alla pluralità di istituendi giornali radio-TV. Essendo per il momento — c'è da immaginare che il momento durerà a lungo — disponibili due giornali per la TV e tre per la radio, è facile prevedere che saranno tra di loro accordabili nel dire a metà ciascuno l'intera fazione interpretazione della verità e, per quanto riguarda la radio, la verità addomesticata la diranno sì e no un terzo per ciascuno.

Se dovessi interpretare uno per uno e commentare i singoli articoli della legge, ci vorrebbero molte ore. L'unica innovazione sostanziale è quella prevista — ma prevista male — nell'articolo 20 della legge per quanto riguarda le rettifiche delle notizie inesatte o ambigue per incompletezza. Dice però la legge che la richiesta deve essere fatta per iscritto e deve contenere altresì la « motivazione », termine equivoco che può giustificare arbitri, ritardi, lungaggini, non essendo previsto il tempo in cui la rettifica deve essere trasmessa. Un dato è certo: 11.590 personaggi comprendono l'organico di questo colossale monopolio destinato, per ragioni facilmente intuibili, come diceva dianzi il senatore Tedeschi, a dilatarsi ancora, oltre i 20.000 collaboratori esterni che non si capisce bene cosa fanno ma che pesano certamente sul bilancio della RAI-TV per decine di miliardi l'anno. Ebbene quanti sono quelli che effettivamente prestano servizio, quanti sono i beneficiari che ricevono compensi, onorari, sedicenti collaborazioni e che sono i veri beneficiari del regime a mezzadria nessuno è mai riuscito a saperlo. Una caterva di dirigenti (281); ben 740 giornalisti comprendono la redazione che quotidianamente ci fornisce le notizie che siamo costretti a ricevere nelle nostre case. Sono molti, troppi e di più diverranno con la scusa della pluralità dei giornali, con la moltiplicazioni delle menzogne, con la falsificazione della storia, degli avvenimenti politici, con le rievocazioni del passato spesso integralmente falsate e ripetute sino alla nausea. Rimane *turris eburnea* intangibile, intoccabile la SIPRA, con i suoi oltre 1.000 dipendenti a drenare pubblicità, riscuotere miliardi da riversare poi ai giornali di alcuni partiti politici ai quali viene così garantita la sopravvivenza. Quali essi siano basta andare in sala stampa per vedere chi sono i veri detentori di questa pubblicità.

Ai governi tutto ciò interessa poco e purtroppo la poca stampa libera che è ormai rimasta a contendersi i lettori italiani langue nell'attesa di provvidenze governative tante volte annunziate ma che non vedranno mai la luce: meno giornali liberi sopravvivono, meno critiche subiscono i governi. Ai governi in genere basta la RAI-TV a magnificarne le vir-

tù, a esaltarne i risultati, ad ammansire l'opinione pubblica, a rassegnarsi ai difficili tempi attuali e ad illuderla che l'avvenire possa diventare tranquillo e sereno in tutti i settori, da quello dell'economia dissestata a quello dell'ordine pubblico, alla cessazione di scandali sino ad oggi subiti, agli scandali insabbiati.

L'articolo 22 della legge dovrebbe porre dei limiti ai messaggi pubblicitari secondo norme che la Commissione parlamentare dovrebbe stabilire. Difficile, anzi impossibile, stabilire e controllare — se non ai tecnici stessi dell'azienda monopolistica — i tempi utilizzati a questo scopo e interesse molto relativo hanno poi questi stessi tecnici, e forse ne hanno ancora meno i membri della Commissione, in cui la maggioranza è espressione dell'esecutivo. Al Governo interessa la poca stampa libera che è sopravvissuta in questi ultimi anni; non interessa ad Agnelli il volume pubblicitario della « Stampa », nè il bilancio del suo giornale, nè a Cefis quello del « Giornale Nuovo » di Milano e di altre testate nelle quali si è direttamente o indirettamente inserito e di altri giornali nei quali si prepara ad inserirsi: nè a Girotti quello del « Giorno » di Milano; nè tanto meno a Rovelli quello del gruppo di giornali di Cagliari, di Roma e di Calabria. Interessa sostenere qualsiasi Governo che sia provvido di favori e di indulgenze verso i loro complessi industriali e ne favorisca bilanci soddisfacenti e non parlo di quasi tutti gli altri giornali amministrati da altri gruppi economici, la cui stampa ha una sola funzione: quella della pressione sul Governo, indifferenti anche quando i bilanci dei giornali stessi che li servono sono passivi.

Molto ci sarebbe da dire, onorevole Ministro, sugli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo. La legge, con l'articolo 25, fa in modo che gli stessi non possono nascere perchè viene loro riservata un'area di diffusione assolutamente insufficiente e limitata ad una popolazione non superiore a 150.000 abitanti. Soprattutto nell'Italia meridionale 150.000 abitanti non possono evidentemente rappresentare 40.000 utenti, perchè ogni utenza è chiaro che va a servire una famiglia e non un singolo abitante. È questo un piccolo trucco, un espediente quasi da prestigiatore

e che stranamente nessuno ha rilevato. Installazioni, quindi, il cui costo non potrebbe essere assolutamente coperto dagli introiti, difficili nelle provincie del Nord ad alto reddito, tassativamente impossibili nell'Italia meridionale dove i redditi sono assai inferiori.

Ma indipendentemente da questa norma, tutte le successive che si riferiscono a tale tipo di diffusione sono estremamente complicate, vessatorie ed affidate all'arbitrio ed alla discriminazione di chi deve concedere le autorizzazioni stesse. È contemplato perfino, onorevole Ministro, l'assurdo che l'autorizzazione decade in caso di morte del titolare, per cui non è ammessa in questo caso neppure la legittima successione. Nè vale soffermarsi ulteriormente sul resto della legge, la quale, ripeto, riconferma un monopolio che non tiene conto dei legittimi interessi delle minoranze.

Anche l'ultima legge che avete fatto approvare ieri l'altro per quanto si riferisce alle elezioni contempla restrizioni nei tempi di durata della campagna elettorale e della possibilità delle varie forme di reclamizzazione delle diverse liste dei candidati e rivaluta sempre di più la funzione della RAI-TV, funzione che dovrebbe tener presente i diritti di tutti i cittadini ponendoli sullo stesso piano nel dare e nel trasmettere notizie.

Con questa legge avete accentrato ancora di più nelle vostre mani i mezzi per influenzare l'opinione pubblica. Saremo forse noi, la nostra parte politica a subirne una parte del danno e certamente il peso. Oggi tocca a noi, domani quando, passata l'euforia degli avvenimenti portoghesi e della marea dei sud-vietnamiti che fuggono di fronte all'invasione dei comunisti, si verificherà, come purtroppo è temibile per la vostra cedenza, il compromesso storico, ne subirete voi in pieno le conseguenze e non sarete più nelle condizioni di salvarvi. Questo è anche il motivo per cui voteremo contro. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Premoli. Ne ha facoltà.

P R E M O L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in una

delle più tormentate stagioni della nostra vita nazionale sia sotto il profilo politico che sotto il profilo economico, nella fase di più acuta e grave crisi della Repubblica, c'era da temere che, da qualche parte, si tentasse di dare il colpo di grazia alla gracile democrazia italiana, ponendo in essere atti e provvedimenti intesi a conculcare le libertà conquistate a prezzo di lutti e di sacrifici, con una sanguinosa e gloriosa lotta di liberazione.

È quanto si è puntualmente verificato con l'emanazione di ben due successivi decreti-legge per la riforma della radiotelevisione, decreti che se non avessero incontrato, in Parlamento e nel paese, la ferma, strenua opposizione anche della nostra parte politica sarebbero diventati (non importa se il primo o il secondo, essendo ambedue, a nostro avviso, antidemocratici e illiberali) legge dello Stato e avrebbero già sanzionato la fine della libertà di informazione, facendoci precipitare in un nuovo oscurantismo politico-culturale: una vicenda di sostanziale malcostume portata pervicacemente avanti con ritmi e cadenze di farsa.

Tutti ricordano le estenuanti riunioni degli esperti dei partiti di maggioranza, di quegli esperti di cui spiritosamente Andreotti diceva: « fossero, almeno, dei competenti ». Tutti ricordano che quelle riunioni si concludevano, a notte inoltrata, con dichiarazioni trionfistiche e che riprendevano l'indomani nel più totale disaccordo. Tutti ricordano la vicenda di un decreto mandato alla firma del Capo dello Stato con alcune norme in bianco, per l'incapacità del centro-sinistra di trovare su di esse punti di convergenza e il conseguente rinvio di tale decreto da parte del Quirinale al Governo, con l'implicito monito a comportarsi più seriamente. Tutti ricordano, infine, il grottesco di un inedito voto di fiducia chiesto, non già per approvare, ma per ritirare un provvedimento che, comunque, non sarebbe mai passato.

Questi precedenti, questa collezione di insuccessi e di brutte figure avrebbero dovuto suggerire alla maggioranza governativa una maggiore prudenza. Dobbiamo rilevare, invece, che se essa c'è stata si è manifestata con tanta timidezza da essere appena avvertita.

Certo è cambiato l'atto legislativo. Ora si è fatto ricorso al disegno di legge, come aveva suggerito l'onorevole Malagodi fin dall'inizio di questa amara vicenda parlamentare. Ma la sostanza del provvedimento è rimasta deludentemente, salvo ritocchi e modifiche insignificanti, quella di sempre. Com'è possibile, mi chiedo, che uomini in buona fede possano perseverare nella pubblica difesa di una riforma sostanzialmente liberticida, pur riprovata e condannata da ciascuno di essi nell'intimo della propria coscienza?

Il fatto che il Governo abbia decretato la morte del decreto-bis non accredita forse l'indiscrezione, filtrata da palazzo Chigi, secondo la quale il presidente Moro, di fronte alla prima stesura del decreto, avrebbe detto: « diamolo per approvato perchè se esaminiamo i singoli articoli non se ne salva nemmeno uno ». E un deputato della maggioranza, esperto di problemi radiotelevisivi, e proprio per questo mai convocato in nemmeno uno dei numerosi vertici tenuti sull'argomento, non ha forse esplicitamente dichiarato che questo disegno di legge non garantisce nè giustizia, nè libertà? E sorpreso ad applaudire l'intervento, ovviamente contrario, di un collega di partito non si è forse giustificato dicendo che l'applauso significa anche ammirazione, ma non necessariamente consenso? E allora perchè tanto accanimento per fare approvare rapidamente una cattiva legge? Per paura? Per mancanza di vigore morale o, semplicemente, per rassegnazione e per stanchezza?

Questa, onorevoli colleghi, non è la riforma dei partiti democratici: è una riforma studiata e messa a punto negli uffici di via delle Botteghe Oscure, elaborata da giuristi che in quegli uffici ricevono quotidiane direttive ed orientamenti e offerta, su un piatto d'argento, al Partito socialista nel nome dei comuni ideali di solidarietà di classe. Il Partito socialista ha recepito questa riforma, ne ha esasperato, con il massimalismo che gli è congeniale, alcuni aspetti, se ne è fatto mediatore nei confronti del Governo, dando il via non si sa con quanta consapevolezza alla prima condizionante sperimentazione su scala nazionale del compromesso storico via cavo; un compromesso come si vede sempre vivo,

malgrado le ufficiali ripulse e gli autorevoli dinieghi espressi con particolare sottolineatura dopo l'episodio portoghese.

La prova che le mie argomentazioni non sono il frutto di un punto di vista personale è fornita prima di tutto dall'assenza totale dei comunisti in quest'Aula, davanti a una riforma così qualificante per la vita di una autentica democrazia; e in secondo luogo è fornita dallo stesso organo ufficiale del Partito comunista che il 29 marzo 1974 scriveva: « Questa proposta di legge recepisce in larga misura i documenti del gruppo di lavoro radiotelevisivo della direzione del Partito comunista ».

Il senatore Valori, d'altro canto su « L'Unità » del 2 dicembre conferiva addirittura un encomio ai partiti del centro-sinistra per avere quasi copiato il testo del documento comunista. D'altra parte, le stesse motivazioni con cui i comunisti hanno chiarito la loro recente astensione alle Camere, su questo disegno di legge, son talmente eloquenti da non aver bisogno di ulteriore commento. La riforma della RAI, così come è stata concepita, chiama in causa l'insensibilità ed il pressapochismo della classe politica; è, infatti, un mostro giuridico-amministrativo di certa incostituzionalità. Nel proclamare l'intento di conformarsi alla sentenza della Corte costituzionale, i partiti proponenti hanno, infatti, ricercato più la copertura a nuovi sistemi di lottizzazione che non lo stimolo a porre in essere un servizio indipendente ed obiettivo. Il rilievo non è mio, è di un illustre costituzionalista, l'ex presidente della Corte costituzionale, professor Sandulli, che ci ricorda, se mai lo avessimo dimenticato, come la Costituzione assicuri a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero « con qualunque mezzo ».

Se il legislatore può affidare allo Stato i servizi preposti alla diffusione del pensiero, deve farlo solo quando ciò appaia indispensabile per assicurare a tutti più libertà di quanta ne consentirebbe il mantenimento di quei servizi in mani private. L'utilizzazione dello strumento del monopolio pubblico viene, invece, distorta, quando la gestione del servizio di Stato sia abbandonata ad una o più parti politiche, sociali ed economiche. Di

qui la necessità che la gestione del monopolio statale della radiotelevisione italiana (se monopolio deve essere e, l'ho già detto, non ne siamo affatto convinti) venga affidata ad un organismo indipendente, al di fuori e al di sopra delle parti. L'imparzialità e l'obiettività, come non possono essere garantite da un organismo che faccia capo al Governo, così non potevano esserlo da un organismo che dipendeva dalle Camere (e quindi dai partiti), dal Governo (e quindi dai partiti), dalle regioni (e quindi dai partiti), dai sindacati (e quindi da alcuni partiti). Per questo noi nell'altra Camera, come in questa, ci siamo fermamente opposti all'istituzione del comitato nazionale previsto da un precedente decreto-legge. E la maggioranza, che pure aveva presentato tale comitato come l'organo qualificante della riforma, ha dovuto fare marcia indietro e sopprimerlo.

Ma con il disegno di legge che qui discutiamo chi assicura l'obiettività e l'imparzialità delle trasmissioni? La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, un organismo anch'esso espressione dei partiti.

Ora delle due l'una: o in tale commissione vi è una maggioranza forte ed omogenea, e allora sarà questa maggioranza (e quindi alcuni partiti soltanto, quelli di Governo), a dare le direttive alla RAI, e saranno ovviamente direttive di parte, proprio come avviene oggi; oppure nella Commissione la maggioranza è debole, e, in questo caso, non si avranno direttive ma risse, la conduzione dell'ente sarà paralizzata, il consiglio d'amministrazione, anch'esso espressione di partiti e di parte, o non saprà come comportarsi e si troverà, quindi, esposto ai colpi di mano delle sue componenti più forti e più agguerrite, o agirà autonomamente, approfittando dei vuoti di potere, senza dare garanzie a nessuno.

Sottratta quindi autoritariamente a tutti (e qui torno a citare Sandulli), la libertà di manifestare il proprio pensiero per mezzo della radio e della televisione (una libertà che la Costituzione riconosce anche a chi non fa politica) viene attribuita ad alcuni soltanto. Ma, onorevoli colleghi, una somma di parzialità non fa l'imparzialità, come l'imparzia-

lità non può confondersi con la parzialità dei più forti.

Trasformare poi il monopolio in duopolio, spartire l'unico feudo per accontentare più di un partito è un atto mistificatorio. Lo stesso diritto di accesso alla radiotelevisione rischia di essere insoddisfatto. L'organo competente a soddisfarlo è la Sottocommissione parlamentare permanente di cui all'articolo 6, ma contro le decisioni di tale Commissione è ammesso il ricorso non già ad un giudice, ma alla Commissione parlamentare in seduta plenaria che non potrà, ovviamente, sconfessare una parte dei suoi membri e le cui pronunce sono inappellabili.

Ma le forzature più evidenti del testo costituzionale si riscontrano nel campo delle TV via cavo e dei ripetitori di trasmissioni straniere, con limitazioni assurde quali per le prime il divieto di servire più di 40.000 utenze (è stato ricordato poco fa da altri colleghi) e per i secondi l'obbligo di eliminare ogni forma di pubblicità. Le TV libere vengono quindi iugulate, messe in condizioni di non nuocere (i risultati si stanno già vedendo) e la sentenza della Corte costituzionale, presa a pretesto per attuare la riforma, viene completamente vanificata.

È, inoltre, illegittima la devoluzione alle regioni del potere di autorizzare la diffusione dei programmi via cavo. Fra le materie di spettanza delle regioni elencate tassativamente nell'articolo 117 della nostra Costituzione non si parla di tale potere. L'abdicazione da parte dello Stato in favore delle regioni delle proprie potestà di intervento in materia di libertà fondamentali dei cittadini mette questi ultimi in balia del potere locale, proprio in ordine all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.

Suggestiva è l'immagine fornita a tale proposito (lo cito una volta ancora, ma il personaggio merita queste ripetute citazioni) dal professor Sandulli, il quale scriveva che « al cancro della lottizzazione di Stato si aggiunge così il cancro delle lottizzazioni territoriali degli interventi sulle televisioni private, stupenda conseguenza di una riforma studiata nell'intento di farci sentire più liberi ».

Sgombrato il campo dall'equivoco di una riforma voluta per rispettare il testo della

Corte costituzionale, vediamo ora come dovrà essere secondo gli illustri legislatori la nuova radiotelevisione: una azienda IRI come prima, ma a totale partecipazione statale. Ciò significa che anche quell'1,98 per cento di azionariato privato che c'era nella radiotelevisione italiana sarà espropriato, con tanti saluti alla formula IRI sorta per consentire all'ente di Stato di contare sull'apporto tonificante e vivificante del capitale privato. Ciò significa, altresì, che sui bilanci della RAI non vi sarà più alcun controllo da parte dei privati cittadini. Quanto al controllo pubblico, la formula di società per azioni consente di eluderlo, come tutti sanno, senza conseguenze, come si è visto, d'altro canto, in tutti questi anni.

A questo punto, se io possedessi titoli IRI o ENI o di altre *holding* statali, vi assicuro che mi affretterei a venderli perchè le possibilità di esproprio, dopo questo brutale precedente, incombono sul capo degli azionisti come spade di Damocle. Ma vi è di più. Per i riformatori la RAI deve essere un'azienda IRI, mentre l'IRI non vuole la RAI fra le proprie consociate. L'ha detto *apertis verbis* il professor Petrilli, affermando altresì di valutare in modo nettamente negativo il progetto di riforma della RAI-TV italiana. Questo progetto, infatti, affida all'IRI il controllo delle concessorie, ma l'istituto non avrà alcun pratico potere d'intervento, in quanto potrà disporre soltanto di sei consiglieri di amministrazione su 16, e per di più l'IRI sa bene che questi suoi sei consiglieri non potrà neppure nominarli autonomamente. Per il resto i 49 articoli del disegno di legge si risolvono sostanzialmente in tre statuizioni fondamentali: primo, istituzionalizzazione, con legge dello Stato, della lottizzazione della RAI tra i quattro partiti di centro-sinistra e il partito comunista; secondo, istituzionalizzazione della cronica disorganizzazione dell'ente, della cattiva amministrazione, della confusione dei poteri con la creazione di strutture complesse e pleotoriche e di impossibile funzionamento; terzo, creazione delle condizioni per aumentare a dismisura il numero dei dirigenti, dei giornalisti, del personale della società, per sistemare politici, più o meno trombati, su poltrone indubbiamente ben remunerate e, infine,

per rendere insanabile il dissesto aziendale, malgrado il recente gravoso aumento del canone.

Esaminiamo brevemente, onorevoli colleghi, questi tre punti. Primo, istituzionalizzazione delle lottizzazioni. È previsto da un protocollo aggiuntivo, redatto fin dal 29 aprile dell'anno scorso, e la cui esistenza non è stata mai smentita, che il presidente sarà un socialista, che il vice presidente sarà un social-democratico, che il direttore generale sarà un democristiano. Dei tre vice direttori generali, due saranno democristiani e uno sarà socialista; cariche di potere e di prestigio, avranno anche i repubblicani, stiano pure tranquilli, non la prevista presidenza del comitato nazionale ora soppresso, ma certo posizioni di equivalente importanza, mentre i comunisti saranno — *ope legis* — catapultati nella stanza dei bottoni ed occuperanno poltrone anch'esse ben remunerate, nel consiglio di amministrazione, forse anche nel collegio sindacale, nei comitati regionali e, certamente, nelle strutture portanti della programmazione.

C A V A L L I . Cos'è, uno scandalo questo? Se è uno scandalo per la destra, va bene per noi.

P R E M O L I . È uno scandalo la lottizzazione alla quale anche voi contribuite.

C A V A L L I . Non è vero. Questa è una calunnia che dovete dimostrare. Fate il processo alle intenzioni. (*Richiami del Presidente*).

P R E M O L I . Se fosse stato attento, avrebbe recepito la dimostrazione; ho citato atti e dati precisi.

La loro presenza sarà massiccia e condizionale, in quanto entreranno negli organi sociali, come rappresentanti del partito e delle regioni. Per questo si dichiarano tanto soddisfatti della riforma e sono pronti a battere moneta falsa, perchè essa venga rapidamente approvata.

C A V A L L I . Voi battete moneta falsa!

P R E M O L I . Ora, la rapidità è un dato positivo per giungere a certi risultati, sempre che di essa non ci si serva per soffocare i diritti delle minoranze. Invece, l'aver fissato questo dibattito, inopinatamente, ieri per oggi, senza dare ai parlamentari nemmeno il tempo di approfondire l'argomento e di preparare i nostri interventi, non fuga certo il sospetto che qualcuno voglia strozzare la discussione, per evitare che il testo possa essere, in qualche modo, emendato e migliorato. E questa procedura, applicata alla discussione di uno strumento legislativo, la cui approvazione non è vincolata a termini precisi, è inqualificabile. Un disegno di legge è stato trasformato di fatto in un decreto-legge, il terzo della serie! Con gli stessi sistemi voi governerete la RAI, e il buongiorno si vede dal mattino.

Ma torniamo alla lottizzazione della RAI. Nel consiglio di amministrazione dieci membri sono eletti dalla Commissione parlamentare con la maggioranza di tre quinti dei componenti, dei quali quattro scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali. Ma simile maggioranza di tre quinti, come è ovvio, non può essere garantita che dal Partito comunista che viene, così, ad essere l'interlocutore blandito e privilegiato.

Perfino nel collegio sindacale, organo squisitamente tecnico e di controllo, due componenti effettivi e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare, con la solita maggioranza dei tre quindi dei suoi componenti.

Quanto alle strutture organizzative dell'azienda, l'ideazione e la realizzazione dei programmi televisivi e radiofonici — spettacolo drammatico, varietà, musica, programmi culturali — verranno affidate a direzioni di rete, una per ciascun canale radiofonico e televisivo. Ogni direzione di rete, con il rango di direzione centrale, avrà una sua distinta assegnazione di personale organizzativo e amministrativo; sarà formata non più dagli attuali servizi, ma da strutture di organizzazione e disporrà di un prestabilito numero di collocazione oraria e di mezzi tecnici autonomi.

In sostanza, le attuali tre direzioni centrali programmi (televisione, radio e culturali) ce-

deranno il posto a cinque direzioni centrali di rete che, con l'istituzione del terzo canale, diventeranno poi sei. Inoltre, viene istituito il dipartimento radiotelevisivo delle trasmissioni scolastiche che porterà a sette il numero delle direzioni centrali programmi. Questo dipartimento — sia detto per inciso — è stato voluto da uno degli esperti, un condirettore centrale della RAI, che ha in tal modo riformato anche il proprio grado aziendale e, conseguentemente, l'ufficio e la poltrona a lui assegnati.

Le informazioni giornalistiche (notiziari, quotidiani, periodici, servizi speciali, rubriche, dibattiti, incontri, tavole rotonde, eccetera) saranno fornite alla televisione da due distinti corpi redazionali, uno per ciascun canale, e alla radio da tre diverse organizzazioni giornalistiche, una per il programma nazionale, una per il secondo e una per il terzo programma.

Ciascuna di queste strutture farà capo ad un direttore di testata con il rango di direttore centrale e sarà rifornita da informazioni politiche, economiche, sociali, culturali e sportive da personale giornalistico rigorosamente autonomo e separato sia al centro che presso le sedi periferiche ed all'estero.

Una direzione centrale, anch'essa autonoma e separata, curerà la realizzazione dei servizi e dei notiziari informativi per l'estero. Direzioni centrali diverranno ovviamente le attuali direzioni di tribuna politica e dei servizi parlamentari. In totale, dunque, vi saranno otto direttori centrali (nove in futuro, con la istituzione del terzo canale), che prenderanno il posto dell'attuale unico direttore centrale dei servizi giornalistici radiofonici, televisivi e per l'estero. Servizi comuni di natura gestionale saranno forniti dalle cinque direzioni centrali di supporto: amministrativa, tecnica, del personale, degli affari generali, della segreteria centrale.

Le direzioni centrali operative di supporto passeranno quindi, nel complesso, da nove ad almeno venti, e non è detto che non abbiano ad aumentare. Le direzioni di rete e di servizi giornalistici si avvarranno, per la ideazione e realizzazione dei programmi, dei centri di produzione esistenti potenziandone le strutture e le autonomie decisionali nel qua-

dro di un decentramento che dovrà ulteriormente svilupparsi in armonia con le nuove realtà regionali. A questo scopo, anzi, dovrà essere avviato a rapida realizzazione un decentramento ideativo e produttivo che potenzi e sviluppi tutte le strutture periferiche, in modo da realizzare progressivamente altri centri di produzione in tutte le regioni d'Italia.

Onorevole Ministro, di questa faraonica organizzazione, a parte la proliferazione delle cariche direttive, ciò che più lascia attoniti è l'idea delle redazioni e delle reti autonome e separate per ciascun canale radiofonico e televisivo. Ciò significa, in parole povere, che vi saranno da assumere giornalisti, funzionari, operatori, tecnici, autisti, elettricisti, dattilografe in numero talmente elevato da raddoppiare, nella più rosea delle ipotesi, gli attuali organici delle direzioni operative. E come i direttori di rete e di testata ed i responsabili delle strutture ideative ed operative verranno nominati in base alla loro collocazione politica, così politici saranno i criteri per l'assunzione del personale, per le promozioni, per gli aumenti di merito e così via. Chi, conoscendo uomini e cose della RAI, si ponga, con attenzione, ad analizzare i commi dell'articolo 13 del decreto, potrà scrivere, senza tema di smentita, in calce a ciascuno di essi, il nome delle persone preposte ai vari settori di attività aziendale.

Nè vale ad assicurare la libertà di informazione e l'apertura al pluralismo il fatto che reti e radio-telegiornali vengono appaltati, da un lato alla Democrazia cristiana e dall'altro ai laici. Avremo, semplicemente, su una rete più edizioni di lusso a grande tiratura del «Popolo» e, sull'altra, più edizioni nazionali e regionali dell'«Avanti», con una spruzzatina di «Voce Repubblicana», un po' di «Umanità» e con notevoli tendenze a propensioni all'«Unità». Televedremo forse la lotta senza esclusioni di colpi di due conformismi, di due strumenti di potere e di propaganda nelle mani di democristiani e di pseudo marxisti perchè, come ha dimostrato il professor Lucio Colletti, in una polemica recentissima — edizioni Laterza — anche molti comunisti non conoscono Marx o l'hanno falsato.

Non avremo, comunque, mai l'auspicata libertà di informazione e quella obiettività nelle notizie e nei commenti che dovrebbero giustificare, almeno secondo i riformatori, la conservazione del monopolio di Stato. Poi, le 6 o 7 testate saranno protese nella gara di scavalcarsi a vicenda, creando disorientamento nell'opinione pubblica che vedrà, nel più grande strumento di comunicazione di massa, una specie di torre di Babele del XX secolo.

In secondo luogo, si avrà l'istituzionalizzazione della disorganizzazione dell'ente, della cattiva amministrazione e della confusione dei poteri. È evidente come tante direzioni non potranno che aumentare disordine, specie se agiranno in condizioni di indipendenza assoluta l'una dall'altra a compartimenti stagni. Pensate solo alle possibilità che la nuova organizzazione offrirà a due o più direzioni di realizzare gli stessi programmi, l'una all'insaputa dell'altra, di inviare nello stesso luogo, per effettuare riprese filmate di uno stesso avvenimento, 5 o 6 *troupes* di personale. D'altra parte, chi sarà in grado di coordinare le attività dei singoli direttori quando questi ricevono dall'esterno le direttive operative e all'esterno, pena la sostituzione, devono rendere conto delle loro attività? Chi sarà responsabile delle spese in una situazione in cui ogni redazione, ogni struttura cercherà di suolassare le redazioni e le strutture rivali, realizzando servizi più costosi e più *kolossal*?

Pensiamo solo agli uffici di corrispondenza dall'estero. Come verranno organizzati? Attualmente, i corrispondenti alimentano di notizie indifferentemente i giornali radio e i telegiornali di tutti i canali, con evidenti inconvenienti, certo. Per esempio, durante le elezioni presidenziali francesi tutti gli italiani radioascoltatori e telespettatori, di qualunque canale, erano convinti, sentendo i commenti dell'unico corrispondente da Parigi, il socialista Bonetti, che Mitterrand avesse già vinto la sua battaglia prima ancora di combatterla; per cui l'Italia radiotelevisiva è rimasta stupita quando le si è annunciato, con evidente disappunto del famigerato giornalista, la vittoria di Giscard d'Estaing. Questi inconvenienti, facilmente ovviabili destinan-

do a certi posti uomini più sereni ed equilibrati, giustificano forse la nomina di 5 o 6 corrispondenti che ci delizieranno, ciascuno da un canale diverso, propinandoci però tutti quanti una verità partigiana, cioè quella del loro partito? Badate, onorevoli colleghi, che i giornalisti all'estero godono di stipendi che si aggirano sui 25-30 milioni l'anno. Essi, per di più, secondo la nuova organizzazione, dovrebbero essere serviti da nuclei operativi autonomi e separati e quindi essere ospitati non più in appartamenti, ma in vere e proprie sedi. Quanto verrà a costare, allora, un ufficio di corrispondenza? Miliardi.

Anche i contratti con le agenzie di informazione dovranno essere rinnovati su diverse basi economiche, in considerazione del fatto che i servizi dovranno essere forniti non più ad una, ma a 6, a 7 testate autonome e indipendenti e il canone di questi contratti viene corrisposto in valuta estera.

Il discorso dell'aumento degli oneri da contratto vale anche in altri casi: basti pensare al contratto con la Lega-calcio. Oggi si paga quasi mezzo miliardo di lire alla Lega-calcio per trasmettere in televisione le telecronache degli incontri di calcio e alla radio « Tutto il calcio minuto per minuto ». Quanto si pagherà domani, quando le telecronache registrate verranno trasmesse su due o tre canali della televisione e « Tutto il calcio minuto per minuto » o altre trasmissioni del genere sui tre canali della radio?

N E N C I O N I . È l'unico caso in cui diranno la verità perchè non possono mutare i risultati delle partite di calcio!

P R E M O L I . Ebbene, costeranno quattro o cinque volte di più. E veniamo alla confusione dei poteri. Lasciando da parte il collegio sindacale, la RAI-TV sarà guidata da 56 persone e cioè da 40 parlamentari con compiti di direttiva, di vigilanza e di controllo, e da 16 membri del consiglio di amministrazione, con il compito di portare il carro là dove vogliono i padroni. Tutto questo mentre le responsabilità continueranno a gravare, per legge, sugli amministratori, sui sindaci e sull'azionista IRI. È questa una vera mostruosità cui il Parlamento non può, a nostro giudizio, restare insensibile.

Si tenga conto che l'IRI, come tutti gli enti di gestione, deve, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 1584 del 24 dicembre 1956, operare seguendo criteri di economicità. Come si possa raggiungere questo scopo con una legge che lega le mani a chi deve gestire, è veramente un mistero.

Altra disposizione assurda, fonte di confusione è rappresentata dall'articolo 10, per il quale il Presidente esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale al fine del raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare. Ne deriva che vi è un consiglio d'amministrazione che deve gestire senza potere, in quanto gli stessi sono attribuiti al presidente che del consiglio non è che uno dei membri. Ma non basta, in quanto dello svolgimento del servizio televisivo nei confronti del consiglio d'amministrazione, in attuazione delle deliberazioni del consiglio stesso secondo gli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare, è responsabile, per l'articolo 11, il direttore generale.

La norma più esilarante è però quella — che risulta, secondo le voci che circolano, voluta dall'onorevole La Malfa — che prevede l'automatica decadenza dell'intero consiglio d'amministrazione e del direttore generale nel caso che il totale delle spese superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste (insisto sul « previste ») con l'obbligo, quindi, per i sindaci di riferirne immediatamente alla Commissione parlamentare. L'azionista IRI deve quindi assistere impotente alla decadenza dell'intero consiglio qualora, con o senza una colpa, le uscite superino le entrate previste del 10 per cento.

Ma questa norma (che ci fa chiedere se l'ha redatta chi ha, come l'onorevole La Malfa ha senza dubbio, conoscenza dell'economia e più precisamente dei bilanci di una società) è anche patetica e pericolosa. Patetica perchè si può non superare il limite del 10 per cento bloccando la produzione, replicando — proprio come avviene ora — vecchi programmi, rendendo flessibili, per usare un termine caro al Presidente del Consiglio, gli stanziamenti di somme per ammortamenti, aumentando surrettiziamente tempi e tariffe.

fe della pubblicità e così via. Insomma alterare, modificare, ritoccare bilanci di 300-400 miliardi, nascondendo sapientemente parte delle perdite, non è, per qualsiasi ragioniere, un'operazione di difficile attuazione; ma è anche una norma pericolosa e potenzialmente ricattatoria, per il fatto che essa consente agli uomini di partito, annidati alla RAI in posti decisionali o di grande responsabilità operativa, di spendere e spandere, specie negli ultimi mesi dell'esercizio finanziario, facendo saltare i bilanci proprio quando la amministrazione non è più in grado, per mancanza di tempo, di recuperare le maggiori spese e costringendo così alle dimissioni un direttore generale diventato scomodo e sgradito, nonché l'intero consiglio di amministrazione, con buona pace dell'IRI.

L'assemblea degli azionisti viene quindi ridotta ad un coro di voci *clamantes in deserto* o, più realisticamente, ad un coro a bocca chiusa. Da notare poi che in base all'articolo 8 il consiglio di amministrazione provvede alle assunzioni, alle promozioni, ai trasferimenti del personale con qualifica di dirigente, mentre evidentemente, nel silenzio della legge, e assai spesso i silenzi sono molto più eloquenti delle statuizioni alle promozioni, ai trasferimenti dei giornalisti provvedono direttamente — mi dispiace — i *leaders* dei partiti che stanno nella stanza dei bottoni e probabilmente anche il *leader* del Partito comunista.

Questa splendida, funzionale organizzazione è stata possibile, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, grazie all'apporto qualificante e determinante del Partito repubblicano e del suo oculato *leader*, il quale poi non vuole l'introduzione della televisione a colori in Italia perchè privilegierebbe — l'ha scritto in questi giorni in una sconcertante intervista il giornalista Sensini — i consumi e favorirebbe le spese. È strano che noi si sia letta questa intervista dell'onorevole La Malfa, il quale si è dimenticato di avere pochi giorni or sono presieduto proprio lui a palazzo Chigi una riunione *ad hoc* cui partecipavano i ministri Orlando, Rumor, De Mita, Andreotti e Donat-Cattin, riunione che si concluse, d'altronde in ossequio alle norme di questa legge che stiamo votando, con l'im-

pegno dell'introduzione della televisione a colori entro l'anno.

V A L I T U T T I . È vero questo, onorevole Ministro?

O R L A N D O , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Questa riunione c'è stata, comunque risponderò quando sarà il mio turno.

P R E M O L I . A questo proposito è veramente opportuno che si parli chiaro. Nella intervista dell'onorevole La Malfa si smentiva che il Governo avesse avuto notizia di questa introduzione entro l'anno. L'onorevole La Malfa viceversa, senza la presenza dei tecnici, di fronte ai soli ministri che ho citato, aveva presieduto questa riunione nella quale si era stabilito che non prima di otto mesi, ma comunque entro l'anno l'introduzione della televisione a colori avrebbe avuto luogo e si sono aggiunti anche i tempi operativi, compreso il calendario del comitato tecnico scientifico, del CIPE e del Consiglio dei Ministri. Quindi è sorprendente che a un certo momento si legga sui giornali che un ministro smentisce praticamente se stesso. Era infatti lui stesso, l'onorevole La Malfa, che presiedeva la riunione.

Veniamo ora al terzo ed ultimo punto, cioè alla creazione delle condizioni per aumentare a dismisura il numero dei dirigenti, dei giornalisti e in genere del personale della società e per rendere insanabile il dissenso aziendale malgrado l'aumento del canone. Questo punto non è che la conseguenza di quanto esposto precedentemente. Qui mi limiterò a fornire delle cifre che sono più eloquenti delle mie parole e senza dubbio documentate o comunque documentabili. I direttori centrali passeranno da 8 a 20, i condirettori e vice direttori centrali diventeranno oltre 100, i dirigenti di più basso livello supereranno il numero di 500, i giornalisti passeranno dagli attuali 750 — molti dei quali, si dice, non sanno scrivere — a 1.200, il rimanente personale aumenterà di circa 2.500 unità. Il vice presidente della Radiotelevisione italiana, il socialdemocratico Italo De Feo, in una intervista all'« Europeo », ha parlato di oltre

1.200 nuove assunzioni, dicendo testualmente: « Io penso che la nuova massiccia immissione di personale richiesta dalla riforma significherà una maggiore mancanza » — sottolineo il sostantivo — « di autonomia, perchè si tratterà ancora una volta non di personale qualificato, ma di raccomandati, di funzionari di estrazione politica ». Fin qui le previsioni di De Feo. Ritengo più realistico valutare in 3 o 4 mila il numero delle persone da assumere, tenendo anche conto della demagogica necessità di potenziare i centri e le sedi. Indubbiamente, l'immissione sarà graduale, ma, ad operazione ultimata, l'organico della RAI sfiorerà 15 mila unità. Le conseguenze sul bilancio aziendale saranno, mi creda, onorevole Ministro, imprevedibili e, comunque, spaventose.

Nell'anno 1974 le entrate della RAI sono state di 210 miliardi e le uscite di 240 miliardi circa, con un deficit effettivo di 30 miliardi (per l'esattezza di 27 miliardi), coperto con artifici contabili. Ciò malgrado le continue repliche di programmi già trasmessi, le chiusure serali anticipate, la messa in onda di programmi commerciali di basso costo e di trasmissioni realizzate in esercizi precedenti. Cosa succederà dopo la riforma? Le entrate sono già state aumentate, con l'aumento del canone, di 60-70 miliardi e raggiungeranno, *rebus sic stantibus*, i 270-280 miliardi. E le uscite? Una stima prudentiale fa ascendere le uscite alla bella somma di 400 miliardi! A questa cifra si perviene semplicemente aggiungendo alle uscite di quest'anno i 150 miliardi previsti dal vice presidente De Feo, nella intervista citata, quale costo della riforma. Anche qui, tenuto conto di altri oneri nel frattempo sapraggiunti, quali i miglioramenti economici conseguenti ai rinnovi dei contratti per il personale della RAI in genere, per i dirigenti, per i giornalisti, gli oneri derivanti dall'unificazione del punto di contingenza e dalle spese per il colore che, volente o nolente l'onorevole La Malfa, dovrà pur essere introdotto, per tutti questi oneri consideriamo che le uscite dell'azienda dopo la riforma arriveranno a sfiorare i 500 miliardi.

A questo punto, onorevoli colleghi, è bene che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Sia detto a chiare lettere che questa

è una brutta riforma socialista, così come socialiste sono state tutte le altre brutte riforme che in questi tre lustri di centro-sinistra hanno distrutto, o quanto meno scardinato, il nostro sistema economico (e cito la nazionalizzazione delle imprese elettriche). È vero che la RAI-TV era da riformare, perchè sino ad oggi non ha assolto i propri compiti ed ha offerto più di una prova di non sapersi amministrare. Ma chi l'ha ridotta in una simile caotica situazione? Debbo dire che i responsabili dell'attuale gestione sono ancora una volta in prevalenza i socialisti. Certo, Bernabei ha avuto le sue colpe, e tante, ma non vi siete mai chiesti quando è cominciata la vera e propria degenerazione aziendale? È cominciata nel 1969, allorchè il vertice della società fu assunto da Paolicchi. Precedentemente, quando l'amministratore delegato era Marcello Rodinò, uomo di notevoli capacità imprenditoriali, Bernabei era stato posto in condizione quanto meno di non nuocere: non alzava, come si suol dire, paglia perchè Rodinò ne bloccava sistematicamente tutte le iniziative aziendali non ortodosse. Poi venne Granzotto, che riscattò una grigia conduzione aziendale costellata già di tanti piccoli cedimenti. Granzotto con un gesto di estrema dignità, in Italia abbastanza inconsueto, diede le dimissioni dalla carica quando si rese conto di non riuscire più a contrastare, nè a contenere l'attivismo bernabeiano. Con Paolicchi iniziò invece quel mercato delle vacche che tanto nocque alla RAI. Fu avviato il processo di lottizzazione del potere, tra democristiani e socialisti soprattutto, in base al principio del *do ut des*. Ma il vero responsabile della cattiva conduzione aziendale non poteva essere che Paolicchi perchè a lui, amministratore delegato, era affidata la conduzione della società per delega del consiglio di amministrazione. Il direttore generale era solo il primo dei dirigenti e poteva, anzi doveva essere controllato e ridimensionato.

Ottenute, grazie agli accordi Paolicchi-Bernabei, notevoli ed elevate posizioni di potere e di responsabilità all'interno dell'azienda, sorgeva per i socialisti l'esigenza di avere di più, ancora di più. Come? Il mutato clima politico non consentiva più l'appagamento

delle aspirazioni mediante trattative sotto banco. Ed ecco allora tirar fuori dal cappello del prestigiatore questa riforma, che si spera di far approvare col voto determinante, o quanto meno con l'astensione, che in pratica è la stessa cosa, del Partito comunista, il cui tornaconto è stato tenuto ampiamente presente, come ho prima detto, per concorde dichiarazione, d'altro canto, e dell'« Unità » e del senatore Valori.

Ma una riforma che porta a gestire l'informazione e la cultura attraverso un organo politico che procede con criteri politici a colpi di maggioranza è una riforma, a nostro giudizio, oltre che illiberale, immorale; tanto più immorale ed illiberale in quanto, come ha ben rilevato il collega Quilleri, che per noi ha parlato alla Camera, la sentenza della Corte costituzionale, che ha confermato la validità del monopolio, si è basata (lo si è detto anche stamane in quest'Aula) su un falso tecnico, su errate informazioni tecniche fornite dal Governo.

È questa una riforma che soffoca le piccole opposizioni, che trasferirà sugli schermi ed ai microfoni radiotelevisivi odi e passioni di carattere politico e sociale, che dividerà gli italiani ancor più di quanto non li abbia divisi l'attuale televisione di ispirazione governativa.

Onorevoli colleghi, quando i socialisti, 13 o 14 anni fa, decisero di diventare partito di Governo, il giornale del loro partito uscì con un titolo a tutta pagina che diceva: « Oggi siamo tutti più liberi ». Ebbene, se questa riforma passerà — come certo purtroppo passerà — col voto favorevole di quest'Assemblea, io mi auguro che domani i pochi giornali liberi, quelli cioè non sottoposti alla legge della giungla delle concentrazioni tecnocratiche, pubbliche o private che siano, abbiano il coraggio di commentare questa riforma così: in Italia la libertà di espressione è una libertà guidata. I popoli si educano alla democrazia con la democrazia, così come a nuotare si impara gettandosi in acqua. La libertà « guidata » non è che una satira della libertà, così come il teologo, per ripetere Kierkegaard, è la più grande satira dell'apostolo.

Il Partito liberale, votando contro questa legge lacunosa e contraddittoria, contro questa legge che è una parodia della libertà, esprime con la sua testimonianza, contro la legge del numero che è anche la legge del gregge, i valori di libertà del nostro popolo, valori che nè la dittatura travolta dalle macerie di una guerra perduta, nè la democrazia di parata di una oligarchia di potere riuscirà mai a cancellare perchè la libertà è eterna come la storia che è storia di libertà, come continua a ricordarci Benedetto Croce. *(Applausi dal centro-destra).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme ad altri senatori. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Il Senato,

considerato che le prossime elezioni del 15 giugno, pur essendo amministrative e regionali, acquistano particolare importanza sia per la vastità della consultazione sia per la partecipazione per la prima volta dei diciottenni;

considerato che sono state approvate norme contenenti una nuova disciplina ed una limitazione della propaganda a mezzo stampa e con altri strumenti,

impegna il Governo a disporre, sulla base di una prassi costante, che siano adottati per la tribuna politica elettorale le norme ed i principi vigenti per la tribuna politica relativa alle consultazioni elettorali generali politiche.

6 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

NENCIONI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, parlo anche come relatore di minoranza. Ciò, non sia una sorpresa, è dovuto non dico alla violazione del Regolamento, ma alle vicende di questo disegno di legge, apparso improvvisamente in Aula, con decisione della conferenza dei Presidenti di Gruppo di esaminarlo subito, esaurendolo in giornata. Per questo la mia relazione non poteva essere distribuita, ma sarà distribuita dopo l'approvazione del disegno di legge. Ma non solleviamo eccezioni e neanche facciamo un rilievo di costume. La mia comunicazione era doverosa perchè la mia figura di iscritto a parlare è alquanto ibrida essendo anche relatore di minoranza. Rinuncerò comunque a parlare come relatore di minoranza, anche se il Regolamento me lo permetterebbe.

Svolgerò ora l'ordine del giorno che abbiamo avuto l'onore di presentare e che riteniamo possa essere accolto dal Governo, il quale dovrebbe considerare le ragioni che lo hanno ispirato e non frapporre ostacoli, nei limiti delle proprie competenze residue, a che si segua, come del resto è stata costante consuetudine, per quanto concerne le tribune politiche, durante la prossima consultazione elettorale, la disciplina delle tribune politiche elettorali prevista per le elezioni politiche generali. Poichè precedentemente questo criterio è stato sempre osservato, penso che, trattandosi di importantissime elezioni di carattere amministrativo e di carattere anche regionale, cioè sostanzialmente politico, riguardanti tutto il territorio nazionale, non si venga meno a una consuetudine che, ormai, è stata sempre come tale osservata.

E con questo ho illustrato l'ordine del giorno che abbiamo avuto l'onore di presentare.

Onorevoli colleghi, ringrazio il senatore Tedeschi e il senatore Bonino per gli interventi che hanno puntualizzato la nostra ferma opposizione al disegno di legge che ha come precedente storico parlamentare la nostra presa di posizione alla Camera dei deputati, contro i *diktat* dei decreti-legge, di cui vi è un residuo che nessuno ha menzio-

nato: cioè il decreto-legge che è intervenuto alla scadenza del fatidico 23 marzo, data di decadenza della nuova disciplina posta in essere con i due precedenti decreti-legge. Col decreto-legge oggi vigente si stabiliscono norme che non sono transitorie, come era logico pensare, ma sostantive. Così stiamo esaminando al Senato un disegno di legge ordinativo dell'intera materia, mentre parte di questa disciplina è contenuta in un decreto-legge in esame alla Camera dei deputati.

Mi permetterete, visto che non ho fatto osservazioni sui tempi di discussione di questo disegno di legge, di fare almeno una osservazione, come vecchio parlamentare, sull'abnorme situazione che si è determinata. E non è la prima volta; ci siamo trovati nella stessa situazione quando si trattò delle centrali termoelettriche e termonucleari. Dovemmo affrontare un provvedimento di urgenza e Camera e Senato, contemporaneamente, discutevano su due normative, l'una vigente come norma giuridica, l'altra come atto politico.

Non possiamo non tener conto del decreto-legge pendente presso l'altro ramo del Parlamento, in quanto è legge dello Stato, salvo la decadenza o la conversione. E di questa disciplina gli oratori della così detta maggioranza che mi hanno preceduto non hanno tenuto alcun conto.

Onorevoli colleghi, nell'altro ramo del Parlamento abbiamo eccepito l'incostituzionalità del contenuto del disegno di legge, richiamando l'articolo 1 della Costituzione della Repubblica; abbiamo sostenuto l'incostituzionalità intrinseca ed estrinseca di questo provvedimento, e a buon diritto, e restiamo dello stesso avviso anche se non abbiamo ripetuto in questa sede le eccezioni di incostituzionalità di alcune norme della nuova disciplina per la RAI-TV.

Abbiamo sostenuto a questo proposito motivi di libertà e questi motivi di libertà li abbiamo proposti in funzione dell'articolo 21 della Costituzione della Repubblica, cioè dello stretto parallelismo con l'esigenza, che scaturisce dalla Costituzione, della libertà di stampa, della libertà di espressione, della libertà di critica, della libertà di critica storica, di informazione, di formazione cultu-

rale. Ebbene, istituendo un monopolio che riflette l'uso di questo strumento, praticamente, sotto il profilo intrinseco ed estrinseco, andiamo a ledere delle norme che non solo la Costituzione riporta con chiarezza cristallina, ma che la Corte costituzionale ha sanzionato con sue ripetute decisioni nel corso degli ultimi anni.

Ve ne do una dimostrazione perchè non rimanga un'affermazione puramente teorica. Mi riferisco ad un'opera fondamentale di Friederich, « Governo costituzionale e democrazia », opera che invito chi non lo abbia fatto — ma credo che siano pochi — a meditare. Nella traduzione italiana, a pagina 763, si legge: « La questione di chi debba controllare questo strumento di formazione presenta problemi politici di importanza decisiva, almeno in una democrazia costituzionale. I governi autoritari vedono una sola risposta ovvia, quella che il Governo deve esercitarne il controllo » — signori democratici, per definizione autonoma, questa valutazione già vi dice quanto sia fondata la mia osservazione — « A fondamento di questa risposta in senso autoritario sta una ragione inerente all'apertura fondamentale dei governi autoritari, più specialmente di quelli totalitari. In tali società chiuse, un gruppo al quale ci si riferisce spesso, come la *élite* o classe dirigente, controllerà tutti i maggiori mezzi di comunicazione ».

Questo caso data la sua validità ed attualità sembra scritto proprio per noi. Viceversa la democrazia costituzionale, come ha scritto Sartori in un noto saggio, deve sempre cercare di assicurare un libero mercato delle idee; essa cercherà, attraverso appropriate salvaguardie legali, di assicurare ad ogni cittadino o gruppo di cittadini, l'opportunità di reagire ad un particolare propagandista o alla campagna con propaganda, fino al limite delle sue risorse. Queste risorse possono ben essere di tipo immateriale: entusiasmo, devozione, cognizioni superiori possono contare molto più del danaro.

Questi ragionamenti, tracciati in quell'illustre ed intelligente saggio, sono sufficienti a chiarirci quanto lontana sia stata la gestione della nostra televisione negli anni scorsi, della quale il segno più evidente è da

vedere nel livore e nell'accanimento mostrati, per esempio, contro la Destra nazionale, sotto il profilo della consueta e costante falsità storica o della falsità della cronaca contingente, cui non era data opportunità alcuna di reagire.

Onorevole Ministro, l'articolo 7 del disegno di legge propone il diritto di rettifica. Lei probabilmente non sa — dico probabilmente perchè può darsi che sia stato informato — che il nostro Gruppo ha presentato il disegno di legge di rettifica, quasi identico al contenuto dell'articolo 7, or sono quindici anni in quest'Aula. Non solo ma in ogni legislatura, come in questa, l'abbiamo rappresentato ed ora è nei polverosi archivi della Commissione giustizia. Tale disegno di legge, due legislature fa, venne modificato e approvato dalla Commissione giustizia. Caduta la legislatura dopo l'approvazione di quel testo, nella nuova legislatura, lungi dal presentare il testo che avevamo avuto l'onore di proporre, presentammo il testo approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia del Senato. Dico all'unanimità perchè i comunisti, presente il senatore Terracini, sostennero la esigenza della rettifica. Noi eravamo i proponenti di quel provvedimento per cui eravamo d'accordo, mentre i rappresentanti della Democrazia cristiana, dopo tante tergiversazioni e dopo contatti con la RAI, che non voleva saperne del diritto di rettifica, finalmente, con modifiche proposte dalla RAI-TV, diventata consulente parlamentare, approvarono anch'essi il testo che, ripresentato anche in questa legislatura, è dormiente e lo vedo riemergere adesso attraverso un disegno di legge presentato dall'onorevole Piccoli e da altri nell'altro ramo del Parlamento.

O R L A N D O , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Questo le dovrebbe far piacere.

N E N C I O N I . Mi fa piacere.

Non cerco, per il mio Gruppo, riconoscimenti, ma mi permetta di dire, senza voler offendere nessuno, che questo fenomeno che si è spesso verificato in Parlamento, in termini di malavita, si chiama « bidone ». Cioè con un bidone si travasa quello che un altro

recipiente conteneva e si presenta poi il tutto come frutto dell'ingegno e della responsabilità, questa volta, della maggioranza. Questo però rimane un « bidone ». Ossia la norma rimane legata all'iniziativa democristiana e ai partiti di maggioranza, mentre quegli stessi partiti — e la cronaca parlamentare lo documenta — per 15 anni si sono opposti al diritto di rettifica.

Adesso si parlerà del diritto di rettifica Piccoli e compagni, mentre tale istituto storicamente è il diritto di rettifica Nencioni e del Gruppo del MSI da ben tre legislature. Questo dovevo dirlo per rivendicare una nostra azione coerente per tanti anni per la democratizzazione della RAI-TV, comunità di potere impenetrabile, una vera mafia cui non ci si poteva accostare.

Una volta osai presentare, di fronte ai Ministri delle finanze rigidi custodi del denaro pubblico, una interrogazione urgente (allora non c'era l'IVA ma l'IGE). Dato che era a nostra conoscenza che molti giornalisti, e molti non giornalisti, personaggi illustri e personaggi non illustri (l'autorità giudiziaria, se il procedimento andrà avanti, adesso lo accerterà), ricevevano prebende mensili cospicue, mi ero limitato a chiedere se, per caso, la RAI-TV omettesse di pagare per tali erogazioni l'imposta generale sull'entrata. Ma lei crede, onorevole Ministro, che l'allora Ministro delle finanze abbia mai risposto a questa interessante domanda, quanto meno sotto il profilo del costume e della rigidità del custode del pubblico denaro, come appariva il socialdemocratico onorevole Preti o l'onorevole Andreotti?

Mai risposta è intervenuta e neanche lei, onorevole Ministro, è in grado di dirci se queste sovvenzioni mensili siano state sottoposte non dico al controllo, ma quanto meno all'imposizione fiscale dovuta da parte di tutti gli altri miseri mortali, non essendo un rapporto impiegatizio, ma essendo un rapporto professionale di consulenza, pertanto sottoposto all'imposta generale sull'entrata sotto il profilo forfettario o analitico.

Voglio ricordare, per quanto riguarda il passato — già l'ha ricordato in parte il senatore Premoli nella sua enciclopedica esposizione — quanto l'ex presidente della Corte

costituzionale Aldo Maria Sandulli ebbe a scrivere su « Il Giornale Nuovo » dell'11 luglio 1974, per commentare le sentenze della Corte costituzionale, la 225 e la 226, del luglio 1974. Egli precisò, dopo la prima sentenza della stessa Corte costituzionale, n. 59 del 1960, che « il legislatore è stato però sordo per circa 15 anni. L'Esecutivo poi ha addirittura rincarato la dose; anzichè usarle per reprimere la violenza, lo Stato ha impiegato le sue armi per soffocare la libera voce di Tele-Biella e dei ripetitori all'estero. Non parliamo della gestione del servizio di Stato; alla sua disinformazione, ai suoi silenzi, alla faziosità di molti dei suoi programmi, cresciuta di anno in anno, risale una parte, tutt'altro che modesta, della responsabilità per le condizioni in cui oggi il paese si trova ».

Aggiunse considerazioni circa la riforma dell'anteriore sistema, resa necessaria dopo le sentenze della Corte costituzionale che per lo meno creano un vuoto legislativo o comunque mettono in mora il legislatore. « A questo proposito la Corte ha ribadito » — dice ancora Sandulli — « che l'obiettivo da conseguire è che il monopolio non sia uno strumento di parte; altrimenti esso potrebbe portare a risultati diametralmente opposti a quelli voluti dalla Costituzione. Appare chiara la critica a quanto, in questi anni, si è verificato anche se, nella sentenza, si aggiunge che, nel fare questa affermazione, la Corte non intende esprimere alcun giudizio sul modo con il quale i mezzi radiotelevisivi sono stati finora gestiti ». Queste sono quelle osservazioni tipiche che si direbbero di stile; sono delle figure retoriche che ci richiamano ai nostri verdi anni passati sui banchi di scuola: « taccio colui... » e così si enuncia un fatto. Così Sandulli, pur permettendo di voler tacere, ha voluto denunciare un caso clamoroso.

Quali siano gli intendimenti degli autori del contenuto del disegno di legge emerge anche dall'articolo 1, primo comma, dove si stabilisce che la diffusione circolare dei programmi, via radio e via televisione, costituisce un servizio pubblico essenziale e pertanto è « riservato allo Stato ». Tale definizione si fonda sull'affermazione *iuris et de iure* di

un fine necessario dell'attività di diffusione « in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese, in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione ».

Onorevoli colleghi, va osservato che si cerca di dare al monopolio una giustificazione assoluta, una giustificazione permanente, ben lontana dalla tesi accolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 59 del 1960 e ribadita nelle sentenze nn. 224 e 225 del 1974. Mai come in questo caso la Corte costituzionale ha parlato invano e il bello è che non se ne è accorta poichè in un paese civile la Corte costituzionale non può parlare invano. Il Governo, attraverso questo ostruzionismo di maggioranza, non può reprimere dei principi costituzionali che sono ritenuti scelta di civiltà. La Corte ha motivato in ragione di uno stato di fatto, ossia tenendo conto del numero limitato dei canali a disposizione, numero tale da rendere possibile la formazione di un regime di oligopolio privato e quindi la possibilità di escludere i più dall'accesso al mezzo di comunicazione. Il monopolio statale è giustificato quindi solo come rimedio — non come principio — ad una situazione di fatto, vorrei dire non ad una situazione di carattere sociale, morale, culturale, ma ad una situazione tecnica.

Ci sono delle barriere tecniche da superare e si è ritenuto, come male minore, come soluzione dell'alternativa ad una gestione nelle mani di pochi privati, senza concorrenza, una gestione pubblica (con la premessa che fosse ben regolata, cioè che rispettasse determinati principi: è una disciplina di necessità ma non certo ideale, applicabile solo in quanto non fosse possibile una piena liberalizzazione degli accessi, nei contenuti culturali e nelle scelte politiche), secondo la motivazione accolta dai tre decreti-legge e dal disegno di legge in esame, con richiamo a pretesi valori assoluti, di giustificare la estensione massima del monopolio statale su tutti quei mezzi di manifestazione del pensiero e cioè su quella che, con termine ormai abusato, si chiama la mass media. Anche per quanto riguarda la stampa, si potrebbe dire, ad esempio, per assurdo, che la libertà di stampa è storicamente e indissolu-

bilmente connessa con i sistemi di governo liberal-democratici e in linea di fatto oggi, lo diceva così bene il collega Bonino, subisce in maniera più che evidente non il pericolo di concentrazione in poche imprese, ma un vero e proprio oligopolio privato, una concentrazione in atto, non il pericolo di essa. È insegnamento comune della dottrina che nello stato totalitario la propaganda diventi una vera e propria funzione pubblica, sempre al fine di indirizzare e plasmare la coscienza dei cittadini. Cioè per conseguire il risultato ultimo di assoggettamento attivo, cioè di una subordinazione cosciente di ogni singolo, diversa e contraria ad un mero assoggettamento passivo. Anche qui si parla di partecipazione di ogni singolo, e questi criteri sono di un cattolico, democristiano, giuspubblicista, componente della Corte costituzionale, Mortati. Sorprende l'analogia non solo verbale tra il testo dell'articolo 1 del disegno di legge e la definizione data dal Mortati degli Stati totalitari. Un'appassionato di analisi del pensiero attraverso lo scritto, un appassionato di lessicologia potrebbe veramente trarne delle curiose illazioni. La definizione di Stato totalitario di Mortati è tradotta parola per parola, espressione per espressione, nell'articolo 1 del disegno di legge, come era tradotta nei decreti-legge precedenti. Non sto a trarre delle conclusioni, ma le conclusioni sono evidenti. Il termine « funzione » non appare poi del tutto dissimile da quello di « servizio pubblico essenziale » specie se si tiene presente che, nei casi concreti, non riesce sempre agevole segnare una separazione netta tra servizio e funzione. Comune è anche l'avviso che la partecipazione alla politica sia un comportamento del singolo individuo, da conseguirsi mediante un'opera di persuasione e di incitamento compiuto dai detentori del potere.

Anche il proposito di determinare, con uno strumento di propaganda di massa, lo sviluppo culturale del paese, in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione, si rivela totalitario. Vi è anzitutto da notare una contraddizione: per la stessa Costituzione la cultura è libera e la formazione e l'educazione politica del cittadino non possono essere compito dello Stato, ma devono avvenire

spontaneamente, cioè in clima di libertà, altrimenti c'è un'antimonia normativa che veramente non si comprende se non attraverso quelle che i francesi chiamano norme perforanti e che la nostra dottrina chiama norme di frattura del sistema costituzionale.

Bisogna considerare ancora che nella concezione espressa dall'articolo 1 del disegno di legge, la definizione dell'attività di diffusione come servizio pubblico, è in ragione di alcuni fini di diritto pubblico: ampliare la partecipazione dei cittadini, concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese in conformità con i principi della Costituzione. E qui si sarebbe dovuto pensare, onorevoli colleghi, di approfondire il concetto per comprendere le ragioni della nostra ferma, decisa opposizione al disegno di legge, che non è un'opposizione solo politica, non è caparbia; è una responsabile presa di posizione per gli sviluppi futuri.

Ricordo una critica di un illustre costituzionalista che ha illuminato l'università di Roma, Carlo Esposito, contro ogni concezione funzionale della libertà di manifestazione del pensiero, svolta anni or sono in una prolusione che aveva per titolo: « La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano ». Diceva: « In sostanza ogni concezione funzionale della libertà di manifestazione del pensiero avanza o giustifica pretese contraddittorie, richiede e giustifica contemporaneamente assoluta libertà e limiti parimenti assoluti dell'invocata libertà sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo... Se la libertà di manifestazione è ordinata all'attuazione di un fine determinato, le conseguenze sono davvero paradossali », ci insegna Esposito; « Sotto il profilo soggettivo tanto pretende e può pretendere che questa libertà sia concessa a tutti quanto che essa sia limitata ad alcuni. Si può cioè pretendere che la libertà sia concessa a coloro che per natura, per nascita, classe, gruppo o partito cui appartengono diano garanzie di interiore fedeltà e legame all'ordinamento ». Cioè è difesa dell'ordinamento.

E a questo punto voglio ricordare un aneddoto che sembra risponda alla realtà. Come tutti sanno, Cromwell è stato universalmente ritenuto un vero e proprio ditta-

tore. Come tale egli amava spesso parlare di libertà. Ebbene, in una riunione una dama osò dire al dittatore: ella parla di libertà, ma in un reggimento assoluto come è possibile esercitarla? E Cromwell, impassibile, rispose: « Col sacrificio della vita ».

Qui siamo di fronte ad una situazione di regime: e sotto l'aspetto di garanzie false e bugiarde si instaura un controllo non permeabile, ma assolutamente impermeabile. Attraverso questa riforma che noi avversiamo la torre d'avorio della RAI-TV si erge impraticabile dal punto di vista dell'accessione sotto l'aspetto di una libertà falsa e bugiarda, salvo i casi di interiore o esteriore fedeltà al regime: allora la torre d'avorio si dissolve come nebbia al sole, si abbassano i ponti e l'accessione non solo è possibile, ma è massiccia. Ecco dov'è la falsità di questa costruzione.

Ricordo che quattro legislature or sono si parlava dell'insegnamento e al banco del governo c'era l'onorevole Zoli. Egli ci disse: avete il coraggio di sostenere che nell'insegnamento la scuola non deve essere asettica, deve subire l'indirizzo generale. Questo è in contraddizione con le critiche — diceva — che voi fate. No, non è vero; abbiamo sempre sostenuto che la scuola non deve essere asettica, deve avere le porte e le finestre aperte, si deve poter respirare l'aria, ma deve essere l'aria pura, non inquinata da una formazione di regime che segue e persegue determinati obiettivi, che sono smentiti, come scelta di civiltà, dalla guerra del Vietnam, dalla fuga delle donne, dei bambini, dei civili a milioni, di fronte all'avanzata della civiltà comunista dei « Kmer rossi », donne e bambini mitragliati dalle armi sovietiche e dalle armi cinesi; smentita come scelta di civiltà da quel monumento alla inciviltà cruda e sorda di un marxismo materialista, ateo, cultore della « sovranità limitata » come il muro di Berlino, crudele come la spartizione in Italia della città di Gorizia, da un confine (diceva Terracini: è un confine) che divide gli italiani di una stessa città, che ha subito la ventata della guerra. Ecco la realtà che noi volevamo e vogliamo superare attraverso la nostra opera, attraverso la nostra relazione di minoranza che rimarrà agli

atti come testimonianza di una nostra volontà di libertà. Potrei continuare, ma voglio fare alcune osservazioni di carattere morale e di carattere civile.

Non si risolve un problema, onorevole Ministro, attraverso il sistema dei decreti-legge, o attraverso il sistema di una tecnica legislativa dai contenuti facili e disinvolti. È veramente difficile legiferare, credo che sia la cosa più difficile, specialmente in una materia informe. Tutte le norme, infatti, sono, sempre, delle pietre miliari che rimangono a monte, mentre fluisce verso il mare, mutandosi continuamente la società, l'acqua di un fiume che passa. Ed è per questo, onorevole Ministro, che le leggi sono sempre arretrate sulla realtà. Ed è per questo che nei palazzi di giustizia, la giustizia si amministra oggi in modo superficiale, disinvolto. Diceva uno osservatore: i palazzi di giustizia — l'ho ripetuto altre volte in quest'Aula — sono la rappresentazione plastica della ingiustizia sostanziale che ivi si applica, perchè sono posti tutti sui fiumi. Vedete a Roma è sul Tevere, il palazzo di giustizia, lasciamo andare l'obbrobrio di piazzale Clodio; a Venezia sul Canal grande, a Berlino sulla Sprea, a Londra sul Tamigi, a Parigi sulla Senna.

ORLANDO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. A Manaus, sul Rio delle Amazzoni.

NENCIONI. Mentre il fiume che passa e lambisce il palazzo di giustizia è la società che fugge, e lo lascia alle spalle, in quello si amministrano delle leggi che sono sorpassate e che riguardano una società che non è più quella.

ORLANDO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Sumum ius summa iniuria.

NENCIONI. È sempre una realtà questo concetto millenario! Ma non si può, sia pure nell'intento di seguire la realtà che sfugge, amministrare la funzione legislativa con l'accetta. Onorevole Ministro, l'articolo 3 del disegno di legge dice: « Il Governo può provvedere al servizio pubblico della

radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica... ». Si infrange il nostro sistema giuridico. Nella sua risposta, onorevole Ministro, mi dovrà dire come giustifica questo fenomeno. Il nostro codice civile pone l'eccezione, che è patologica, della società che diventa unipersonale. Ma la società unipersonale non è più società, perchè la responsabilità è dell'imprenditore occulto, di colui cioè che si trasforma da socio di capitale in imprenditore occulto; cioè la società è solo una maschera che è e rimane mera apparenza. Ora, per la prima volta, si crea, attraverso la legge, l'obbrobrio di una società unipersonale, una società per azioni che non è una società per azioni perchè le azioni sono per loro natura dei certificati che rappresentano il capitale e per loro natura sono cedibili.

Il senatore Bonino ha ricordato che l'articolo 6 del decreto-legge (che era poi non mi ricordo bene se l'articolo 32 o l'articolo 33 del decreto-legge che è stato affossato nell'altro ramo del Parlamento) dice che le azioni della società concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione appartenenti a soggetti privati sono trasferite di diritto all'Istituto per la ricostruzione industriale con effetto dal 1° dicembre 1974, con l'indennizzo stabilito, eccetera. E invano il senatore Bonino ha ricercato negli articoli 42 e 43 della Costituzione la legittimazione di questa norma. Stia certo, onorevole Ministro, che o la Corte costituzionale svanisce nella sua funzione o deve cancellare questa norma perchè nè l'articolo 42, nè l'articolo 43 prevedono l'espropriazione di azioni, neanche per pubblica utilità, neanche per funzioni pubbliche assolute. Non è prevista questa forma di rapina.

Voglio ricordare — lo voglio dire non per fare delle difese d'ufficio perchè non ne ho la statura nè mi competono; la storia sempre, sia pure tardivamente, verrà a dare a ciascuno il suo — prima un errore di carattere giuridico contenuto nel disegno di legge, un banale errore. Infatti nell'articolo 3 si dice: « La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di

società di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile». Evidentemente chi ha scritto questa norma non ha letto l'articolo 2461 del codice civile e questo capita perchè nei Ministeri talvolta stagnano luoghi comuni, i « sentito dire ». Del resto non è la prima volta che ciò accade.

Il 2461 recita: « Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni di interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali » — e la legge speciale è la numero 1141 del 7 marzo 1938, legge fascista come dice l'anno — « che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti ».

Sa perchè questa norma è stata varata, onorevole Ministro? Io ricordo, non per studi universitari, perchè questa norma è recente mentre io sono vecchio ed ho studiato sul codice Vacca precedente a questo, di aver approfondito tale norma che sembrava abnorme. Gli articoli 2458, 2459 e 2460, cui si riferisce l'articolo 2461, non sono per le società unipersonali, perchè altrimenti non si sarebbe parlato di trasferimento di azioni. Il codice civile ha ritenuto di dettare delle norme quando lo Stato fosse presente in partecipazione con privati — ecco l'errore — per garantire che lo Stato potesse avere, con privilegio autonomo, tra gli amministratori privati anche degli amministratori pubblici. Infatti l'articolo 2458 parla di società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici; in questi casi l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori ed uno o più sindaci. L'articolo 2460 aggiunge che qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto da essi.

Si parla comunque di società di partecipazione fra lo Stato e i privati. Abbiamo del resto numerosi esempi. Si pensi alla legge che regola l'Istituto per la ricostruzione industriale e la legge che attuò il distacco dalla Confindustria del complesso delle società operative che amministrava l'Ente di gestione...

B O N I N O . La legge Villabruna.

N E N C I O N I . Ricordo che con quella legge, la cui pesante eredità i liberali portano sulle spalle, perchè tutte le leggi liberticide sono state presentate dai liberali (la legge Cortese ed altre ancora; sembra una nemesi storica)...

V A L I T U T T I . Questa è una sua libera valutazione.

N E N C I O N I . Questa è storia.

V A L I T U T T I . Storia non condivisa da noi.

N E N C I O N I . Ma condivisa dal Parlamento perchè gli atti parlamentari lo dicono e le leggi Villabruna e Cortese sono agli atti, non le abbiamo inventate noi.

Ora l'articolo 2461 è un pesante errore di carattere giuridico e, se il Governo avesse dei consulenti degni di questo nome, cioè consulenti che non fossero in livrea, avrebbe dovuto avere il coraggio di presentare, subito, un emendamento per la soppressione del secondo comma dell'articolo 3 e sopprimerebbe così non una norma giuridica, ma la testimonianza di un errore di carattere giuridico.

Perchè essendo l'ente a totale partecipazione pubblica, essendo unipersonale per legge, con violazione e frattura dei principi generali del diritto non si può ricorrere ad una norma che riflette la partecipazione, insieme ai privati, dello Stato: è diritto dello Stato di nominare il presidente del collegio sindacale o alcuni amministratori, quando anche sia in minoranza. Ecco la ragione dell'articolo 2461.

Ricordate le norme sul distacco dell'IRI dalla Confindustria; si parlava di partecipazione e di interesse dello Stato. La Montedison oggi — che si è voluta mantenere sotto il profilo giuridico di società privata — potrebbe essere dichiarata di interesse nazionale e trasformata in società a carattere pubblicistico e non privatistico e lo Stato, a norma dell'articolo 2461 e dei precedenti, avrebbe il diritto di nominare il

presidente del collegio sindacale, gli amministratori, anche se è in minoranza. Se lo Stato però ha il cento per cento delle azioni, allora cosa c'entra l'articolo 2461 me lo dirà il Ministro nella sua risposta attraverso — ritengo — un emendamento soppressivo di questo errore di carattere giuridico.

Il codice civile si riferisce a leggi speciali e a quel disegno di legge del 1938, legge liberticida fascista, che tendeva a riordinare gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale e a creare la figura di società di interesse nazionale. Crede lei, onorevole Ministro, che il liberticida regime fascista abbia rapinato i possessori privati di azioni, come, a norma dell'articolo 3, fa lo Stato nei confronti dei possessori privati delle azioni della RAI-TV?

Ecco l'articolo 26 di quella liberticida legge: « Le azioni rappresentative del capitale delle società anonime dichiarate banche di interesse nazionale e le società di interesse nazionale... dovranno trasformarsi in azioni nominative ». Cioè il privato portatore di azioni doveva renderle nominative, ma rimaneva titolare delle azioni, di quel diritto di partecipazione al capitale, di quell'assetto proprietario del capitale. Pertanto con le norme vigenti abbiamo superato anche le leggi cosiddette liberticide attraverso una norma che è anche in contrasto con la Costituzione della Repubblica.

Volete ancora dei lumi in questa nostra battaglia, che non è una battaglia navale in un bicchiere d'acqua, perchè poggia su dei principi assoluti che scaturiscono dalla Costituzione? Noi abbiamo sempre cercato in quest'Aula di difendere le norme della Costituzione, perchè sono la garanzia per tutto e per tutti; da un po' di tempo queste norme invece non vengono rispettate.

Voglio ricordare che una recente indagine di diritto privato comparato dimostra come siano assolutamente abnormi in tutto il mondo le società unipersonali, inesistenti se non come casi anomali. Le società, originariamente unipersonali, si hanno nel caso della costituzione di una società da parte di una sola persona. Tale ipotesi si colloca, come problema concreto, nell'ambito di questo studio, sulle società di comodo. Sul piano

normativo, quindi, di vera e propria costituzione con un solo azionista si può parlare soltanto in quegli ordinamenti che hanno risolto ogni problema di costituzione fittizia, a livello legislativo, riconoscendo espressamente le società fin dall'inizio unipersonali, cioè quelli che in blocco hanno abbattuto alla base l'ordinamento giuridico.

Questa soluzione riguarda, però, esempi che, nel complesso, sono piuttosto rari (e non sapeva, il tapino, che il Governo stava preparando un disegno di legge di riforma della RAI-TV in cui istituzionalizzava le società unipersonali fin dall'origine attraverso tre decreti-legge e poi con un disegno di legge). Queste soluzioni, nel complesso, sono piuttosto rare e non suscettibili di generalizzazione, a differenza di quelle che investono le ipotesi di concentrazione, come dicevo prima, di tutte le azioni in una mano, nei confronti della quale tendono ormai a prevalere dati uniformi, e cioè sono dei casi eccezionali e previsti con delle sanzioni precise, che colpiscono l'imprenditore occulto nella sua personale responsabilità.

Questo studio però ci dice — e qui veramente passiamo dalla serietà al comico — che unico esempio, assai noto, si ha con la disciplina compresa negli articoli da 637 a 646 della legge 20 gennaio 1926 del Principato di Lichtenstein intitolata: *Das Personen und Gesellschaft Recht*. Pertanto qui siamo alle *Anstalt* che hanno dato la scalata alla Montedison, siamo di fronte a questi strumenti unipersonali.

Abbiamo sentito un servizio televisivo, l'altro giorno, in cui serie persone dimostravano la funzione di queste *Anstalt* del Lichtenstein di Schan, di Vaduz, eccetera, dove milioni di società sono negli archivi. Sono società di un'unica persona, del professionista che le costituisce e che poi agisce, come uno scudo, contro le imposizioni fiscali, in tutto il mondo.

Ma questo studio ci dice che c'è ancora un esempio più interessante e credo che sia il secondo ed unico esempio oltre quello eccezionale. Nel decreto-legge n. 1049 del 1949 è stata costituita una società per lo sviluppo delle telecomunicazioni in Grecia. Il capitale sociale però era rappresentato per intero da

una sola azione nominativa, intrasmissibile, intestata allo Stato greco. Probabilmente la patria del diritto, l'Italia, ha dovuto attingere dall'Olimpo, dalla Grecia, i lumi, cioè, abbandonando i propri evangeli, ha recepito quelli della tradizione giuridica ellenica che non credo brilli come quella romana, senza offesa alla civiltà ellenica per quanto riguarda altri campi.

ORLANDO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. È una corrispondenza di amorosi sensi tra Roma e Bisanzio!

NENCIONI. Ho finito su questo punto non essendoci altri dati. Voglio soltanto ricordare — e questo mi serve per la valutazione della nostra critica — che Walter Bigiavi parlava delle società unipersonali come assoluta eccezione affermando che sono delle società assolutamente inconcepibili come tali e che sono delle società non operate e operanti ma « adoperate ». Anche in questo caso si tratta di una società adoperata dallo Stato. Nella sua intelligenza e nella sua perspicacia Walter Bigiavi defini-

sce il socio delle società unipersonali come « socio tiranno », cioè toglie alla società qualsiasi anelito non solo di contenuto giuridico, ma anche operativo.

Onorevoli colleghi, se il male fosse solo questo si potrebbe dire che si è creata una cosa anomala: d'altra parte di cose anomale oggi ce ne sono tante che sono indice di un costume. Ma questo disegno di legge non ha voluto prevedere un ente pubblico, cosa che avrebbe potuto fare, perchè, come giustamente ha detto il senatore Tedeschi, lo si è voluto sottrarre a qualsiasi controllo. Oggi dinanzi alla procura della Repubblica di Roma si discute se si tratti o meno di peculato. Infatti, essendo la RAI-TV una società operativa si discute appunto se una società operativa cessi di essere una società commerciale e cioè sfugga alla legge ferrea del pubblico denaro nella tutela penale. E si è voluto allontanare, sia pure dando allo Stato la proprietà di tutto il capitale e creando le società col socio tiranno, non la Corte dei conti, di cui probabilmente non si aveva nessuna paura perchè il Parlamento non ha mai tenuto conto di quello che la Corte dei conti va dicendo da anni.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue **NENCIONI**). Onorevole Ministro, vorrei che almeno voi leggeste quei volumi della Corte dei conti. Quando ci sono delle note di variazione al bilancio dopo la chiusura del bilancio, la Corte dei conti da anni osserva: i casi sono due, o i soldi non sono ancora spesi e allora dovevano far parte del nuovo bilancio di previsione, o i soldi sono già stati spesi, e allora siamo di fronte ad un peculato per distrazione. Cioè i ministri erano « distratti » in quel momento e spendevano i soldi che il Parlamento non aveva autorizzato. Probabilmente qui la ragione è quella indicata da Tedeschi: che si vuole coprire, attraverso una società operativa, con tutte le premesse della società pubblica, una disinvoltata attività che riguarda i par-

titi della maggioranza, con la chiamata (stavo per dire di correo) al tavolo del festino anche dei comunisti.

Noi della Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa siamo tenuti al segreto più ferreo, e guai per chi lo viola: 3 anni di reclusione, anche, anzi soprattutto, per i parlamentari, senza neanche la richiesta di autorizzazione a procedere.

Però tutto il mondo sa che attraverso le società petrolifere, attraverso società operative, attraverso l'Enel, attraverso altri enti si distribuivano miliardi ai partiti; e attraverso la nuova società, di assoluta e completa proprietà dell'assetto del capitale, da parte dello Stato, si creerà un'altra premessa per i partiti di maggioranza, invitando anche

il Partito comunista che finora dice di essere stato esente dalla distribuzione dei miliardi. Così dice, ed io non sono in grado di poter svelare dei segreti: dice di essere stato esente dalla distribuzione dei miliardi dei vari enti. (*Interruzione del senatore Cebrelli*). Vede, è una questione di fonti, se non li ha avuti da una parte, i soldi li ha avuti da un'altra.

C E B R E L L I . Sono i lavoratori la nostra fonte!

N E N C I O N I . Poveri lavoratori, lasciate loro per lo meno godere il povero salario, il salario di fame che è stato anche taglieggiato dall'inflazione; non fate loro « mantenere » anche il Partito comunista, non lo dite neanche. Dite anzi di essere lieti che i lavoratori non partecipino a mantenere un partito, con un bilancio così cospicuo, altrimenti dovrebbero versare tutto il loro salario! (*Interruzione del senatore Cebrelli*).

Onorevoli colleghi, scusate questa disamina, ma era necessaria per puntualizzare la nostra opposizione sotto il profilo della violazione della Costituzione della Repubblica e sotto il profilo essenzialmente morale per l'istituzione di un pesante, sferragliante carrozzone che sotto la maschera tartufesca dell'accessione e della libertà di tutti i partiti durante le competizioni elettorali e fuori crea uno strumento di regime con una maggioranza felicemente allargata fino al Partito comunista e, probabilmente, anche fino a quelle formazioni extraparlamentari di sinistra che entreranno attraverso, se non la porta principale, la porta di servizio a spartirsi una torta che si ingrandisce in tale misura da contenere quell'esercito di dipendenti di cui vi parlava il senatore Premoli, quell'esercito di funzionari, quella pletora moltiplicata per dieci di direttori, di vicedirettori, di parchi-auto, di segretarie, di impiegati, di ordine e di concetto, di consulenti occulti e di consulenti palesi. Si arriva persino ad avere un numero di giornalisti che è di molto superiore a quello di tutte le testate italiane messe insieme. Pensate che organismo! E attraverso la SIPRA si vuole iugulare la

stampa violando anche il principio di libertà di stampa.

Nella nostra relazione di minoranza abbiamo espresso la nostra ferma opposizione a questo provvedimento che sta a significare qual è la nostra posizione giuridica, la nostra posizione costituzionale, la nostra posizione morale.

Ho finito, signor Presidente; debbo solo fare una dichiarazione di carattere politico che rafforza, io credo, la nostra posizione. Attraverso numerosi emendamenti abbiamo fatto presente come avremmo voluto modificare il disegno di legge. Con questo studio di essenziali emendamenti abbiamo testimoniato il nostro contributo ad una conoscenza approfondita della questione e abbiamo manifestato una volontà diretta a modificare in senso migliorativo questo strumento, attingendo soprattutto ai motivi di libertà senza aggettivi.

Non abbiamo voluto opporci, come avremmo potuto, alla procedura che si è imposta perchè non si dicesse che la nostra opposizione, che è partita dall'azione che il nostro Gruppo ha svolto alla Camera dei deputati (e ad esso va il nostro riconoscimento e il nostro plauso), era un'opposizione fine a se stessa, che volevamo perdere tempo per perdere tempo. Sarà la Corte costituzionale che dovrà intervenire, se ancora siamo un popolo civile e degno di definirci Stato di diritto, per tutelare il rispetto della Costituzione e del sistema giuridico. Noi non vogliamo far perdere del tempo nè continuare in questa Aula a sostenere delle tesi che probabilmente lo stesso Ministro e il relatore ritengono giuste perchè sono persone intelligenti, colte, che hanno approfondito i problemi. Vedere queste persone sostenere delle tesi che non condividono per ragioni prettamente politiche, di necessità o di accordo è uno spettacolo che non vogliamo ulteriormente dare alle tribune.

Io dichiaro a nome di tutto il Gruppo di ritirare tutti gli emendamenti, ferma la nostra posizione morale, ferma la nostra posizione giuridica. Nella dichiarazione di voto esprimeremo il nostro giudizio che sarà la sintesi degli interventi che questa mattina — quelli di Bonino, Tedeschi e modestamen-

te il mio — si sono imposti per elevatezza quanto meno all'attenzione dell'opinione pubblica e all'attenzione del Governo, che ringraziamo; ritiriamo gli emendamenti perchè siamo di fronte ad una coalizione che ha deciso l'approvazione anche se vi è stata la dimostrazione di grossolani errori di carattere giuridico e di prese di posizione di carattere morale, sotto il profilo negativo. (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Brosio. Ne ha facoltà.

B R O S I O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questa discussione per quanto attualmente si dilunghi inevitabilmente un poco è una discussione in realtà affrettata, nel senso che siamo stati un po' costretti ad accettare di farla oggi, mentre, come è ben noto, il calendario non la prevedeva, se non per la settimana prossima, in cui avremmo avuto almeno un paio di giorni e forse tre di più ampia e più distesa preparazione, e quindi di più fruttuoso dibattito. Infatti, pur avendo, ripeto, accettato di fare oggi questa discussione, anche in seguito alla cortese preghiera dell'onorevole Ministro, alla quale non mi sono sentito di dire di no, devo confessare che oggi la mia cortesia era un po' una cortesia obbligata perchè, anche se avessi detto di no, poi rimaneva sempre la decisione dell'Aula e saremmo stati soli a sostenere questa tesi di fronte all'unanimità di tutti gli altri Gruppi. Quindi ho preferito fare un gesto cortese piuttosto che sollevare una discussione di procedura in Aula. Ad ogni modo resta il fatto — e devo constatarlo anch'io con una certa amarezza, l'ha già constatato il senatore Premoli — che questo provvedimento per la sua importanza, direi anche per la sua gravità avrebbe meritato sia una più approfondita discussione, sia un maggior tempo di preparazione per i gruppi partecipanti al dibattito.

A questo proposito devo dire, anzi devo ripetere, signor Presidente, che questo fatto dell'accelerazione ci ha causato qualche inconveniente. Noi avevamo intenzione di presentare degli emendamenti, ma non

siamo stati in grado di prepararli a tempo, perchè abbiamo avuto soltanto ieri pomeriggio l'improvviso capovolgimento di calendario e quindi abbiamo presentato gli emendamenti stamane, un'ora e mezzo dopo l'inizio della discussione, mentre il Regolamento stabilisce che devono essere presentati un'ora prima. È vero che l'articolo 100, n. 5, del Regolamento — e l'ho già fatto presente al gentilissimo vice presidente che presiede — consente una facoltà discrezionale del Presidente di accogliere gli emendamenti se se ne presenta l'opportunità, anche se non presentati nei termini previsti dall'articolo 100, n. 4. Quindi mi rimetto a lei, signor Presidente: giudicherà lei sull'opportunità o meno del loro accoglimento. Mi è stata fatta l'osservazione che è difficile per l'Aula prendere conoscenza di questi emendamenti in un tempo così breve, ma è stato assai più difficile per noi prepararli nel brevissimo tempo che ci è stato concesso, con una procedura certamente inusitata.

Ripresenterò quindi questi emendamenti per sottoporli al suo giudizio discrezionale.

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Brosio, lei è anche capogruppo e forse era presente alla conferenza dei capigruppo. La sua sorpresa è stata condivisa da tutti i colleghi senatori i quali avevano un altro ordine del giorno. E le decisioni della conferenza dei capigruppo, prese all'unanimità, sono vincolanti per tutto il Senato.

B R O S I O . Io non faccio obiezioni, constatato che questa discussione non è sufficientemente ampia...

P R E S I D E N T E . Lei aveva il diritto di opporsi.

B R O S I O . Avrei avuto il diritto di portare la questione in Aula, onorevole Presidente, sapendo benissimo come sarebbe andata a finire. Quindi quanto lei ha detto è esatissimo ed era stato da me anticipato, ma lei sa meglio di me cosa sarebbe successo se avessi portato in Aula questa inutile discussione essendo il mio l'unico Gruppo che aveva legittime ragioni, secondo noi, per oppor-

si. Comunque non ho sollevato obiezioni, ho constatato che la discussione è quella che è.

Quanto agli emendamenti, essi non si improvvisano da un'ora all'altra; abbiamo dovuto meditarli, prima di presentarli e adattarli alla situazione che si era determinata. Per questo li abbiamo presentati con un po' di ritardo. Nulla mi impedisce di ripresentarli e nulla impedisce a lei di ritenere che non è il caso di accoglierli. Non le chiedo niente di straordinario.

P R E S I D E N T E . Se lei mi garantisce che farà una dichiarazione come quella che ha fatto testè, a nome del Gruppo, il senatore Nencioni. . .

B R O S I O . Mi trovo in una posizione diametralmente opposta a quella del senatore Nencioni che mi ha preceduto; egli ha ritenuto opportuno ritirare gli emendamenti e io ritengo opportuno presentarli. Quindi giudichi lei.

Dopo questo preambolo, non ripeterò quanto è stato detto egregiamente, appassionatamente e documentatamente dal senatore Premoli; sono considerazioni che condivido e che esprimono la posizione del nostro Gruppo di fronte a questo disegno di legge. Aggiungerò solo alcune osservazioni che non sono state sviluppate dal senatore Premoli. Il senatore Premoli ha soltanto accennato ai dati tecnici dai quali è partita la Corte costituzionale per emanare le sue decisioni che poi hanno dato lo spunto ai decreti-legge in seguito ritirati dal Governo e al disegno di legge in discussione. Svilupperò soltanto questo accenno che secondo noi è importante. E per segnalarne l'importanza mi riferirò al testo di una proposta di non passaggio all'esame del disegno di legge n. 3448 — questo era il numero del provvedimento alla Camera — che il Gruppo liberale aveva allora presentato all'altro ramo del Parlamento. Quell'ordine del giorno diceva: « La Camera dei deputati, premesso che le innovazioni introdotte con la proposta di legge 3448 non solo soddisfano soltanto parzialmente le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con le sue sentenze, ma si basano sopra errati presupposti di carattere tecnico fatti pro-

pri dalla Corte; considerato poi che tali presupposti forniti alla Corte dalla Commissione tecnica del Ministero delle poste e telecomunicazioni non corrispondono alla situazione reale; considerato altresì che altri giudizi tecnici, come è risultato in un convegno delle TV libere, assegnano all'Italia, sulla base degli accordi internazionali dell'ultima conferenza di Stoccolma, 56 canali televisivi dei quali solo 26 utilizzati dalla RAI-TV e distribuiti tra due reti; tenuto anche conto che le nuove possibilità tecniche lasciano supporre l'avvento a breve scadenza della trasmissione via satellite che rappresenta un superamento tecnico dei presupposti della legislazione monopolistica, delibera di non esaminare la proposta ».

Quest'ordine del giorno fu respinto alla Camera ma riteniamo che sia tecnicamente e storicamente fondato. Certamente esso costituisce una critica, per noi decisiva, alla precedente impostazione della Corte costituzionale allorchè giustificava il monopolio, nel senso cioè che non soltanto il monopolio non è giustificato e tanto meno imposto dalla natura dei mezzi tecnici della televisione, ma in realtà il monopolio stesso è smentito e sarà superato e travolto dall'evoluzione del mezzo tecnico di fronte al quale diventerà ogni giorno più impotente qualunque sforzo si faccia per puntellarlo.

Questo è il punto di partenza su cui volevo attirare l'attenzione del Senato perchè rimane il fulcro dei nostri ragionamenti. Effettivamente poi la Corte costituzionale ha implicitamente riconosciuto il fondamento di queste obiezioni, ripiegando su altre giustificazioni al monopolio, giustificazioni non più di carattere tecnico ma sotto il profilo dell'applicazione dell'articolo 43 della Costituzione, nel senso che la televisione sarebbe un servizio pubblico essenziale. Ora, anche su questo noi, con il dovuto ossequio alla Corte costituzionale, rimaniamo perplessi, per non dire critici, perchè si tratta precisamente di vedere che cosa è un servizio pubblico essenziale. L'informazione, che è poi l'essenza del servizio televisivo, è realmente un servizio pubblico essenziale? Ed in questo caso, io pongo questo quesito: se si ritiene essenziale l'informazione, dovrebbe essere consi-

derata tale anche l'informazione a mezzo della stampa? Il quesito è importante perchè in caso affermativo si avrebbe la conseguenza assurda che anche per la stampa dovrebbe esserci il monopolio pubblico.

Dobbiamo dunque deciderci a questo riguardo. Credo che meditando seriamente dovrebbero nascere seri dubbi quanto meno sull'evidenza del servizio pubblico tale da giustificare il monopolio. Ma a parte questo, il fatto che la Corte costituzionale abbia giustificato il monopolio dichiarandolo legittimo, non vuol dire che essa l'abbia reso obbligatorio. Rimane rimesso alla facoltà, al senso politico, direi al buon senso del Governo e del Parlamento decidere se sia necessario ricorrere al monopolio giustificandolo in un certo modo. Ma sono proprio le giustificazioni che mancano. A questo proposito sono stato un po' colpito dalle parole dell'eccellente relazione dell'egregio relatore Santalco stamattina, quando egli tra l'altro ha detto che le critiche al monopolio ormai non dovrebbero più essere riproposte e quando si è appuntato contro quello che ha chiamato « un tentativo di liberalizzazione ». La nozione di tentativo, per me che ho antichi ricordi di pratica professionale, è sempre collegata all'idea di un reato; mi parve quasi che il senatore Santalco volesse parlare del tentativo del reato o dell'illecito di liberalizzazione, che non dovrebbe più essere ripetuto.

Noi siamo di un punto di vista esattamente opposto. Riteniamo che la liberalizzazione in questo campo non possa essere considerata un « tentativo » nè in un senso nè nell'altro, ma sia semplicemente un dovere ed una aspirazione che corrisponde alla necessità di assicurare, specialmente nel campo dell'informazione, la massima possibile libertà e su tale punto facciamo di tale principio la base della nostra posizione incrollabile e che manteniamo serenamente di fronte a questo disegno di legge.

Ci si potrebbe domandare: cosa volete, cosa si sarebbe dovuto fare? A questo proposito ci richiamiamo semplicemente agli esempi delle grandi nazioni democratiche sia d'Europa che d'America; sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti il sistema che prevale

non è quello di un monopolio imposto da un preteso carattere di servizio pubblico essenziale ma è un sistema di libertà che affianca una rete di radio e televisione pubblica ad una o più reti di radio e televisioni private. Questo avviene in Gran Bretagna, dove il sistema è più conforme al nostro carattere di popolo europeo e rappresenta secondo noi il modello da seguire e da imitare, mentre negli Stati Uniti la cosa è alquanto diversa, l'elemento pubblico è molto meno accentuato e la libertà è molto più spinta.

Dati i nostri precedenti storici e la natura del nostro popolo, il modello inglese sarebbe più conforme al nostro temperamento e alle nostre esigenze che non quello americano. Questo ci pone su un terreno solido, di confronto legittimo e convincente che dà alla nostra tesi e alla nostra ferma opposizione a questo disegno di legge un'ulteriore giustificazione. In sostanza, si tratta semplicemente di mantenere quella pluralità di fonti di informazione che deve essere genuina e non barocca o artificiosa, come quella che si è voluta introdurre con questo disegno di legge in cui, sotto la direzione dell'autorità pubblica o del Parlamento, si creano delle parti che dovrebbero snodarsi e agire in un gioco di contrapposizioni e di differenze che ricorda il pirandelliano « Gioco delle parti ». Dovrebbe trattarsi invece di una pluralità di fonti di informazioni genuine in quanto dipendenti dall'esistenza di centri di natura diversa, pubblici e privati, con i loro interessi e con le loro vere differenziazioni.

Come il relatore, senatore Santalco, si è lasciata sfuggire la frase relativa alla liberalizzazione, che sembrava alquanto derogatoria, così nel linguaggio corrente ormai non si può più parlare, specialmente quando la parola è usata da certi giornali e da certe personalità di determinate tendenze, di riprivatizzazione o di privatizzazione senza dare alla parola un'accentuazione che le dà tono e significato di una parola addirittura sconveniente: di tutto si può parlare meno che di privatizzazione. Ma la parola e anche la realtà di una privatizzazione, quando occorra, o meglio ancora l'accompagnamento dell'attività privata all'attività pubblica anche nell'esercizio di un servizio pubblico ha una pro-

fonda giustificazione ed è l'essenza della libertà, l'essenza di una società mista e pluralista che non sia semplicemente qualificata tale sulla carta senza corrispondere a nessuna effettiva realtà.

Volevo aggiungere queste osservazioni per precisare qual è il nostro punto di vista e per sottolineare anche più puntualmente qual è la nostra posizione in questa lotta al monopolio dell'informazione televisiva che noi intendiamo continuare e sviluppare in tutta la misura delle nostre possibilità. Viceversa il disegno di legge che ci è stato presentato e che si discute oggi è su un altro cammino: non soltanto si preoccupa di mantenere il monopolio, ma vorrebbe anche estenderlo perchè crea una figura di monopolio che è sostanzialmente un monopolio espansivo, a macchia d'olio. Mi riferisco naturalmente ad una precisa norma del disegno di legge: quella, se non sbaglio, dell'articolo 14, in cui si indicano i possibili contenuti degli atti di concessione e si dice tra l'altro che l'atto di concessione prevede la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi « ad esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radio-diffusione ».

Mentre noi e molti altri abbiamo sostenuto la possibilità di affiancare le reti e i canali pubblici a quelli privati e veramente indipendenti (la possibilità esiste perchè sono disponibili almeno 56 canali e se ne impiegano soltanto 26; e domani la televisione per satellite farà sì che in quel momento nessuna barriera tecnica sarà più valida), mentre noi sosteniamo questa tesi, il disegno di legge si preoccupa già di coprire tutto il terreno e di dire: tutti i canali sfruttabili saranno sfruttati non si sa quando, non si sa come, ma soltanto sulla base del monopolio pubblico, di modo che non ci sarà mai posto per un altro sistema che consenta, sia pure timidamente e parzialmente, la coesistenza del sistema pubblico con il sistema privato.

Francamente questo mi pare un eccesso; non vorrei sembrare irriverente o insolente, ma questo mi fa ricordare che il defunto Benito Mussolini, ad un certo punto, si propose di « ripulire gli angolini ». Per carità, non

voglio assolutamente attribuire a nessuno di noi nè di parte governativa nè di parte di opposizione atteggiamenti simili a quelli di Mussolini, ma ricordo semplicemente che, se non vogliamo ripulire gli angolini (perchè certamente non intendiamo eliminare le sacche di libertà come intendeva Mussolini, ma anzi vogliamo mantenerle), ci accontentiamo tuttavia qui di riempirli (questo disegno di legge si dà precisamente la pena di riempirli) per impedire che vi si insinui pericolosamente la deprecata iniziativa privata. Se volete potete considerare questa come una *boutade*, ma essa indica come veramente il principio del monopolio non è qui voluto come una necessità imposta da un'esigenza essenziale, ma diventa il metodo, il programma per il futuro, qualche cosa che assolutamente non deve più essere messo in contestazione, tanto che lo si pianifica già per tutta la durata e l'estensione possibile e quindi, finchè lo si potrà fisicamente mantenere, anche per l'avvenire.

Mi sembra che queste osservazioni siano giustificate e rafforzino la nostra tesi. D'altra parte, quando ci si dice che il monopolio è non soltanto giustificato e necessario, ma anche ben regolato perchè a gestirlo sarà il Parlamento, non credo si dia una risposta soddisfacente. Sono perfettamente convinto che il Parlamento ha un altissimo compito (come potrei non dirlo o non pensarlo!), ma il suo compito è quello di controllare, di giudicare il Governo, di legiferare ed anche di controllare, di criticare e di indirizzare le aziende pubbliche. Ma questo suo compito di controllo, di giudizio e di indirizzo politico non deve essere confuso con un compito di gestione. Effettivamente, a mezzo della Commissione parlamentare prevista dal disegno di legge, il Parlamento dovrebbe seguire la gestione della RAI-TV e decidere su tutti i momenti qualificanti ed essenziali del suo sviluppo. Ho ascoltato con interesse questa mattina il senatore Cavalli che criticava l'articolo 13 sostenendo che non è abbastanza duttile, nel senso che specifica troppo le strutture e le funzioni di questa nuova amministrazione. Specialmente nei confronti del Parlamento egli affermava la necessità che tale organo sia in grado di seguire passo per passo la gestione dell'azienda pubblica. Ora,

non mi sembra che questa sia una funzione propria del Parlamento, nè mi pare che tale funzione ne aumenti il prestigio o l'efficacia per quanto riguarda l'amministrazione del paese. Ritengo, invece, che in questo modo si sminuisca il Parlamento e lo si devii verso compiti che non sono i suoi, che non può attuare appropriatamente e che certamente non possono condurre a risultati positivi.

Il Parlamento deve avere piena autorità nel suo campo, ma non deve estendere le sue funzioni nè all'amministrazione, nè alla gestione, nè al governo. Infatti, se non vi è nulla di peggio di un governo di assemblea, non vi è neppure nulla di peggio di una gestione amministrativa o di una supervisione amministrativa di assemblea. Anche questo mi sembra un argomento che non è stato ancora toccato e che ha una grossa importanza.

Queste sono alcune delle ragioni aggiuntive (altre ne sono state indicate egregiamente in quest'Aula sia dal senatore Premoli che dagli altri senatori che hanno criticato il disegno di legge) che mi pare diano una forza sempre più grande alla nostra ben ferma posizione.

Vorrei ora aggiungere ancora qualcosa dal punto di vista politico-giuridico, relativo al rapporto di concessione e alla figura giuridica della società concessionaria. Al riguardo non posso che condividere le osservazioni fatte dal senatore Nencioni tanto ampiamente e chiaramente che non vorrei ripeterle. Se dovessi ripeterle lo farei certamente con argomenti diversi, ma non potrei che prendere del tempo al Senato senza veramente portare nella discussione qualcosa di sostanzialmente nuovo. Ma il punto che vorrei ancora sottolineare è che qui effettivamente lo sbocco logico della posizione del Governo sarebbe stata quella — in base al provvedimento così come è stato proposto — di arrivare alla creazione di un ente pubblico. Sorge il dubbio che si sia voluto godere dei vantaggi di una società per azioni e contemporaneamente dei vantaggi derivanti da un ente appoggiato all'autorità pubblica. Questo è troppo chiaro. Sorge cioè il sospetto che da un lato si voglia sottrarre l'amministrazione della RAI-TV al controllo della Corte dei conti e dall'altro godere dei vantaggi che può dare l'autorità di un ente semipubblico.

La società stessa ha un socio unico; potrebbe forse anche deviare verso una pluralità di soci tutti ugualmente enti pubblici, ma praticamente sarebbe lo stesso, non sarebbe che un artificio giuridico. Quest'impostazione costituisce certamente un ibrido, per non dire un mostro giuridico. L'osservazione è stata già fatta ed a me pare perfettamente fondata. Non si tratta più di partecipazione statale perchè non si partecipa con nessuno; non si tratta di società mista perchè non è più una società; non si tratta neanche di una concessione perchè la concessione presuppone l'esercizio privato di una funzione pubblica; una concessione vera e propria presuppone un'autorità pubblica la quale tratti e deferisca l'esercizio di un servizio pubblico ad un privato, altrimenti non è più una vera e propria concessione. Qui in sostanza abbiamo una concessione che lo Stato fa a sè stesso attraverso una persona interposta creata da lui stesso e con questo artificio si mette in una duplice posizione che è molto comoda, ma che non corrisponde a nessuna logica giuridica e francamente a nessuna serietà legislativa.

La Commissione parlamentare avrebbe anche un'altra potestà prevista nell'articolo 4, al secondo comma; potestà che secondo me — ed è già stato osservato da noi alla Camera dei deputati, ma vorrei ripeterlo qui — non corrisponde al nostro sistema giuridico. A parte la evidente politicizzazione, in base specialmente al secondo comma dell'articolo 4, la Commissione avrebbe la potestà di emanare non soltanto direttive e indirizzi ma vere e proprie norme, relative specialmente al diritto di accesso. Queste norme che sono importanti e che toccano i diritti soggettivi dei cittadini — sono quindi norme giuridiche — non sono contenute nel disegno di legge; la loro emanazione è deferita al potere della Commissione che le stabilisce. In realtà poi esse non saranno neanche effettivamente formulate dalla Commissione ma saranno preparate dalla sottocommissione (il disegno di legge prevede appunto tali sottocommissioni) competente a regolare il diritto di accesso. C'è perciò una duplice serie di anomalie; la Commissione parlamentare non potrebbe avere che un compito consul-

tivo: non essendo una Commissione permanente non potrebbe avere una funzione e un'autorità legislativa e tuttavia se le arroga; ma non basta, a sua volta la Commissione cede poi i suoi poteri alla sotto-commissione. Si arriva veramente a delle formulazioni giuridiche difficilmente sostenibili; mi domando se siano costituzionali. Perciò credo che chi ha parlato in quest'Aula di incostituzionalità a proposito di questo disegno di legge anche sotto altri profili abbia delle buone ragioni. Probabilmente questo disegno di legge un giorno o l'altro, se vi saranno degli interessati a promuovere il relativo giudizio, tornerà alla Corte costituzionale. Questo dal punto di vista giuridico.

Ma vorrei anche soffermarmi, sotto un punto di vista diverso da quello che è stato prospettato dal senatore Premoli e da altri, sull'articolo 13, punto 9, relativo ai servizi giornalistici. Questa norma è già stata criticata sotto molti aspetti per tutti gli inconvenienti che produce, ma non mi pare sia stato ancora segnalato il fatto che essa è stata anche contestata dagli stessi interessati, cioè dai giornalisti, e per essi dal consiglio nazionale dell'Ordine in un suo ordine del giorno del 9 gennaio 1975. Ai sensi dell'articolo 13, punto 9, del disegno di legge ogni direttore — si parla dei direttori di settore e più specialmente dei giornali televisivi che si creano col disegno di legge — è responsabile di fronte al direttore generale specialmente « dell'impostazione informativa e politica e della realizzazione e messa in onda delle trasmissioni ». Allora dove va a finire l'autonomia politica dei vari giornali televisivi, se proprio dell'impostazione informativa e politica essi sono responsabili di fronte ad una sola persona che è il direttore generale della RAI-TV?

Mi pare che questa sia un'osservazione assai seria che denuncia un'anomalia di grande gravità. E infatti nel suo ordine del giorno del 9 gennaio 1975 il consiglio nazionale dell'Ordine pur mantenendosi su un atteggiamento di prudenza e non avendo certamente il coraggio di opporsi frontalmente all'insieme del disegno di legge su questo punto non ha potuto non levare la sua voce e ha detto: « Il Consiglio ritiene altresì positiva

la pluralità delle testate giornalistiche. Ritiene tuttavia pregiudiziale per il rafforzamento di questo principio di pluralità, nel rispetto anche dell'autonomia e della responsabilità del giornalista, che i poteri e le responsabilità dei direttori di testate nazionali e dei responsabili delle trasmissioni locali siano professionalmente autonomi e non debbano dipendere dal direttore generale, in conformità di quanto dispone peraltro la legge sulla stampa ».

Mi pare che questa sia una posizione assolutamente fondata e non vedo come possa essere contraddetta. Infatti, in caso contrario, tutta questa costruzione di giornali radio e televisivi che apparentemente sarebbero autonomi e costituirebbero voci diverse in piena libertà di pensiero, di espressione e di posizione politica cadrebbe inesorabilmente.

Un altro punto che mi pare debba essere sottolineato è quello relativo alle fonti di finanziamento. Come è noto l'articolo 15 del disegno di legge prevede come fonti di finanziamento il canone d'abbonamento, la pubblicità e le altre fonti consentite dalla legge. Le fonti sono dunque da un lato il canone e dall'altro la pubblicità. Ma noi siamo coerenti con noi stessi quando sosteniamo che qui bisognava invece scegliere. Una volta ammesso il monopolio, e il monopolio pubblico, della televisione bisognava arrivare alla logica e giusta conseguenza che la fonte di finanziamento per questo tipo di ente pubblico doveva essere soltanto il canone, mentre la pubblicità doveva essere riservata ad altri organismi che agissero veramente in sede di concorrenza e con un atteggiamento privatistico, attingendo quindi i loro proventi non dal canone, perchè non avrebbero diritto di imporre questa particolare tassa o semitassa agli utenti, ma dalla pubblicità.

Il sistema britannico è precisamente di questa natura: i canali della televisione pubblica vivono unicamente sui canoni mentre i canali di televisioni e di radio private vivono unicamente sulla pubblicità. In questo modo, anche attraverso la parte essenziale che è quella finanziaria e che rappresenta la molla essenziale per far camminare tutto il sistema si stabilirebbe una precisazione sia

di compiti sia di risorse che impedirebbe ogni commistione ed ogni equivoco e consentirebbe veramente un andamento parallelo e concorrenziale, ma su un piano sano e logico, dei due modi di esercizio della radiotelevisione.

Viceversa, attraverso la concessione della pubblicità anche all'ente pubblico si verificherebbero naturalmente tutti quegli inconvenienti, quei pericoli che sono stati segnalati dal senatore Premoli: la difficoltà dei conteggi, l'insufficienza del limite del 5 per cento perchè esso è rapportato a proventi di programmi che possono essere elastici, dimodochè il 5 per cento potrà rappresentare in realtà quantità diverse a seconda che si riferirà a diverse lunghezze di programmi. Sono questi inconvenienti gravissimi che sono già stati segnalati egregiamente dal senatore Premoli e che discendono dalla erronea invasione della RAI-TV pubblica in un campo di proventi che dovrebbe essere riservato alla libera concorrenza dei canali privati.

Vorrei toccare ancora due argomenti, uno relativo all'autorizzazione via cavo e l'altro relativo agli impianti ripetitori dei programmi sonori e televisivi locali, specialmente per le radio estere.

L'autorizzazione via cavo su base locale è indubbiamente regolata nel disegno di legge, a nostro avviso, in modo limitativo e illiberale. Le autorizzazioni sono concesse dallo Stato in parte ed in parte dalle regioni. Lo Stato, ai sensi dell'articolo 26, autorizza l'installazione e l'esercizio degli impianti, ma quando l'interessato ha ottenuto tale autorizzazione non ha ottenuto molto perchè deve ancora chiedere alle regioni l'autorizzazione alla diffusione dei programmi. Tutto questo genera una procedura complessa e difficile in cui il potere discrezionale delle autorità sia statali sia regionali è praticamente illimitato. Si crea una vera *via crucis* per i richiedenti la quale autorizza naturalmente tutte le preferenze, tutte le discriminazioni, politiche e non politiche, e tutte le irregolarità che purtroppo si sono verificate e si verificheranno ancora in questi casi.

Tutto il sistema quindi non è liberale ma tende veramente — come è stato detto giustamente — a limitare e a soffocare la televisione via cavo che poi alla lunga si imporrà

per le ragioni tecniche alle quali ho già accennato ma che per il momento si tenta ancora di limitare, spero inutilmente. Questo per quanto riguarda il titolo II del disegno di legge.

Vi è poi il titolo III che si occupa degli impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi locali; ciò in riferimento specialmente alle trasmissioni di radio straniera. Qui si è invocato il principio di reciprocità ma, onorevole Ministro, oramai per lunga esperienza ho la convinzione che questo principio di reciprocità consciamente o inconsciamente è sempre stato una bandiera ed anche una barriera per tutti gli atteggiamenti nazionalistici e autarchici. In realtà, dal punto di vista dell'opportunità di una larga informazione ci dovrebbe essere anche qui la più grande libertà.

Il concetto di reciprocità dovrebbe essere superato dalla convinzione che i nostri programmi si impongono per la loro qualità, essendo tali da attrarre l'interesse del pubblico straniero. Del resto tanti nostri prodotti, non di informazione, si sono imposti su tutti i mercati stranieri e forse non solo per le loro qualità sostanziali, ma anche per la presentazione, l'inventiva, il *design*, eccetera, espressioni della genialità e dell'industriosità del nostro popolo. Lo stesso dovrebbe valere per quanto riguarda la nostra capacità di pensiero e quindi le nostre informazioni e il nostro modo di vedere e di giudicare le cose che avvengono nel mondo. Questa dovrebbe essere la nostra grossa carta. Se invece cominciamo a discutere sulla reciprocità e a pretendere *a priori* di non recepire il preziosissimo contributo dei programmi stranieri, se non a patto che si accettino i nostri programmi, buoni o cattivi che siano, francamente ci mettiamo in un circolo vizioso, diamo cioè il là a un gioco di ritorsioni che inevitabilmente ci porterebbe ad una situazione di paralisi e di isolamento, che non è certo conforme nè al nostro interesse nè alle aspirazioni del nostro popolo. Credo quindi, in linea generale, che l'impostazione di questo principio di reciprocità non sia corretta.

Vorrei soffermarmi ora su alcune norme specifiche di questo titolo terzo che riguar-

dano i legittimi interessi di alcune modeste categorie artigianali, quelle che impiantano i collegamenti con le reti straniere. A questo proposito vi sono nel disegno di legge tre articoli che finora non sono stati sottolineati e che meritano invece particolare attenzione (e spero che l'onorevole Ministro vorrà attentamente considerare questi punti): si tratta degli articoli 38, 40 e 41. L'articolo 38 prevede in generale l'autorizzazione per l'« installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione e alla contemporanea e integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri ». Aggiunge poi lo stesso articolo 38 che al Ministero « spetta coordinare tutti i sistemi di radio-comunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali ». Quando si arriverà a questo coordinamento ci sarà certamente modo di rendere difficile la vita di coloro che vogliono installare questi impianti, se si tratta di persone non gradite. A parte questo, mi interessa segnalare gli articoli 40 e 41. L'articolo 40 dice: « L'autorizzazione di cui all'articolo 38 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario ». Francamente, che si debba addossare quest'obbligo a chi installa gli impianti ripetitori mi pare eccessivo perchè queste categorie potrebbero obiettare: noi installiamo gli impianti, ma come possiamo essere responsabili e come potremmo in ogni caso provvedere ad eliminare dai programmi tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario? Questa norma è di impossibile applicazione e può mettere questi artigiani, spesso modesti, in serie difficoltà. Penso pertanto che la disposizione dovrebbe essere in qualche modo attenuata o eliminata perchè così come è costituisce un grosso ostacolo sia per lo sviluppo di questi collegamenti, che sono necessari, sia per lo svolgimento di un'attività artigiana importante che dà lavoro e costituisce una fonte di reddito.

L'articolo 41 poi dice che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può imporre, in qualsiasi momento, la modifica senza indennizzo delle caratteristiche tecniche di un

impianto, qualora ciò sia necessario, per evitare interferenze tra il servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e gli altri servizi pubblici di telecomunicazioni. Anche in questo caso da che cosa può dipendere la necessità di evitare interferenze? Non certo dall'attività di chi ha installato l'impianto! Viceversa la necessità di evitare interferenze nasce inevitabilmente da una successiva azione del Ministero il quale modifichi i propri impianti o ne installi dei nuovi e sostenga che si producono così delle interferenze.

In tale caso, secondo l'articolo 41, il Ministero avrebbe il diritto di imporre la modifica delle caratteristiche dell'impianto a complete spese di questi modesti artigiani. Francamente, poichè ciascuno deve sostenere le spese del fatto proprio, e questo vale per l'amministrazione pubblica come per quella privata, credo che l'articolo 41 sancisca una norma impositiva assolutamente onerosa ed insostenibile per molti di questi artigiani, nessuno dei quali in ogni caso dovrebbe rispondere col danaro proprio del fatto altrui.

Accenno poi solamente al fatto che gli artigiani installatori devono pagare delle tasse notevoli per effettuare i collegamenti. Si tratta di 500.000 lire per la tassa di rilascio e di 350.000 lire annuali. Anche qui si potrebbe usare una maggiore moderazione.

Onorevoli colleghi, ho voluto semplicemente aggiungere qualche modesta osservazione, sia sulle questioni di ordine generale, sia su quelle particolari che rivelano lacune e difetti del disegno di legge. Rimangono comunque contrari completamente al disegno di legge nel suo insieme, per le ragioni che sono state qui egregiamente svolte non solo da colleghi della mia parte; noi siamo — e non ho esitazione a ripeterlo — per un'effettiva liberalizzazione dell'informazione, specialmente di quella radiotelevisiva, e riteniamo che questo si possa realizzare solo con una genuina moltiplicazione di fonti di informazione effettivamente indipendenti. Questo disegno di legge viceversa ci offre delle soluzioni che vanno in un senso diverso, per cui rimane assolutamente inaccettabile come inaccettabile è per noi qualunque monopolio, sia pubblico che privato, che non sia giustificato veramente da ragioni essenziali che, a no-

stro parere, in questo caso mancano nel modo più totale. (*Applausi dal centro-destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto ha parlare il senatore Zaccari. Ne ha facoltà.

Z A C C A R I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, finalmente, dopo tanti anni di studio ma anche di tergiversazioni, di proroghe e di rinvii, il Parlamento è chiamato a deliberare sulla riforma della RAI-TV. Il Senato, attraverso la volontà dei Gruppi parlamentari, legittimamente dimostra fretta nel varare questo provvedimento sia per essere il testo in seconda lettura, sia soprattutto perchè sembra ormai indilazionabile l'intervento innovativo che ponga fine ad un lungo periodo di attesa non solo delle persone impegnate nell'attuale gestione provvisoria della radiotelevisione, ma degli utenti e della società italiana che avvertono ogni giorno di più la stanchezza di un organismo ormai morituro.

La riforma che è oggi all'esame dell'Assemblea risponde veramente alle attese degli utenti e della società italiana in tutte le sue componenti e soddisfa le aspirazioni e le prospettive del Parlamento, delle regioni, del mondo della cultura? È arduo rispondere compiutamente a questa domanda perchè, come tutte le cose umane, come tutti i prodotti legislativi, ha i suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi; ha, come suol dirsi, le sue luci e le sue ombre. Certamente non è agevole nè facile formulare una legge ideale sotto ogni aspetto nello specifico e delicato settore, come provano le legislazioni di altri paesi che esse pure hanno avuto un *iter* tormentato, non come tempo, ma per intrinseca difficoltà della materia. Mi sento però di affermare che, tenendo conto dell'attuale stato tecnologico della radiotelevisione e dell'attuale situazione culturale e politica del nostro paese, in complesso il disegno di legge pervenuto dalla Camera può ritenersi valido. Infatti la caratteristica di fondo che risponde alla attese dell'opinione pubblica più illuminata è il rispetto della libertà di espressione e di informazione, nel riconosciuto legittimo pluralismo delle opinioni. La stessa

è tutelata dal libero accesso sancito dall'articolo 6 ai partiti, ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciamo richiesta. È tutelata dal diritto di rettifica nel caso di lesi interessi materiali e morali di trasmissioni contrarie a verità, come stabilisce l'articolo 7, dal decentramento ideativo e produttivo non solo mediante l'organizzazione di direzioni di rete ma anche mediante l'apporto di contributi periferici, regionali e interregionali, attraverso strutture produttive ed operative necessarie a tale fine (articolo 13), dall'esclusione di ogni controllo dell'Esecutivo, dall'affidamento ad apposita Commissione parlamentare dell'indirizzo generale e della vigilanza sui servizi radio e televisivi (articolo 14) e dalla riserva alla stessa Commissione dell'elezione della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione dell'ente concessionario (articoli 4 e 8).

A tutto questo deve aggiungersi il dispositivo dell'articolo 12 che potrebbe essere interpretato, almeno così auspico, come freno e remora naturale all'espandersi di un clientelismo politico, parassitario e condizionatore della libera informazione.

Deve inoltre essere rilevato l'ampio spazio operativo riconosciuto in particolare all'informazione giornalistica dei due telegiornali e dei tre radiogiornali (articolo 13), nonché alle testate dei grandi quotidiani che non siano organi ufficiali di partito, per i quali viene introdotta una libera tribuna stampa (articolo 6). Si tratta di un aspetto altamente positivo perchè tutela quella libertà di espressione e quella libera circolazione delle informazioni che è tanto osteggiata da tutti i regimi totalitari, di sinistra o di destra che siano.

Se a quanto sopra esposto aggiungiamo la libertà concessa all'installazione ed all'esercizio degli impianti di diffusione sonora e/o televisiva monocanali via cavo (articolo 24),

pur con tutte le limitazioni, e se aggiungiamo la libertà concessa per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati alla ricezione e diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi irradiati dagli organismi esteri esercenti servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi paesi, non possiamo che compiacerci per la varietà di informazioni e di manifestazioni culturali che attraverso questi mezzi potranno essere messi a disposizione degli utenti cittadini italiani.

Il tempo è stato tiranno, onorevoli colleghi, per quanti, come il sottoscritto, avrebbero voluto preparare un intervento più completo ed approfondito sulla complessa materia; tuttavia, per responsabilità di parlamentare, non posso tralasciare di esprimere, dopo il riconoscimento della positiva caratteristica di fondo dianzi illustrata, talune perplessità in ordine a particolari problemi.

Il primo di questi problemi riguarda la concessione della pubblicità commerciale all'ente monopolistico concessionario. Comprendo che tale pubblicità può essere fonte d'indispensabili introiti finanziari; comprendo che tale pubblicità può essere utile all'industria nazionale; ma, gestendo l'ente un servizio definito pubblico essenziale, poteva essere privilegiata la pubblicità di interesse pubblico generale (pubblicità culturale, igienica, di educazione civica, stradale, di prevenzione d'infortuni, per citarne alcuni), soprattutto in un periodo come l'attuale, in cui potrebbe essere necessario non incrementare ulteriormente il consumismo con i metodi di condizionamento propri della pubblicità commerciale.

Un secondo problema riguarda la mancanza nel disegno di legge di qualsiasi apertura a collaborazioni, presenti e future, con gli organismi radiotelevisivi degli Stati della Comunità economica europea, soprattutto in vista dei futuri e già da ora prevedibili sviluppi tecnologici rappresentati dalle comunicazioni via satellite, per elaborare almeno in questo settore programmi comuni. L'unico accenno è negativo, laddove si esclude dagli impianti ripetitori la pubblicità dei programmi esteri, anche di Stati membri della Comunità economica europea, che praticas-

sero il trattamento di reciprocità (articolo 39).

Un terzo problema (domando scusa se procedo un po' disordinatamente) riguarda la Commissione parlamentare di vigilanza. Lasciando da parte il fatto che per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi avrei personalmente preferito un collegio di garanti, come era stato proposto da alcuni disegni di legge d'iniziativa parlamentare e come risulta esistere con positivi risultati, per esempio, in Inghilterra, mi domando e domando all'onorevole Ministro e al Presidente della nostra Assemblea come la stessa potrà funzionare, dati i notevolissimi e delicatissimi compiti ad essa devoluti dall'articolo 4. A parte il fatto che, per assolvere gli stessi, dovrà sedere in permanenza, emerge chiaramente che avrà bisogno di un notevole supporto organizzativo che deve essere necessariamente assicurato.

Un quarto problema riguarda la mancanza, nella legge, di qualsiasi cenno a rappresentanze di radioteleutenti negli organismi di consulenza e di controllo. Sembra strano, data l'esistenza di organismi che raccolgono proprio gli utenti dei mezzi e dei servizi radiotelevisivi, che gli stessi non debbano avere diritto di parola nella programmazione e diritto di controllo sociale nella gestione. Nei Paesi Bassi sono proprio gli utenti che gestiscono il servizio con risultati, data la natura e la composizione di quella società, non certo del tutto negativi.

Il quinto ed ultimo problema (molti altri meriterebbero approfondimento ma il tempo non me lo consente) e per me il più importante è quello che investe l'obiettività e l'imparzialità dell'informazione, perchè i cittadini hanno il diritto di esigere che gli interessi, le idee e i sentimenti di ciascuno di loro siano rispettati e non offesi e hanno il diritto di esigere che le informazioni siano date nella maniera meno tendenziosa e meno suggestiva possibile.

Nel disegno di legge vi sono a questo proposito affermazioni di principio chiare e precise e sono stabiliti i controlli che devono essere esercitati dalla Commissione parlamentare (articolo 4) e dalla società concessionaria (articolo 13); ma poichè personalmente

giudico che a questi principi la radiotelevisione in tutti questi anni non sia stata del tutto fedele desiderio richiamare l'attenzione su questo aspetto.

All'articolo 13 si afferma che l'atto di concessione deve impegnare la società concessionaria ad organizzarsi in modo idoneo ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 1 della legge e — secondo l'ultimo capoverso del quarto comma dello stesso articolo 13 — « a garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'imparzialità e che i giornalisti, gli autori, i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi della professionalità ».

Si tratta di una mera affermazione di principio perchè in definitiva tutto è lasciato alla deontologia professionale. Ora i giornalisti radiotelevisivi sono giornalisti che proprio perchè operano in regime di monopolio devono porre un'autolimitazione alla propria libertà e devono porre un limite ai propri convincimenti personali e politici per raggiungere il massimo di obiettività, per evitare distorsioni e per sottrarsi alla tentazione di influire sull'opinione pubblica affinché il contenuto delle loro comunicazioni sia il più conforme alla realtà e il più aderente alla verità. Un antico motto diceva: *amicus Plato sed magis amica veritas*. Questo dovrebbe essere il motto di tutti gli operatori della radiotelevisione i quali dovrebbero tentare di farlo proprio e di rispettarlo.

Qualunque legge, anche la migliore nel contenuto e la più perfetta tecnicamente, è inevitabilmente destinata a rimanere vuota e sterile affermazione se non sorretta dalla responsabile e convinta partecipazione e dalla probità intellettuale di coloro che sono chiamati a renderla concretamente operante.

Sono certo che il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, senatore Orlando, che con tanta passione e con tanta competenza ha seguito il tormentato *iter* attraverso il quale si è giunti al disegno di legge n. 2015, che trova la convinta adesione della maggioranza espressa dal relatore Santalco e dal senatore Avezzano Comes, costituisce sicura garanzia di realizzazione viva ed operante non solo dei

principi e delle disposizioni esplicitamente contenuti nel disegno di legge, ma anche delle speranze e degli auspici per un'informazione radiotelevisiva più moderna, più democratica, più rispettosa delle idee e dei sentimenti dei cittadini, in una parola, più libera.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, concludo onorandomi di manifestare il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana al disegno di legge al nostro esame. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che è stato presentato un ordine del giorno da parte del senatore Santalco e di altri senatori. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Il Senato

invita il Governo

ad emanare al più presto possibile un disegno di legge per la disciplina della diffusione locale sonora e televisiva pluricanale via cavo con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

soggezione delle iniziative concernenti la materia suddetta a regime autorizzativo da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della regione in analogia a quanto previsto dal titolo II della presente legge;

definizione dell'ambito locale nel quale gli impianti pluricanali a raggio limitato potranno essere autorizzati in analogia ai criteri previsti dall'articolo 24, e in relazione alla esigenze di assicurare la economicità della gestione;

priorità all'utilizzo della rete pubblica di telecomunicazioni, onde assicurare il rispetto di principi di economicità;

distinzione, nel caso di utilizzo della rete pubblica, tra titolarità dell'autorizzazione e soggetto vettore a livello tecnico dei programmi;

specificazione di ulteriori requisiti tecnici per il rilascio dell'autorizzazione in analogia a quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge;

limitazione della durata dei programmi pubblicitari, peraltro concernenti esclusivamente attività produttive locali, in modo da non compromettere il normale afflusso di pubblicità agli organi di stampa ed alla concessionaria del servizio pubblico di radio-televisione.

La nuova disciplina dovrà inoltre prevedere:

norme tecniche attinenti alle caratteristiche ed alle modalità di esercizio per le reti e gli impianti;

i casi di interconnessione delle reti, limitatamente all'ambito regionale;

norme per assicurare il controllo tecnico delle reti e degli impianti nonché la tutela dei servizi pubblici di telecomunicazioni;

le forme per determinare i canoni dovuti dagli utenti delle reti e quelli eventualmente dovuti dal titolare dell'autorizzazione al titolare della rete pubblica;

norme atte a garantire l'effettivo pluralismo dei soggetti che utilizzano i singoli canali;

norme per regolare l'accesso agli impianti radiotelevisivi via cavo in analogia con quanto prescritto dal precedente articolo 7;

riserva gratuita di canali per trasmissioni di carattere educativo, culturale, sociale e informativo, che potranno essere prodotte dalla regione e dagli enti locali della zona interessata;

l'obbligo di diffondere attraverso le reti pluricanali, senza onere per la concessionaria del pubblico servizio e fermi rimanendo i canoni a questa dovuti a norma del precedente articolo 17, i programmi del servizio pubblico nazionale di radiotelevisione;

norme per disciplinare la decadenza, la revoca e il trasferimento delle autorizzazioni in analogia a quanto previsto dall'articolo 27 della presente legge;

le tasse dovute per il rilascio dell'autorizzazione e per le trasmissioni effettuate.

2. SANTALCO, AVEZZANO COMES, LEPRE

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lepre.

L E P R E , *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, brevi parole dopo la relazione fatta oggi dal collega Santalco per la Commissione lavori pubblici, trasporti e telecomunicazioni, quale correlatore in rappresentanza della prima Commissione, per dire che la relazione Santalco ha oggi chiarito i motivi tecnici e quelli legislativi e soprattutto ha sottolineato i valori politici di questo grosso provvedimento legislativo che ha l'obiettivo di garantire il più possibile una libertà di informazione nel nostro paese.

Sono qui intervenuti oratori che hanno portato la voce, nel consenso e nel dissenso, di tutti i Gruppi politici, dal senatore Avezzano Comes al senatore Cavalli, al senatore Tedeschi, al senatore Bonino, al senatore Premoli, al senatore Nencioni, al senatore Brosio e, per ultimo, al senatore Zaccari. Tutti penso si debbano ringraziare per l'apporto che hanno dato alla discussione, apporto che, anche se critico, ha sempre arricchito di contributi e di sostanza questo dibattito. Penso che resti ormai poco da dire; vorrei però fare anch'io una valutazione dei valori di questa legge. Innanzitutto vorrei dire che non abbiamo compreso la preoccupazione, espressa soprattutto dai senatori liberali Premoli e Brosio, circa la non democraticità di questo provvedimento: basti pensare in proposito che l'assemblea che amministra questo ente è composta di 40 membri e che il consiglio direttivo deve essere formato da tre quinti, il che significa da 24 membri! Qui, viddio, si fa il compromesso storico! Mi pare che sia un fatto qualificante, oltre ad aver finalmente trasferito dall'Esecutivo al Parlamento la gestione di questo servizio, quello di aver creato una maggioranza di una tale consistenza che c'è veramente spazio e garanzia per tutte le forze politiche! Questo mi sembra essere veramente il grosso mes-

saggio della legge. Si è poi criticato il fatto che si istituisce il secondo o il terzo telegiornale, il terzo giornale radio, ma anche questo mi pare un sintomo del miglioramento dei servizi di informazione; la preoccupazione dovrebbe essere quella che accada il contrario.

Sotto questo profilo, ci sembra che vi siano abbondanti motivi per tranquillizzare le parti politiche che hanno avanzato sospetti su questo disegno di legge. Approvando una legge di riforma della radiotelevisione il Senato della Repubblica compie un atto positivo e importante, che esce dall'ordinaria amministrazione per segnare una tappa significativa nel processo di rafforzamento e di sviluppo delle istituzioni democratiche, importante e positiva di fronte all'opinione pubblica democratica nella direzione del rafforzamento delle istituzioni nel quadro generale dei rapporti tra le forze politiche.

Di fronte all'opinione pubblica noi rispondiamo oggi a una richiesta che viene in modo pressochè unanime da tutti i settori democratici del paese. È ben noto che è diverso il giudizio che viene dato sul modo in cui l'azienda radiotelevisiva ha assolto in questi anni il suo compito ed è altrettanto noto che il nostro è un giudizio di severa critica. La RAI-TV infatti non è riuscita in questi anni ad essere ciò che avrebbe dovuto essere, cioè l'interprete fedele della complessa vita democratica, delle contrapposizioni, delle lotte, che hanno anche segnato la difficile vita della democrazia italiana, ma ne è stata molte volte uno specchio deformante o di visione e di prospettazione parziale per quanto riguarda l'informazione.

Ma quale che sia questo giudizio, su cui non vogliamo in questo momento soffermarci perchè siamo più interessati a rilevare in questa occasione i motivi di convergenza anzichè quelli di divergenza, una cosa credo accomuni oggi il giudizio di tutte le forze dell'arco costituzionale: la RAI-TV così come è oggi è ormai largamente inadeguata ai tempi di democrazia, di dibattito, di richiesta di partecipazione che si vanno affermando nel paese. E in questa direzione credo che si debbano interpretare la domanda pressochè unanime di cambiamento che è venuta da tutti

i settori del paese, le lotte che hanno condotto le grandi organizzazioni sindacali, l'azione unitaria di tutte le regioni, quali che fossero i loro diversi orientamenti, la spinta delle forze culturali interne ed esterne all'azienda radiotelevisiva, la richiesta di cui si sono fatte interpreti forze politiche di orientamento diverso.

Approvando questa legge il Senato della Repubblica adempie quindi oggi quello che è uno dei suoi compiti fondamentali e sostanziali: non compiendo un atto formale, legislativo e basta, ma rendendosi interprete e portando a completa attuazione una richiesta maturata nella coscienza popolare ed approfondita a tutti i livelli nel confronto tra le forze democratiche che oggi trova qui un suo importante momento di realizzazione.

L'approvazione del progetto è importante, ho detto, anche nel quadro dell'azione di rafforzamento e di migliore assetto dell'equilibrio istituzionale del paese, che significa poi un rafforzamento di tutto il sistema democratico. La battaglia per la riforma della RAI è venuta infatti assumendo un significato particolare e di grande rilevanza anche su questo piano. Una delle sue istanze centrali è stata infatti la richiesta del passaggio del servizio pubblico radiotelevisivo dall'area dell'Esecutivo a quella del Parlamento, come ho detto in apertura. Non è chi non veda l'eccezionale importanza, in linea di principio e in linea di fatto, di questo problema.

Si tratta di decidere che in una democrazia adulta — e tale riteniamo che sia la democrazia italiana, con buona pace dei suoi avversari palesi o nascosti — un servizio pubblico essenziale che attiene alla sfera delicatissima della libertà di espressione e di informazione — la sfera cioè dove il processo stesso della democrazia affonda le sue radici — non può essere affidato alla gestione di una maggioranza, per ampia che sia. Non è cioè applicabile lo schema tradizionale dell'Esecutivo che governa e del Parlamento che controlla poichè qui, di fronte a un problema che può essere definito di rilevanza costituzionale, è il Parlamento stesso nel suo complesso che deve affermare il suo primato e la sua responsabilità come massima espressione

ne istituzionale della vita democratica del paese.

Questa posizione — che è stata uno dei motivi di fondo della battaglia per la riforma e che è stata saggiamente accolta nell'ormai famosa sentenza della Corte costituzionale, di cui l'attuale legge costituisce, a mio parere, la corretta applicazione — apre per certi aspetti un capitolo nuovo nella vita del Parlamento della Repubblica, ci investe come Camere rappresentative di una grande responsabilità; una responsabilità che dobbiamo assumerci con grande impegno, consci della sua importanza che per certi aspetti travalica l'importanza, pur così grande, della legge di riforma radiotelevisiva. Così come un ancora più pregnante significato viene ad assumere sul piano istituzionale la legge affiancando in questa responsabilità al Parlamento le regioni.

Si crea così — a parte le considerazioni specifiche sul contributo di pluralismo che questa presenza potrà assicurare al servizio radiotelevisivo — un importante momento di verifica di una possibilità di fruttuosa collaborazione tra questi due elementi della realtà istituzionale dello Stato democratico, attuando una delle ispirazioni fondamentali della Costituzione repubblicana che intese contrapporre alla concezione accentratrice dello Stato autoritario una concezione aperta e autonomistica propria di un moderno Stato democratico.

Il terzo aspetto di particolare importanza che assume oggi l'approvazione di questa legge sta a mio parere nel tipo di rapporto

che il dibattito su di essa ha determinato tra le forze politiche. A tutti sono note le vicende che hanno portato al voto di oggi e come in questa battaglia, nei momenti decisivi, si siano trovate in pratica impegnate tutte le forze costituzionali del Parlamento con l'eccezione — che conferma il valore democratico di questa lotta — del Movimento sociale italiano e, purtroppo, del Partito liberale italiano che a nostro parere — lo dicevamo anche prima — ha perso un'occasione significativa per dare una prova della sua capacità d'interpretare in modo moderno il ruolo di una forza liberale del nostro paese.

Il dialogo stabilitosi su questa legge con le opposizioni di sinistra è a nostro parere altamente significativo della utilità di rapporti nuovi tra le forze democratiche nel paese e nel Parlamento che, pur nel rispetto delle diverse collocazioni, hanno la possibilità di incontrarsi e confrontarsi allorchè sono in discussione momenti fondamentali dell'assetto democratico del paese, ed è necessario portare avanti battaglie che trovino la loro radice nell'essenza stessa della Costituzione.

A questa battaglia riteniamo come socialisti di avere dato un contributo importante e, mi sia consentito dirlo, per molti aspetti decisivo. Al fianco delle forze del lavoro, al fianco delle regioni, dei lavoratori dell'azienda, delle forze della cultura che della riforma democratica della RAI-TV hanno fatto in questi anni una loro bandiera, i socialisti si sono battuti per quella nuova condizione e per quel conseguente nuovo assetto del monopolio che oggi la legge sancisce.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue L E P R E, relatore). In generale l'espressione « monopolio » sembra richiamare un concetto di chiusura e di esclusione. In questo caso è esattamente il contrario. Come ha autorevolmente confermato la già ricordata sentenza della Corte costituzionale solo la riserva di monopolio allo Stato poteva costituire in questo caso la garanzia di

condizioni di libertà e di eguaglianza per tutti. Fuori del monopolio non ci sarebbe stata la mitica libertà di mercato, la libera concorrenza imprenditoriale: ci sarebbe stato l'accentramento oligopolistico, foriero di gravi pericoli per la libertà di espressione e di informazione. Ne è una riprova quanto sta avvenendo anche in questi giorni nel cam-

po dell'informazione scritta, dove ancora una volta i giornalisti sono chiamati a difendersi da operazioni oscure che mirano a comprimere la libertà d'informazione. Ad essi anzi vorrei cogliere l'occasione per esprimere la solidarietà anche della mia parte politica oggi come ieri per una concreta azione che si tradurrà anche in iniziative che porteremo avanti a questa Camera.

Nel caso della televisione si tratta quindi di una situazione di monopolio che attraverso il potere di indirizzo e di controllo del Parlamento, attraverso la composizione pluralistica del consiglio di amministrazione dell'ente, attraverso il nuovo assetto organizzativo — fondato sul decentramento e sulla autonomia degli operatori culturali che la azienda dovrà darsi — garantisce la più ampia libertà e possibilità di espressione per tutte le realtà democratiche del paese, anche attraverso la innovatrice acquisizione del diritto di accesso.

Monopolio dell'antenna per la libertà del nostro messaggio: è questa l'espressione in cui possiamo riassumere lo spirito con cui ci siamo battuti per questa legge e ci apprestiamo oggi a votarla. La legge pone tutte le premesse perchè questa espressione si traduca in realtà. Sarà compito del Parlamento curarne la corretta applicazione; sarà compito delle forze politiche sentire la responsabilità di cui sono investite anche attraverso una indicazione oculata e responsabile degli uomini chiamati alle posizioni di responsabilità del nuovo assetto previsto dalla legge. Ai lavoratori della RAI, a tutti gli operatori culturali interni ed esterni all'azienda rimane poi affidato il compito di usare questa legge nel modo più completo e aperto.

Una fase importante della battaglia democratica per la libertà di informazione e di espressione si chiude con questa legge. Resta aperto l'impegno di tutti per farla vivere e funzionare nel modo migliore e più avanzato. *(Applausi dal centro e dalla sinistra).*

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

O R L A N D O , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Signor Presidente, ono-

revoli colleghi, più pacato nel suo svolgimento dialettico, più sereno o forse più prudente nei suoi giudizi, l'esame condotto dal Senato su questo provvedimento di riforma dei servizi radiotelevisivi non è stato meno attento e severo di quello condotto dall'altro ramo del Parlamento. Di ciò va reso merito a coloro i quali sono intervenuti in questo dibattito. E colgo l'occasione per rivolgere un vivo ringraziamento ai senatori Avezano Comes e Zaccari, i quali hanno qui sostenuto brillantemente e in sintesi efficace le ragioni addotte dalla maggioranza. Debbo ringraziare anche il senatore Cavalli, il quale ha dichiarato l'astensione del Gruppo comunista con critiche che credo siano attenuate dalla convergenza su alcune ragioni di fondo.

Ai senatori Premoli e Brosio, particolarmente a quest'ultimo, rivolgo una espressione di viva gratitudine per avere aderito alla proposta di concludere entro oggi questa vicenda della riforma radiotelevisiva.

Un ringraziamento va anche ai senatori Tedeschi e Bonino, al quale ultimo debbo dire incidentalmente, in relazione alle questioni che egli ha posto sulla TV-cavo monocolore, che proprio alla Camera il Governo ha accolto un ordine del giorno — che ho visto, in forma quasi analoga, riproposto qui al Senato — per la successiva presentazione di un apposito disegno di legge che disciplini la TV-cavo pluricanale e quindi consenta un riesame, in sede legislativa, di questa particolare situazione.

Ringrazio il relatore di minoranza, senatore Nencioni, per avere consentito, attraverso il ritiro degli emendamenti, la più rapida conclusione della discussione, per aver dato, come tutti i rappresentanti delle opposizioni, un contributo sereno e costruttivo alla legge, contributo che ha consentito al dibattito di svolgersi con estrema serenità.

Mi corre l'obbligo di rivolgere un vivissimo ringraziamento al senatore Santalco il quale, attraverso la sua relazione, ha abbracciato tutti gli aspetti più importanti della legge, che sono stati richiamati nella replica anche dal senatore Lepre. Ciò mi consente di concentrare il mio intervento sui punti nodali della proposta di riforma, in relazio-

ne ai quali anticipo subito che il Governo ritiene di dover manifestare il suo positivo apprezzamento e la sua piena e convinta adesione. Questa proposta di legge rappresenta per noi un progresso perchè è progresso il passaggio da un sistema basato sulla prevalenza del potere esecutivo a un sistema basato su nuove e più aperte forme di partecipazione e di controllo.

È doveroso anzitutto porsi la domanda fondamentale: perchè questa riforma? Quali ne sono le origini e le motivazioni che la rendono preferibile a tutta una vastissima gamma di prospettive diverse che in proposito sono state vigorosamente e appassionatamente sostenute anche in quest'Aula dagli interventi dei senatori Premoli e Brosio e dagli interventi dei senatori Nencioni, Tedeschi e Bonino? La risposta nasce, a mio avviso, da un duplice ordine di fenomeni che, operando su piani diversi, hanno tuttavia decisamente concorso a determinare l'ambito della materia interessata, la tipologia e la funzione del servizio pubblico radiotelevisivo, la sua collocazione nel sistema generale delle telecomunicazioni e nel sistema generale dell'informazione di massa. Il primo di essi è la presa di coscienza dell'esigenza fondamentale che i contenuti della radiotelevisione non siano abbandonati a se stessi ma vengano correttamente posti in essere per l'informazione del cittadino. In sede sociologica sono stati già sviluppati ed evidenziati i fattori in base ai quali la radiotelevisione più che gli altri *mass media* è in grado di influire sulla formazione della pubblica opinione favorendo la subordinazione dei singoli ai processi sociali. In sede giuridica e morale è stata rivendicata la possibilità per l'uomo di scegliere lui stesso di elaborare personalmente la risposta che intende dare a tutti i problemi che gli si pongono e di conformare a questa risposta i suoi comportamenti individuali o sociali.

Su queste basi e nella prospettiva di superare l'antitesi che ne risulta prende corpo il disegno di un servizio pubblico rivolto ad assicurare esigenze fondamentali della società democratica il cui funzionamento corrisponda dunque ad alcuni principi ai quali il prodotto radiotelevisivo deve essere infor-

mato: che sia gestito cioè da organismi capaci di assumere un ruolo fiduciario della collettività, che sia assistito da garanzie che lo isolino da forze di pressione o da fattori condizionanti.

Il secondo fenomeno al quale facevo riferimento va rinvenuto nella lunga battaglia, condotta su vari fronti e con diverse motivazioni e finalità, da quella che brevemente definirò come radiotelevisione privata ma che in realtà è costituita da un complesso di istanze, di pretese disparate collegate sotto l'unico comune denominatore della contestazione al principio monopolistico vigente in materia. Tralascio la rievocazione delle lunghe vicende di questa lotta più che trillustre perchè è una lotta che dura ormai dalla sentenza del 1960 n. 59 della Corte costituzionale. Certo è che le recenti sentenze della Corte costituzionale hanno posto in termini ultimativi il problema della identificazione dei limiti di ammissibilità della televisione privata ravvisando per suo conto taluni ambiti nei quali l'iniziativa privata in materia radiotelevisiva poteva trovare spazio e affermazione.

La proposta di legge di cui ci occupiamo costituisce la manifestazione conclusiva di un lungo travaglio in cui i principi e le esigenze suddette sono emersi e hanno preso consistenza e vigore. Essi sono poi stati imperativamente riassunti dalla Corte costituzionale che nel mentre rinnovava la sua professione solenne — questo non dimentichiamolo — di riconoscimento della legittimità costituzionale del monopolio, tale riconoscimento subordinava alla presenza nell'ordinamento di un minimo di garanzie a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

E forse la prima volta che la Corte costituzionale ha ritenuto non solo di verificare la rispondenza dei dati di fondo di un sistema normativo ai principi della Costituzione ma altresì di proporre indicativamente e in forma non declinabile dal legislatore i criteri informativi dello stesso sistema. Il fatto è che tali criteri appaiono esattamente rispondenti a quelli che già in un certo senso formavano patrimonio comune, come ha ricordato poc'anzi il correlatore di maggioranza, delle forze politiche, sociali e cul-

turali manifestatesi negli ultimi anni. Questa concordanza, mentre garantisce la piena legittimità delle soluzioni accolte, sul piano politico costituisce un ulteriore elemento di conforto in ordine alla validità del provvedimento che, per tale via, si dimostra rispondente alle esigenze di rispetto dei principi fondamentali della nostra Costituzione.

Partendo da queste premesse, la riforma si costruisce intorno a 3 nuclei essenziali: il servizio pubblico radiotelevisivo, così come è configurato nel primo titolo, la determinazione del ruolo che in esso assume lo Stato, l'apertura della radiotelevisione privata. La pietra angolare di questo provvedimento è l'affermazione della natura del servizio pubblico radiotelevisivo come servizio di preminente interesse generale ed insieme la precisazione che la sua funzione è quella di ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione.

È in queste proposizioni che si racchiude la scelta di fondo che ispira e permea tutte le successive scelte di cui la riforma è intessuta. Le norme della legge in discussione per quanto riguarda il servizio pubblico di radiotelevisione non sono che corollari e sviluppi logici di questi principi. Così, la riaffermazione del principio della riserva di servizio pubblico allo Stato, la riaffermazione cioè di un monopolio ma — mi si consenta — di un monopolio garantista fondato per garantire la libertà, anzi le libertà di tutti: è un monopolio infatti in cui il monopolista è tenuto ad esercitare la sua funzione al servizio di tutti, rispettoso dell'obiettività e della completezza dell'informazione e registratore di tutte le correnti di pensiero. È un singolare monopolio che, attraverso l'istituto giuridico dell'accesso, consente praticamente a tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero. È uno schema operativo che intende assicurare il massimo livello di aderenza rispetto agli interessi e alle aspettative dell'utenza e l'indipendenza rispetto a fattori esterni a questo processo.

L'alternativa indiscriminatamente liberalizzatrice non offre analoghe garanzie, prescinde dalle finalità di pubblico interesse

che costituiscono lo scopo della riforma e rompe quel rapporto di sostanziale immediatezza tra la comunità degli utenti e il gestore del mezzo che sola può realizzare in modo ottimale il servizio pubblico. Il monopolio delle radiodiffusioni, arricchito e qualificato da nuovi contenuti e prospettive, costituisce il punto di equilibrio tra il servizio pubblico generalizzato e una pretesa di totale liberalizzazione che non riesce però a liberarsi dall'insidia di spinte monopolistiche. Ad esso perciò giustamente questa riforma si è ispirata.

Altro corollario della scelta fondamentale accennata è il rilievo, a livello normativo, attribuito ai contenuti e ai principi informativi del servizio, alle regole di condotta degli attori e di tutti quanti concorrono, ai vari livelli, alla formazione del messaggio radiotelevisivo, alla predisposizione di opportuni rimedi avverso possibili deviazioni o straripamenti. Con ciò la legge risponde da sola alle vivaci critiche che si sono levate contro il sistema che si è detto — e l'ha ripetuto il senatore Cavalli questa mattina in Aula ma credo che la stessa critica sia stata anche richiamata dal senatore Premoli — nasconderebbe un deprecabile fenomeno di lottizzazione politica della radiotelevisione, con esclusione delle minoranze.

Credo che chi ancora parli di lottizzazione politica dimostri di non credere nel sistema complesso di garanzie previste nello stesso provvedimento e di considerare in genere l'obiettività e l'imparzialità dell'informazione null'altro che un mito. A quanti fossero di questa opinione non posso rispondere altro che in base a tali presupposti non vi è — lo ha detto con molta chiarezza il collega Zaccari — sistema legislativo che tenga. E ciò perchè relativamente a determinati fenomeni solo il costume civile e non la norma può impedirne la degenerazione.

Ritengo invece che possa guardarsi con fiducia al sistema accolto nella legge, che, dopo avere stabilito parametri di comportamento e rimedi esperibili, riconduce alla dialettica parlamentare per evitare che lo strumento radiotelevisivo si configuri come un mezzo a disposizione di uno o più parti non coincidenti con il contesto reale della

società italiana. Anche quello che è stato definito l'organigramma del servizio pubblico nazionale si ricollega alle premesse fondamentali sopra illustrate.

Così l'attrazione della maggiore responsabilità dei servizi nell'area parlamentare, creando in tal modo un sistema di contrappesi — che sarebbe già esso soltanto merito non piccolo di questa riforma — rispetto all'influenza che sull'andamento gestionale potrebbe essere spiegata dall'Esecutivo. Così la creazione di ampie aperture alla presenza regionale, sia mediante la collocazione di rappresentanze regionali (l'articolo 117 non esclude l'articolo successivo, senatore Premoli), sia mediante l'azione dei comitati regionali della radiotelevisione, sia infine mediante la finalizzazione prescrittiva del previsto decentramento organizzativo.

Ho già spiegato in Commissione al senatore Cavalli le ragioni per le quali il decentramento organizzativo non può essere raggiunto rapidamente per le difficoltà che le strutture decentrate creano e per le esperienze negative che finora sono state compiute nel settore.

Così infine quelle stesse rilevanti novità che differenziano la struttura gestionale dalla normale tipologia della società per azioni. Debbo una risposta al senatore Nencioni e dirò che non vorrei soffermarmi sull'analisi di questa complessa organizzazione né su tutte le numerose obiezioni a cui ha dato luogo e che sono state riprese, codice civile alla mano, proprio dal senatore Nencioni; ma mi limiterò a rilevare esclusivamente due punti.

Il primo è che la validità di questo sistema non deve valutarsi né in astratto né sul metro di fallaci comparazioni con la consueta modulistica giuridica. La radiotelevisione — lo ha detto lei, senatore Nencioni, facendo l'esempio dei palazzi di giustizia che si specchiano sui fiumi — è un fatto che esorbita dai normali schemi tipologici. La nostra esperienza trova difficoltà a sistemare nella sua tradizionale strumentazione la novità degli argomenti trattati.

Forse in nessun altro settore come in quello di cui ci occupiamo si trova più puntuale

riscontro all'affermazione secondo la quale alla maggiore complessità e raffinatezza dei mezzi tecnici corrisponde sovente un disorientamento sulla loro inquadrabilità in schemi preesistenti. La validità e la funzionalità del sistema va dunque valutata in stretta correlazione alle finalità perseguite, tenendo presenti le esigenze e le garanzie che vogliono essere soddisfatte. Sotto questo aspetto credo che nessun ragionevole dubbio possa essere avanzato.

Del resto — ed è il secondo rilievo che volevo formulare — le novità del sistema sono pienamente aderenti alle indicazioni espresse dalla Corte costituzionale. A tale proposito la Corte, mentre ha riconosciuto l'ammissibilità che l'ente gestore possa configurarsi come concessionario privato purché appartenente alla mano pubblica, ha espresso l'avviso che gli organi direttivi dell'ente stesso non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione esclusiva o preponderante del Potere esecutivo, che siano riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, il quale istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale, per la concretizzazione di opportune direttive, tendenti, appunto, ad assicurare criteri di imparzialità e completezza, e per il loro controllo.

Tanto basta, a mio avviso, per superare, nell'accettazione della normativa proposta, obiezioni certamente rispettabili ma non decisive.

Il secondo grande tema intorno al quale la riforma della radiotelevisione si polarizza è quello della definizione del ruolo dello Stato in questa materia. Qui la modificazione dell'assetto preesistente è quanto mai significativa. Ne è immediatamente investito proprio il Ministero che, mentre vede attenuati i poteri sul piano direttivo, vede esaltati quelli degli organi parlamentari. Si afferma al riguardo che l'apparato è retto da vertici i quali traggono la loro legittimazione dall'essere espressione di determinate forze politiche di maggioranza e, per tal via, da una base di consenso popolare liberamente espresso.

Ma appunto in quanto i suoi criteri si svolgono nella logica del mandato esso non può dirigere ad influire su quei mezzi che, contribuendo a formare l'opinione pubblica, operano e incidono nel momento logicamente anteriore delle libere e fondamentali scelte dei cittadini. È dunque, in ultima analisi, sul consenso popolare stesso che si fonda e che fonda la sua legittimità l'attuale struttura. Essa diviene interprete della collettività proprio per questa sua derivazione dal mandato parlamentare.

La legge risponde a questa logica contribuendo a creare quella posizione di indipendenza che è assolutamente preliminare per la corretta applicazione dei criteri accolti. Rimangono invece confermate e rafforzate quelle prerogative e quelle funzioni che sono proprie dell'Esecutivo.

Sotto l'aspetto tecnico la legge ribadisce il criterio fondamentale, senatore Brosio, che spetta allo Stato disciplinare l'utilizzo delle frequenze. È questo uno dei momenti di maggior rilevanza del cosiddetto monopolio, la legge su cui il servizio pubblico deve essere fondato. Sotto l'aspetto tecnico, infatti, le radiodiffusioni, in quanto comportano l'utilizzo di onde elettromagnetiche di cui il nostro paese non dispone in numero illimitato, richiedono un impiego razionale e ordinato, ciò sia allo scopo di non turbare le esigenze di utilizzo delle onde ad altri scopi di pubblico interesse, sia allo scopo di evitare possibilità di dannose interferenze che altro non produrrebbero se non un autentico inquinamento dell'etere senza vantaggio per nessuno.

La disponibilità di frequenze, d'altra parte, tende a ridursi anziché ad accrescersi. In particolare la conferenza europea delle poste e telecomunicazioni ha recentemente votato all'unanimità una raccomandazione in cui si auspica che entro il 1985 si aumenti la disponibilità di frequenze per i servizi mobili, quelli della navigazione aerea continuamente in sviluppo, sacrificando quei servizi che possono essere svolti attraverso altri mezzi, per esempio il cavo.

In questa situazione — e mi pare che molte parti politiche avessero espresso un cer-

to rammarico per il fatto che nessuno si fosse occupato del riordinamento del sistema delle frequenze — ho ritenuto, come ho detto alla Camera, doveroso costituire una Commissione di esperti affinché siano esaminate le esigenze del paese in questa materia e per effettuare una ricognizione delle frequenze disponibili e controllare la loro sufficienza rispetto alle esigenze individuate alla luce di razionali criteri per una utilizzazione ottimale e completa di tutte le porzioni dello spettro delle radiofrequenze attribuite all'Italia in sede internazionale. Mi è sembrato infatti necessario che questa materia sia fundamentalmente ristudiata con criteri, si potrebbe dire, di stretta economicità e con prospettive che valicano l'ambito delle stesse disponibilità attuali. Questo adempimento è inteso a consentire, alla luce di inoppugnabili risultanze tecniche, le manovre più idonee a raggiungere questi obiettivi fondamentali, di cui il primo è la piena utilizzazione di tutte le disponibilità in atto esistenti, evitando sprechi e incongruenze che, attraverso un'opera accorta di razionalizzazione, possono essere evitati.

Non escludo neanche che, ove la necessità, almeno quella più grave, del nostro paese non possa essere soddisfatta, siano adottate opportune iniziative per sopperirvi. Ho già detto che il nostro paese intende mantenere una posizione aperta di fronte al problema della sistemazione in sede internazionale delle frequenze e dei loro usi; ma ciò — lo ripeto — in una visione che non trascuri elementari condizioni di reciprocità. Non è per dissepellire l'ascia di guerra di un arcaico nazionalismo, colleghi Nencioni e Brosio, ma noi non possiamo essere i soli ad aprire le bande che ci competono, quando le altre nazioni non dimostrano analoga disponibilità. Occorre un contemperamento con il pubblico interesse, che deve essere considerato ovviamente in via prioritaria rispetto agli interessi ed alle aspettative dei singoli. Intendiamo in altri termini, coerentemente ai principi accolti dalla legge, che le esigenze attuali e future del servizio pubblico nazionale siano tutelate in modo da poter servire l'intera collettività nella maniera più com-

pleta. A questo proposito debbo dire che può prendere corpo la prospettiva di un utilizzo nei settori residuali delle radiofrequenze destinate alla radiodiffusione per quelle manifestazioni televisive estranee al servizio pubblico, ammesse, ma che secondo la lettera e lo spirito della decisione della Corte costituzionale hanno anche in ambito locale una loro funzione precisa da assolvere; il tutto in una cornice di ordinata utilizzazione in cui siano tenute presenti e calcolate finalità, compatibilità e preferenze.

Per escludere ogni possibilità di equivoco su questo punto, confermo in quest'Aula quanto ho già avuto occasione di rilevare in precedenza, che il Governo intende difendere il monopolio essendo convinto che per tale via si possano tutelare i veri interessi della collettività. Quindi questa tutela non indulgerà ad una visione distorta e faziosa degli interessi da tutelare, non sarà strumentalizzata per soffocare e respingere aprioristicamente ogni diversa istanza, ma nel contempo non potrà non essere espletata la sua più ferma difesa nei confronti di coloro che ne vorrebbero minare le fondamenta con una serie di iniziative non solo contrarie alla legge, ma sovvertitrici di ogni più elementare principio in questa materia. La soluzione di questi problemi passa per la strada del civile confronto, non per quella della rissa o della sopraffazione. In questo campo le possibilità sono ancora numerose e piene di promesse. Il settore delle trasmissioni via satellite, l'utilizzazione a scopi di trasmissione televisiva delle fibre ottiche, le onde centimetriche e millimetriche possono aprire spazio a prospettive ancora non individuate. Anche in codesta materia l'Amministrazione non vuole rimanere indietro, ma sta conducendo i necessari studi di approccio, ai fini di un ordinato progresso dell'intero settore delle telecomunicazioni.

Un aspetto che in questi giorni ha particolarmente interessato — lo ha richiamato, con accenti molto preoccupati, il senatore Premoli — la pubblica opinione è quello della televisione a colori. Come è noto, la proposta in esame dispone che nell'atto di concessione si debbano tra l'altro determinare i tempi e i modi delle

trasmissioni televisive a colori su parere del CIPE. Questa norma sancisce, con la forza imperativa propria della legge, la fine di un periodo di incertezze e di polemiche, forse alimentate dalla sottostante contesa fra i due maggiori sistemi di televisione a colori; contesa non del tutto spiegabile — anzi, lasciatemelo dire, soprattutto in qualche sua punta deplorabile — che avremmo gradito superabile, non foss'altro che per la comune appartenenza dei paesi interessati alla stessa Comunità economica europea.

La vicenda del colore ha avuto la virtù di attirare sempre l'attenzione del pubblico al quale non è riuscito agevole comprendere i vari perchè di un atteggiamento di attesa mal tollerato dall'industria elettronica nazionale e compiaciutamente disatteso dalle televisioni estere che hanno invaso di trasmissioni a colore buona parte del nostro territorio. Non sono mancate nemmeno supposizioni che — mi si passi il bisticcio, ma stiamo trattando di colori — coloravano di giallo l'intera vicenda. (*Commenti dalla estrema destra*). Giallo è anche il colore del *thrilling*!

In realtà non sono mancate buone ragioni che hanno procrastinato la soluzione del problema e talune di esse conservano ancora oggi indubbia validità. Ricordiamo tutti come il programma economico nazionale per il 1966-70 rinviò ad epoca successiva al 1970 ogni decisione relativa al servizio di televisione a colori, e non possiamo nemmeno dimenticare che la scadenza della concessione RAI, l'imminenza della riforma e la congiuntura economica concorsero a dilazionare nel tempo ogni decisione in materia.

Oggi la situazione è cambiata. Buona parte del nostro territorio riceve a colori, ma dall'estero. La Corte costituzionale ha in un certo senso avallato questa situazione. La prossima CA-TV, televisione via cavo, sarà anch'essa molto probabilmente gestita con trasmissioni a colori. L'industria del settore reclama l'apertura di nuovi sbocchi che l'aiutino a superare i suoi problemi. Per tutti questi motivi ho recepito in termini di rapida attuazione l'indicazione, proveniente già dai precedenti decreti-legge, in ordine alle trasmissioni a colori. Ho pertanto nuova-

mente sottoposto il problema al Consiglio superiore tecnico perchè fosse pronunciata una parola chiarificatrice dal punto di vista tecnico anche in relazione all'evoluzione della situazione nel corso della quale sono stati affacciati e proposti nuovi sistemi.

È noto a tutti voi quale sia stata l'opinione espressa dal Consiglio superiore e su quali motivazioni essa si sia basata. La materia dovrà ora essere presa in esame dal CIPE conformemente agli indirizzi adottati a suo tempo e non vi è dubbio che il CIPE dovrà condurre un esame comprensivo di tutte le implicazioni economiche e politiche che la scelta coinvolge, ampiamente superando il dato meramente tecnico offerto dal Ministero delle poste.

È appena il caso di rilevare che il compito del CIPE non è limitato al solo momento del giudizio, alla scelta pura e semplice, ma deve sospingersi fino a valutare e suggerire le cautele che la stessa proposta di legge richiede e i tempi che dovranno accompagnare la traduzione della scelta in termini operativi. Invero, da un lato dovranno essere adottate misure idonee ad evitare eccessi consumistici non ammissibili nella presente situazione, dall'altro misure di salvaguardia per l'industria nazionale nella fase di decollo della nuova attività.

La sostanza del problema attualmente è quella di una non agevole sintesi tra esigenze diverse. Di fronte agli attuali fenomeni di stagnazione non può non considerarsi con favore, nel quadro dei molteplici provvedimenti adottati dal Governo in tal senso, una iniziativa che valga ad incoraggiare la produzione soprattutto in quanto le consenta di incrementare le esportazioni. È evidente tuttavia che non vi è automatismo tra la scelta del sistema e l'introduzione del colore. Quest'ultima non potrà avvenire se non con criteri di prudente gradualità che saranno fissati nella prossima riunione del CIPE.

Senatore Premoli, lei mi chiede di esprimermi su una riunione informale alla quale hanno partecipato alcuni colleghi. Come noi abbiamo previsto in questa proposta di legge — lo ha detto il senatore Zaccari — la deontologia professionale dei giornalisti, co-

si ora la mia deontologia professionale mi limita a ribadire soltanto le cose che ho detto.

In decisioni come queste veramente si afferma l'opera del Governo che non deve lasciarsi sorprendere dagli eventi o farsi rimorchiare da essi ma deve affrontare consapevolmente e lucidamente i problemi in tutti gli aspetti e le connessioni per il bene dello Stato e della collettività nazionale.

Infine l'impegno governativo è richiesto per assicurare l'economico andamento della gestione...

P R E M O L I . Vogliamo soltanto sapere se c'è stata o no una riunione.

O R L A N D O , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* C'è stata una riunione nel corso della quale si è deciso innanzitutto che il Consiglio superiore dovesse esprimere senza alcuna influenza di natura politica il suo parere tecnico (ed il Consiglio superiore si è espresso) e che vi dovesse essere a distanza ravvicinata una riunione del CIPE in cui si doveva discutere di questi problemi.

P R E M O L I . Il colore da adottare si doveva decidere quest'anno. (*Commenti dall'estrema destra*).

O R L A N D O , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Dicevo che l'impegno governativo è richiesto per assicurare l'economico andamento della gestione della Radiotelevisione. Non può ignorarsi che in passato più di una critica è stata sollevata su criteri di conduzione aziendale (ed è stata qui rinnovata) assumendosi le risultanze finanziarie dell'esercizio non come un semplice risultato di una dinamica lievitazione dei costi non fronteggiata da paralleli aumenti equilibratori del canone, bensì come manifestazione di un male oscuro di cui l'ente televisivo avrebbe sofferto. Nemmeno può ignorarsi che la presente riforma indubbiamente richiede, per la sua completa attuazione, dei costi aggiuntivi sia in rapporto a modifiche di carattere culturale e organiz-

zativo, sia in rapporto a previsti ampliamenti e miglioramenti tecnici del servizio. In tale situazione il Governo ritiene suo dovere (in ciò confortato da inequivocche disposizioni del provvedimento) assicurare un regime di conduzione ispirato a criteri di economicità richiesti dalla natura del servizio e dall'austerità dell'ora che attraversiamo. Ed è in relazione a questi concetti che fin dal gennaio scorso ho costituito una Commissione interministeriale su problemi finanziari vecchi e nuovi della Radiotelevisione. Delle conclusioni cui gli esperti perverranno sarà tenuto debito conto ai fini della formulazione del nuovo atto di concessione e non dubito che le acquisizioni di questo studio potranno riuscire utili per la stessa Commissione parlamentare cui compete di indicare i criteri generali per la formulazione dei piani annuali e pluriennali di spese e di investimento. Gli stessi criteri, sono certo, saranno seguiti dalla stessa società concessionaria sia perchè incardinata in un sistema di partecipazioni statali che per loro vocazione naturale informano la loro attività a criteri di economicità, sia anche in virtù delle procedure di spesa e dei meccanismi sanzionatori che la legge prevede.

Il Governo dal canto suo è fermamente deciso a difendere insieme all'indispensabile equilibrio aziendale da un lato gli interessi economici dell'utenza e dall'altro un regime di bilanciata distribuzione delle risorse finanziarie derivanti dal mercato pubblicitario.

La riforma fallirebbe uno dei suoi obiettivi centrali se non riuscisse, così come prevede il progetto in discussione, a far sì che sia garantito un equilibrato sviluppo di tutti i mezzi di informazione.

Il terzo nucleo di problemi intorno al quale ruota la legge di riforma è rappresentato dalle soluzioni previste per il problema delle radiotelevisioni private. Gli immediati precedenti storici del problema sono noti. La Corte costituzionale con sentenza n. 225 si pose il problema di esaminare la costituzionalità dell'ampiezza del regime monopolistico dei servizi di radiodiffusione e osservò che la riserva allo Stato non può abbracciare anche

attività come quelle inerenti a ripetitori di stazioni trasmittenti estere che non operano sulle bande di trasmissione assegnate all'Italia. Con altra sentenza, in pari data, la stessa Corte affermò che l'installazione e l'esercizio di reti radiotelevisive via cavo a raggio limitato non può comprendere attività che per la loro dimensione locale non integrano quella fattispecie per la quale legittimamente può disporsi la riserva allo Stato.

È noto del pari che le suddette sentenze, proprio con riferimento ai punti ricordati, hanno dato luogo a dubbi e a incertezze non lievi. Tuttavia, più che sotto il profilo giuridico, le pronuncie della Corte acquistano la loro vera dimensione sotto il profilo politico in quanto dal loro complessivo contenuto è deducibile una serie di principi fondamentali che possono così riassumersi: il monopolio va riaffermato e tutelato solo in relazione agli interessi pubblici di carattere nazionale; ove tali interessi non risultino toccati, come nei casi indicati dalla Corte giudicante, la statuizione del monopolio non potrebbe ritenersi costituzionalmente legittima. Esistono dunque spazi nell'ambito dei quali l'iniziativa extra statale può essere ammessa. In proposito vorrei notare la forza espansiva che la pronuncia della Corte possiede, là dove indica proprio il caso dei ripetitori di programmi esteri a titolo esemplificativo e quindi senza che essi esauriscano la relativa problematica. Inoltre in questi ambiti non vi è luogo a concessioni, ma a semplici autorizzazioni; il che equivale a un atto dovuto. Affermazione questa che implica il riconoscimento di una preesistente libertà e la limitazione della discrezionalità della pubblica amministrazione nel rilascio dell'autorizzazione.

Il provvedimento si presenta ossequiente al dettato della Corte, forse anche al di là della sua portata letterale, recependo i casi da essa indicati e prefigurando per essi una disciplina appropriata. Si tratta di casi morfologicamente ben distinti che danno luogo a problemi diversi, come è agevole desumere da un rapido sguardo alle norme che li riguardano. Le analogie di trattamento attingono solo alla posizione giuridica dei ri-

spettivi gestori rispetto all'autorità statale e alle forme procedurali occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni. Ma sotto questo aspetto, senatore Bonino, la normativa non è completa; resta fuori la televisione via cavo pluricanale e questa lacuna è stata avvertita dalla Camera la quale, con apposito ordine del giorno, ha invitato il Governo ad adottare i provvedimenti necessari. Posso assicurare di aver già posto allo studio i relativi problemi onde pervenire alla soluzione di questa questione che, per la sua assoluta novità, si presenta tutt'altro che agevole.

Mentre infatti è ben fermo il principio per cui il fenomeno debba essere regolato nel suo aspetto fondamentale di affermazione sul piano puramente locale, non possono tuttavia essere sottaciuti i vari interrogativi che il fenomeno solleva.

La televisione via cavo presenta tuttora un elevato margine di flessibilità derivante dal vertiginoso sviluppo tecnologico che l'accompagna. Dai primi cavi coassiali capaci di trasmettere su quattro o cinque canali, già ora si passa a una norma che prevede dodici-diciotto canali, mentre cavi di portata ancora maggiore risultano già essere in funzione all'estero. Dal punto di vista tecnico, impianti del genere potrebbero addirittura essere suscettibili di utilizzo in duplice direzione (*two-way transmission*). Ovviamente maggiore è il numero dei canali e più alto è il costo di gestione degli impianti, costo che si aggiunge a quelli, estremamente elevati, per la installazione dei cavi nell'ambito urbano.

Da queste premesse nasce una selva di problemi, da quello di evitare l'appropriazione del potere di informazione locale da parte di gruppi economicamente privilegiati a quello di un corretto rapporto fra la rete pubblica di telecomunicazioni e i fenomeni di televisione via cavo locale, dal rispetto del diritto costituzionalmente garantito di libera manifestazione del pensiero con ogni mezzo al problema del pieno utilizzo di tutti i canali disponibili nei singoli impianti, dalla predisposizione di misure atte a rendere fruibile dal punto di vista economico questa possibilità ai problemi della interconnessione tra gli impianti.

Non può nemmeno escludersi l'ipotesi di interazione e di influenze della disciplina di questo nuovo mezzo rispetto ai mezzi trasmissivi già disciplinati.

Il problema politico di fondo è però ancora più ampio: esso consiste nella determinazione di equi e razionali confini tra il servizio pubblico nazionale e gli spazi aperti alla radiotelevisione privata dal giudicato costituzionale. Un'opera di delimitazione, questa, che deve tener conto della diversa natura e del diverso modo di atteggiarsi dei singoli trasmissivi, ma che soprattutto deve tenere conto della esigenza di tutela del pubblico interesse in equo ed armonioso contenimento con gli inalienabili diritti garantiti dalla Costituzione.

La riforma di cui discutiamo costituisce — non dimentichiamolo — solo il primo approccio a questa problematica *in fieri*. Ad essa si accompagna una volontà politica di affrontare finalmente e di dirimere i relativi problemi.

Onorevoli senatori, in tutto il mondo assistiamo ormai ad una autentica lotta tra gli organismi detentori del potere di informazione e gli assertori del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero. L'intervento di potenti forze economiche, la concentrazione delle testate giornalistiche, la creazione di organismi di informazione a larga capacità di penetrazione sono gli aspetti più appariscenti — ma non gli unici — di questa lotta che purtroppo tende a rendere la libertà d'informazione ed il diritto all'informazione, patrimonio inalienabile dell'uomo moderno, sempre più fittizi ed illusori.

Tutti concordano nel riconoscere che la radiotelevisione influisce massicciamente sulle intelligenze, le abitudini e l'evoluzione della società. Non meraviglia che anch'essa sia sottoposta a tensioni e a contrasti dilaceranti.

Merito di questa legge è di essere rivolta ad una sintesi tra il potere radiotelevisivo e il diritto del cittadino a non esserne subire. È dalla instaurazione di un corretto rapporto tra i due termini che scaturiscono le possibilità di obiettività, di completezza e l'indipendenza dell'informazione, la libertà di opinione del cittadino, che sono base e

giustificazione di ogni democratica convivenza. Che ciò si realizzi sarà compito più del Parlamento che del Governo. Certamente con le nuove strutture previste dalla riforma le prospettive di progresso in senso democratico appaiono fin d'ora chiare ed inequivocabili. Per questo il Governo esprime la sua adesione alla proposta di legge. *(Vivi applausi dal centro).*

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno.

O R L A N D O, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1 del senatore Nencioni, il Governo ritiene che la materia sia di competenza, proprio in relazione all'approvazione di questa proposta di legge, della Commissione parlamentare. Se vi sono delle competenze residue del Governo — e credo vi siano per gli aspetti regolamentari — anche questo ordine del giorno viene accettato per la parte di competenza come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Santalco, che concerne la TV pluricavo, il Governo l'accetta come raccomandazione.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli ordini del giorno.

S A N T A L C O, *relatore.* Mi rimetto al parere espresso dal Governo.

P R E S I D E N T E. Senatore Nencioni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

N E N C I O N I. No.

P R E S I D E N T E. Senatore Santalco, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

S A N T A L C O, *relatore.* Non credo sia necessario votarlo.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2015.

Da parte del Gruppo liberale sono stati presentati una serie di emendamenti pervenuti peraltro alla Presidenza fuori del tempo stabilito all'articolo 100, comma quarto, del Regolamento. Trattandosi di un complesso organico di emendamenti, la Presidenza non ritiene di avvalersi della facoltà prevista al comma quinto del medesimo articolo 100.

Ricordo che il senatore Nencioni, a nome del suo Gruppo, ha annunciato di ritirare tutti i seguenti emendamenti che erano stati presentati:

Art. 1.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Ogni cittadino, sia come singolo individuo sia quale parte delle formazioni sociali cui partecipa, ha diritto, nel rispetto ed in applicazione dei principi fissati dalla Costituzione, di installare, esercitare, gestire imprenditorialmente impianti per la diffusione delle manifestazioni del pensiero sia via etere che via satellite o via filo oppure via cavo o con qualsiasi altro mezzo tecnicamente adeguato ».

1. 1 **NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI, Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI**

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Lo Stato, in regime di libera concorrenza con i privati cittadini, può intraprendere le attività di cui al precedente comma, tramite la società per azioni costituita ai sensi della presente legge ».

1. 2 **NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI, Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI**

In via subordinata all'emendamento 1.1, al primo comma sopprimere le parole: « ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione ».

- 1.3 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

In via subordinata all'emendamento 1.1, al primo comma, sopprimere le parole: « pubblico essenziale ed ».

- 1.4 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Dopo il primo comma, inserire i seguenti:

« La legittimazione della riserva a favore dello Stato del servizio radiotelevisivo via etere è sottoposta alle seguenti condizioni:

1) costituzione degli organi direttivi dell'ente gestore del servizio in modo da non rappresentare nè direttamente, nè indirettamente una espressione esclusiva o preponderante del potere esecutivo anche attraverso una scelta limitata ai soli partiti che formano il Governo;

2) costituzione degli organi direttivi dell'ente gestore con una struttura adeguata a garantirne l'obiettività;

3) attuazione di direttive obbligatorie e vincolanti al fine di garantire in ogni momento:

a) che i programmi di informazione siano ispirati a criteri di imparzialità;

b) che i programmi culturali, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione, rispecchino la ricchezza e la molteplicità delle correnti di pensiero;

4) riconoscimento di adeguati poteri al Parlamento che, istituzionalmente, rappresenta l'intera collettività nazionale;

5) obbligatorietà per i giornalisti preposti ai servizi di informazione della maggiore obiettività con l'obbligo per l'ente gestore di metterli in condizione di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei canoni della deontologia professionale;

6) limitazione della pubblicità radiotelevisiva al fine di evitare l'inaridimento di una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa;

7) apertura dell'accesso alla radiotelevisione, nei limiti massimi consentiti, imparzialmente per ogni gruppo politico, religioso, culturale nei quali si esprimono le varie ideologie presenti nella società;

8) riconoscimento con ogni più ampia garanzia — come imposto dal rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo — del diritto anche del singolo alla rettifica.

Il mancato rispetto anche di una delle condizioni di cui al precedente comma, o il suo progressivo venir meno nella pratica attuazione del servizio, legittima il ricorso, da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica oppure di associazione non riconosciuta, alla magistratura ordinaria per la lesione del diritto del singolo utente ad ottenere dall'ente gestore l'imparzialità, la completezza e la obiettività dell'informazione e la libera diffusione del pensiero ».

- 1.5 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Sopprimere il secondo comma.

1. 6 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-
DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN-
DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-
NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
MAJORANA, MARIANI, PECORINO,
PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,
TANUCCI NANNINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

« Le imprese private e la concessionaria nel rispetto dell'obbligo della completezza dell'informazione, della pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici, sociali, culturali, religiosi e sindacali, devono consentire l'accesso delle persone fisiche o giuridiche al mezzo radiotelevisivo ».

1. 0. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-
DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN-
DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-
NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
MAJORANA, MARIANI, PECORINO,
PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,
TANUCCI NANNINI

Art. 3.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Governo provvede al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo funzionante, tramite un ente pubblico appositamente istituito, sentita la Commissione parlamentare di coordinamento e di controllo dei servizi radiotelevisivi ».

3. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-
DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN-
DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-
NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
MAJORANA, MARIANI, PECORINO,
PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,
TANUCCI NANNINI

Art. 4.

Al primo comma, terzo alinea, sostituire le parole: « stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo », con le altre: « stabilisce direttive per la pratica attuazione del diritto di rettifica e del diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo a completamento di quanto previsto dalla presente legge ».

4. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-
DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN-
DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-
NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
MAJORANA, MARIANI, PECORINO,
PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,
TANUCCI NANNINI

Al primo comma, sesto alinea, aggiungere, in fine, le parole: « Controlla che i programmi trasmessi siano corrispondenti ai requisiti di cui alle norme della presente legge con particolare riguardo alla imparzialità, completezza e obiettività delle trasmissioni ed alla pluralità delle correnti di pensiero ».

4. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-
DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN-
DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-
NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
MAJORANA, MARIANI, PECORINO,
PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,
TANUCCI NANNINI

Al primo comma, dopo il sesto alinea inserire il seguente:

« Riceve i testi registrati e dattiloscritti di tutte le trasmissioni agli effetti del controllo; ».

4. 3 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-
DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN-
DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-
NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
MAJORANA, MARIANI, PECORINO,
PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,
TANUCCI NANNINI

Al primo comma, sostituire il settimo alinea con il seguente:

« Elabora, d'intesa con i rappresentanti delle imprese private e della concessionaria i criteri da seguire nella diffusione della pubblicità commerciale secondo una equibrata compensazione degli interessi delle attività produttive e di quelle della stampa sia nazionale che locale nei limiti di cui alla presente legge ».

4. 4 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
 Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA
 DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA
 ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN
 DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO
 NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
 MAJORANA, MARIANI, PECORINO,
 PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE
 TANUCCI NANNINI

Al primo comma, sostituire il decimo alinea con il seguente:

« Elegge a maggioranza dei suoi componenti 12 consiglieri di amministrazione della società concessionaria, proposti dai Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, complessivamente considerati, con rispetto della rappresentanza delle minoranze ».

4. 5 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
 Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA
 DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA
 ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN
 DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO
 NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
 MAJORANA, MARIANI, PECORINO,
 PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,
 TANUCCI NANNINI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Nell'autonomia della propria discrezionalità ed a seconda della necessità o della opportunità la Commissione parlamentare di

coordinamento e di controllo trasmette le proprie conclusioni, le direttive, i suggerimenti, direttamente agli organi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario e alle imprese del settore radiotelevisivo ».

4. 6 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
 Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA
 DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA
 ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN
 DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO
 NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
 MAJORANA, MARIANI, PECORINO,
 PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,
 TANUCCI NANNINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella prima riunione indetta per iniziativa congiunta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, procede alla nomina del proprio presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

Il Presidente, i due vicepresidenti, i due segretari, eletti obbligatoriamente fra i parlamentari di gruppi diversi, formano il consiglio di presidenza che assieme ad un parlamentare di ciascun gruppo non rappresentato nel consiglio costituiscono la conferenza dei gruppi parlamentari della Commissione.

Essa, inoltre, procede alla costituzione della Sottocommissione per l'accesso al mezzo radio e televisivo, nonché della Sottocommissione per il controllo della imparzialità, completezza ed obiettività dei servizi radio e televisivi della concessionaria ».

4. 7 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
 Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA
 DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA
 ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN
 DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO
 NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
 MAJORANA, MARIANI, PECORINO,
 PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,
 TANUCCI NANNINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. ...

« Quando la Commissione parlamentare di coordinamento e di controllo nell'adempimento delle proprie funzioni ritiene di dettare norme vincolanti per le imprese private o per la concessionaria nell'esercizio delle loro attività radiotelevisive, promuove, nelle forme di rito, la emanazione di leggi ordinarie da parte del Parlamento o, se del caso, invita il ministro delle poste e delle telecomunicazioni a provvedere con proprio decreto ».

4. 0. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. 5.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Ogni Consiglio regionale elegge un'apposita commissione, che è composta da 11 persone elette dai rispettivi Consigli regionali su di una rosa di tre nominativi proposti da ogni partito o movimento politico presente nel Parlamento e da quelli presenti nel Consiglio regionale, non compresi nei precedenti, con l'obbligo del rispetto della presenza delle minoranze. I componenti della commissione regionale durano in carica tre anni e non possono essere immediatamente rieletti ».

5. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Dopo il primo comma inserire i seguenti:

« Le persone preposte a far parte della Commissione regionale sono scelte nelle categorie dei magistrati in pensione, di esponenti della cultura, dell'arte, della scienza, dell'ordine forense, della industria e commercio e del turismo.

La Commissione regionale è presieduta da un magistrato ».

5. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'incarico di componente della Commissione regionale è incompatibile con qualsiasi carica politica o sindacale elettiva e con il rapporto di direzione, di dipendenza o di collaborazione con la concessionaria o con le imprese che esercitano attività di diffusione radiotelevisiva ».

5. 3 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. 6.

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

« La Sottocommissione permanente per l'accesso al mezzo radio e televisivo, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare, predispone le norme per rendere effettivo il diritto di accesso del cittadino

al mezzo radiotelevisivo, in base ai seguenti principi:

garanzia per la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici, culturali, religiosi e sindacali;

rilevanza dell'interesse informativo delle proposte;

esigenze di varietà della programmazione sia sul piano della diffusione locale che nazionale.

La Sottocommissione permanente stabilisce la durata degli interventi e la periodicità ed i tempi della tribuna libera, nonché i criteri, i modi, per la realizzazione e la diffusione dei programmi proposti dai singoli cittadini, sia singolarmente considerati che associati ».

6.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« La sottocommissione ha il dovere di controllare, prima della trasmissione, la corrispondenza del programma realizzato da persone fisiche o giuridiche al progetto approvato.

Ogni responsabilità civile o penale derivante dalla trasmissione del programma fa carico unicamente al responsabile del programma ».

6.2 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Art. ...

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in assemblea plenaria, elegge i componenti della sottocommissione per il controllo dell'imparzialità, completezza ed obiettività dei servizi radiotelevisivi della concessionaria.

La Sottocommissione è formata da un parlamentare per ogni corrispondente gruppo della Camera e del Senato e da un parlamentare per i gruppi che non hanno corrispondenza in ambedue le Camere con il rispetto della pariteticità fra i due rami del Parlamento.

La sottocommissione elegge, nel proprio seno, un presidente, un vice presidente ed un segretario che durano in carica un anno e non possono essere immediatamente rieletti ».

6.0.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. ...

« Compete alla Sottocommissione elaborare un complesso di principi e di direttive per l'imparzialità, la completezza e l'obiettività dei servizi che sottopone per l'approvazione all'assemblea plenaria della Commissione parlamentare per il coordinamento ed il controllo.

Il testo delle norme diventa parte integrante dell'atto di concessione ».

6.0.2 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. ...

« La Sottocommissione procede d'ufficio o su segnalazione dei cittadini al controllo dell'imparzialità, completezza ed obiettività dei servizi.

A tal fine la concessionaria istituisce un apposito ufficio di ricezione telefonica che registra le proteste o i reclami dei cittadini e trasmette alla Sottocommissione i nastri con il corrispondente testo dattiloscritto, anche se anonimi.

Il cittadino può rivolgersi direttamente per iscritto alla Sottocommissione e la protesta o il reclamo devono contenere il cognome, nome e indirizzo della persona che lo ha effettuato ».

6.0.3 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. ...

« La Sottocommissione, dall'esame dei controlli effettuati d'ufficio e di quanto contenuto nei reclami o nelle proteste, formula proposte che sottopone per la decisione alla Commissione parlamentare di coordinamento e di controllo in seduta plenaria.

La Commissione parlamentare prima di decidere può convocare il direttore generale, il direttore del servizio, il responsabile e quanti altri ritenga necessario ».

6.0.4 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. ...

« La Commissione parlamentare invita il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a:

- a) richiamare;
- b) ammonire;
- c) diffidare,

il direttore generale, il direttore o il responsabile del servizio con l'obbligo di dare diffusione del richiamo, della ammonizione, della diffida sia per radio sia per televisione, nelle ore indicate.

Nei casi di persistente violazione dell'obbligo della imparzialità, completezza ed obiettività del servizio anche dopo la diffida, la Commissione parlamentare invita il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad applicare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 36-bis della presente legge ».

6.0.5 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La concessionaria e le altre imprese che effettuano trasmissioni radiotelevisive con qualsiasi mezzo a diffusione nazionale o locale sono obbligate a trasmettere integralmente e gratuitamente le rettifiche, le risposte e le dichiarazioni dei singoli cittadini o dei legittimi rappresentanti delle persone giuridiche pubbliche o private e delle associazioni di fatto, cui sono stati attribuiti atti o intendimenti o affermazioni lesivi della loro dignità o da essi ritenuti non corrispondenti a verità, purchè le rettifiche, le

risposte o le dichiarazioni non abbiano contenuto di rilevanza penale ».

- 7.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

In via subordinata all'emendamento 7.1, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per il direttore di ciascun telegiornale, di ciascun giornale radio o di altra rubrica giornalistico-informativa si osservano in quanto applicabili gli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

- 7.2 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

Art. ...

« La diffusione della rettifica, della risposta o della dichiarazione deve essere trasmessa entro tre giorni quando il motivo che ne ha dato causa è stato determinato da affermazioni, notizie o commenti contenuti in un radiotelegiornale o altro notiziario o rubrica a frequenza giornaliera.

Per i notiziari o rubriche periodiche, la rettifica, la risposta o la dichiarazione deve essere diffusa nella trasmissione immediatamente successiva.

All'inizio della trasmissione del radiotelegiornale o del notiziario oppure della rubrica deve essere annunciato che in chiusura

del servizio sono trasmesse rettifiche, risposte o dichiarazioni ».

- 7.0.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. ...

« Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano, pure nel caso di diffusione di radio-telegiornali, notiziari, servizi, rubriche, programmi, trasmessi per radio e televisione con qualsiasi mezzo funzionanti, che descrivono, illustrano, rappresentano o commentano, anche scenograficamente o con la musica o i suoni, particolari impressionanti o raccapriccianti di avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o dell'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti ».

- 7.0.2 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. ...

« Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche ai radiotelegiornali, notiziari, servizi, rubriche o programmi destinati ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonei ad offendere il loro sentimento morale oppure a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto, al suicidio. Le pene in tali casi sono triplicate.

Le medesime disposizioni si applicano ai radiotelegiornali, notiziari, servizi, rubriche

o programmi destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione anche scenografica o il commento musicale o sonoro di vicende poliziesche o di avventure sono trasmessi in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza o di indisciplina sociale ».

7.0.3 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. 8.

Al primo comma sostituire il primo e secondo alinea e la prima parte del terzo alinea con le parole: « Il Consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da 18 membri, di cui:

6 eletti dall'assemblea dei soci;

12 eletti dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei suoi componenti dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali, con rispetto della rappresentanza delle minoranze ».

8.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Al quarto comma sostituire le parole: « uno o più vice presidenti », con le altre: « un vice presidente ».

8.2 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Sostituire l'ultimo periodo del settimo comma con il seguente: « Il consiglio provvede, altresì, alle assunzioni, ai trasferimenti, alle promozioni del personale con qualifica di dirigente ed assimilate, dei giornalisti e dei collaboratori con prestazioni continuative e detta le norme generali per le assunzioni degli altri dipendenti ».

8.3 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. 9.

Sopprimere le parole: « al Parlamento », e sostituire le parole da: « e con la titolarità » alla fine dell'articolo con le seguenti: « ; agli amministratori si applicano le norme di cui all'articolo 2390 del codice civile ».

9.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Sono ineleggibili alla carica di consigliere di amministrazione coloro i quali siano investiti di mandato parlamentare o ne siano stati investiti negli ultimi dieci anni, nonché coloro i quali siano o siano stati negli ultimi cinque anni dirigenti nazionali o periferici di partiti politici rappresentati in Parlamento ovvero funzionari o addetti agli uffici

ci stampa e propaganda dei medesimi partiti ».

- 9.2 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. 10.

Aggiungere, dopo la parola: « aziendale », la seguente: « anche »; e aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Lo stesso presidente esercita tutti i poteri ed è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle norme del codice civile che regolano le società per azioni ».

- 10.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. 12.

Al primo comma, dopo la parola: « previste », aggiungere le seguenti: « salvo coloro i quali abbiano espresso sulle spese il proprio dissenso che dovrà risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio in conformità dell'articolo 2392 del codice civile ».

- 12.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« È fatto divieto al Governo e agli organi da esso dipendenti di concedere contributi o sussidi, sotto qualsiasi forma, che contribuiscono ad aumentare la previsione delle entrate della concessionaria ovvero di aumentare, nel corso dell'esercizio, i corrispettivi ad essa dovuti per i servizi di cui al successivo articolo 21 della presente legge ».

- 12.2 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. 13.

Al primo comma, dopo il terzo alinea aggiungere il seguente:

« garantire, attraverso una oculata politica degli ammortamenti, il costante adeguamento tecnologico degli impianti secondo le più aggiornate scoperte scientifiche e tecniche ».

- 13.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Al primo comma, dopo il quarto alinea, aggiungere il seguente:

« garantire che i programmi, e in special modo quelli destinati ai ragazzi, siano ispirati alla morale comune, con la condanna dei vizi e la costante esaltazione delle virtù civiche come la generosità, il coraggio, la lealtà, il sentimento del dovere, l'ansia della civile conquista per il bene comune,

il senso della giustizia e della umana solidarietà tra gli individui e tra i popoli ».

13.2 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« È vietata la propaganda politica nei programmi dedicati ai ragazzi ».

13.3 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Al settimo comma, sostituire le parole:
« particolarmente della impostazione informativa e politica », *con le altre:* « della veridicità, imparzialità e obiettività dei servizi con particolare riguardo a quelli di carattere politico e che per particolari situazioni di fatto possano incidere sulla emotività dei radioteleutenti ».

13.4 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le entrate della concessionaria italiana sono costituite:

a) dai canoni di abbonamento nella misura stabilita dalla legge;

b) dai proventi della pubblicità commerciale a diffusione nazionale;

c) da un contributo annuo a carico dello Stato;

d) dagli introiti derivanti dal servizio informazioni, documentazioni ed archivio a favore di terzi;

e) dalle rendite derivanti dall'impiego di beni di capitali nei limiti e nelle forme consentite dalla legge;

f) dagli interessi sui depositi bancari;

g) dai proventi derivanti dalle prestazioni connesse alle produzioni radio-televisive realizzate dai centri nazionali per conto di enti pubblici o privati, di associazioni a rilevanza nazionale.

L'ente è obbligato ad investire il fondo di riserva in titoli di Stato o in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico ».

15.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. 19.

Sostituire il primo alinea col seguente:

« Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la Commissione parlamentare, può chiedere alla concessionaria sulla base di apposite convenzioni di: ».

19.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. 21.

Dopo il primo comma, inserire i seguenti:

« Le tariffe per la pubblicità saranno stabilite tenendo conto della collocazione degli annunci e degli *shorts* pubblicitari nel contesto dei rimanenti programmi.

Le tariffe per la pubblicità radiotelevisiva saranno stabilite annualmente dal CIP ».

21.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. 26.

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso da parte del titolare dell'impresa dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana per le persone fisiche;

b) nazionalità italiana per le persone giuridiche;

c) cittadinanza italiana di tutti i componenti dell'organo direttivo di una associazione non riconosciuta e di tutti i componenti di un comitato;

d) godimento dei diritti civili e politici da parte delle persone di cui alle lettere a) e c) e dei componenti l'organo direttivo delle persone giuridiche di cui alla lettera b) del presente articolo;

e) inesistenza di condanne passate in giudicato o di carichi pendenti per reato di diffamazione a mezzo stampa o a mezzo trasmissioni radio e televisive con qualsiasi mezzo effettuate, per reato di pubblicazioni o spettacoli osceni ai sensi dell'articolo 528

del codice penale a carico delle persone di cui alle lettere a) e c) e di coloro che compiono l'organo direttivo delle persone giuridiche di cui alla lettera b) del presente articolo.

Per le persone fisiche o giuridiche di cittadinanza o di nazionalità di uno degli Stati della Comunità economica europea, non sono richiesti, purchè a condizioni di reciprocità, i requisiti di cui al primo comma del presente articolo salvo quanto previsto dalla lettera e) secondo la legislazione dei rispettivi Paesi ».

26.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Art. 32.

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o per successione può effettuarsi solo su consenso del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a domanda degli interessati che, contestualmente, debbono dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

Il silenzio del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni protratto oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda ha valore di consenso a tutti gli effetti ».

32.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Sopprimere il terzo comma.

32.2 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-
DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN-
DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-
NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
MAJORANA, MARIANI, PECORINO,
PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,
TANUCCI NANNINI

C E B R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C E B R E L L I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola per dichiarare che il Gruppo comunista ritira gli emendamenti presentati in virtù del fatto che vi sono state alcune dichiarazioni del Ministro, nella sua replica, delle quali prendiamo atto soprattutto per quanto riguarda la materia della TV via cavo e in virtù del fatto che due partiti della maggioranza hanno presentato un ordine del giorno, accettato dal Governo, sulla questione della TV via cavo. E questo ci sembra che già di per se stesso dia una spiegazione del perchè tutta questa questione sia stata presentata nel modo come è stata presentata nel disegno di legge che tra poco voteremo.

Ciò che desideriamo dire con estrema chiarezza, signor Ministro, è che quell'ordine del giorno, che invita il Governo a presentare un disegno di legge che regolamenti tutta la materia della trasmissione televisiva via cavo, deve diventare una realtà concreta il più presto possibile, compatibilmente con le discussioni e con le verifiche di carattere tecnico che bisognerà fare, dato che in tale materia ci troviamo di fronte ad un campo nuovo, in continua evoluzione.

La struttura e i contenuti del disegno di legge sono tali, per le dimensioni di uso della televisione via cavo (150.000 abitanti, 40.000 utenze), che presuppongono una capacità finanziaria notevole — di questo siamo tutti consapevoli — che presenta il pericolo per il potere esecutivo di creare, anche involontariamente, una condizione obiettiva per cui

si vada surrettiziamente al pluricanale, mentre il disegno di legge fissa il monocanale.

Da parte nostra, signor Ministro, annunciamo fin da questo momento che elaboreremo e presenteremo molto presto uno strumento al Parlamento in ordine a questi problemi, affinché sia di sollecitazione e di impegno al Governo a fare presto con un disegno di legge, e non assolutamente attraverso una delega al Governo stesso su questa materia.

Quindi confermo che ritiriamo i seguenti emendamenti:

Art. 8.

Al quarto comma sostituire le parole: « uno o più vice-presidenti » con le altre: « un vice-presidente ».

8.4 VALORI, VIGNOLO, CAVALLI, CEBRELLI, MADERCHI, MAFFIOLETTI, SEMA, VENANZI, SGHERRI, PISCITELLO

Art. 13.

Sostituire il terzo comma con i seguenti: « l'ideazione e la realizzazione della programmazione televisiva e radiofonica, ad eccezione dei servizi giornalistici di cui al successivo settimo comma, vengono organizzate da direzioni di rete che sono strutturate ed agiscono in un quadro di rigorosa gestione unitaria. A tal fine il consiglio di amministrazione stabilisce la consistenza quantitativa del personale in rapporto alla struttura organizzativa assegnata a ciascuna direzione di rete unificando nel contempo tutti i servizi amministrativi, organizzativi e gestionali interni.

Le direzioni di rete sono articolate in strutture di programmazione, per ciascuna delle quali viene stabilito un numero di collocazioni orarie e i relativi stanziamenti e mezzi tecnici. Per quanto attiene alla impostazione e messa in onda dei programmi i direttori di rete sono alle dirette dipendenze del direttore generale ».

13.5 VIGNOLO, VALORI, CAVALLI, CEBRELLI, VENANZI, SEMA, MADERCHI, SGHERRI, PISCITELLO

Sopprimere i commi decimo, undicesimo e dodicesimo.

13.6 VALORI, VIGNOLO, CEBRELLI, CAVALLI, SEMA, VENANZI, SGHERRI, PISCITELLO

Art. 20.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nelle regioni per le quali sono previste particolari trasmissioni radiofoniche e televisive in lingue diverse da quella italiana, sono elette con voto limitato commissioni composte da cittadini italiani della rispettiva minoranza linguistica; le Commissioni formulano i programmi e ne controllano la trasmissione per garantire la rispondenza alle esigenze culturali, storiche, artistiche e tradizionali della minoranza linguistica cui sono destinate ».

20.1 SEMA, CAVALLI, VALORI, CEBRELLI, VIGNOLO, MADERCHI, MAFFIOLETTI, VENANZI, SGHERRI, PISCITELLO

Art. 24.

Al primo comma sostituire le parole: « una popolazione non superiore a 150 mila abitanti », con le altre: « una popolazione non superiore a 50 mila abitanti » e sostituire il terzo comma con il seguente:

« Ciascuna rete non potrà servire più di 5 mila utenze ».

24.1 VENANZI, CEBRELLI, SEMA, MADERCHI, CAVALLI, PISCITELLO, SGHERRI, MINGOZZI

In via subordinata all'emendamento 24.1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il numero massimo di abitanti previsto dal primo comma del presente articolo e il numero massimo di utenti previsto dal terzo comma rappresentano limiti non superabili di popolazione e di utenze anche per la

disciplina delle reti di diffusione sonora e televisiva pluricanale via cavo ».

24.2 CEBRELLI, MADERCHI, SEMA, CAVALLI, VENANZI, PISCITELLO, MINGOZZI, SGHERRI

Art. 46.

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

« La Sipra dovrà conservare gli attuali mezzi e gli attuali livelli occupazionali; non potrà cedere a terzi partecipazioni azionarie possedute in altre società o quote di attività pubblicitaria da essa direttamente gestita, in attesa che sia costituito, entro e non oltre il 1975, un ente a totale capitale pubblico che dovrà rilevare tutte le attività comunque riguardanti l'iniziativa pubblicitaria dell'intero settore pubblico. Eventuali rinnovi e nuovi contratti per l'acquisto di gestioni pubblicitarie nell'editoria saranno sottoposti al preventivo parere della Commissione parlamentare di cui al precedente articolo 4 ».

46.1 CEBRELLI, MADERCHI, VENANZI, CAVALLI, SEMA, SGHERRI, MINGOZZI, PISCITELLO, MAFFIOLETTI

Annuncio di trasformare quest'ultimo emendamento, 46.1, nel seguente ordine del giorno:

Il Senato

impegna il Governo a far sì che la SIPRA conservi gli attuali mezzi e gli attuali livelli occupazionali, e che non possa cedere a terzi partecipazioni azionarie possedute in altre società e quote di attività pubblicitaria da lei direttamente gestita, in attesa che sia costituito, entro e non oltre il 1975, un ente a totale capitale pubblico che dovrà rilevare tutte le attività comunque riguardanti l'iniziativa pubblicitaria dell'intero settore pubblico.

3. CEBRELLI, MADERCHI, VENANZI, CAVALLI, SEMA, SGHERRI, MINGOZZI, PISCITELLO, MAFFIOLETTI

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 3.

O R L A N D O , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Per quanto riguarda questo ordine del giorno, esso ripete il contenuto dell'ordine del giorno presentato alla Camera sul problema della SIPRA. Il Governo lo accetta come raccomandazione, con la riserva che è stata espressa e cioè che il documento prevede una pluralità di competenze ministeriali per cui rimane la riserva di sentire sull'argomento gli altri Ministeri interessati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

S A N T A L C O , *relatore*. Mi rimetto al parere del Governo.

P R E S I D E N T E . Senatore Cebrelli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 3?

C E B R E L L I . Non insistiamo.

P R E S I D E N T E . Ricordo che tutti gli emendamenti presentati sono stati ritirati. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 2015.

V E N A N Z E T T I , *Segretario*:

TITOLO I

DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

Art. 1.

La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interes-

se generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato.

L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radio-televisivo.

Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.

Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Essa è composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sarà emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi Uffici di Presidenza. Detto regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione stessa e la sua articolazione in Sottocommissioni per l'adempimento dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette Sottocommissioni permanenti è competente per l'esame delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6.

(È approvato).

Art. 2.

La riserva del servizio allo Stato, di cui all'articolo 1, comprende:

l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare

radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal titolo III della presente legge;

la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero.

Sono altresì incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal titolo II della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Il Governo può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del Codice civile.

(È approvato).

Art. 4.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla

sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso;

disciplina direttamente le rubriche di « Tribuna politica », « Tribuna elettorale », « Tribuna sindacale » e « Tribuna stampa »;

indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;

approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;

riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione;

elegge 10 consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità previste dall'articolo 8;

esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.

Per l'adempimento dei suoi compiti la commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla

concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

(È approvato).

Art. 5.

Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno ai due terzi dei membri da eleggere, un Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, composto da 9 membri. Questi durano in carica tre anni e il loro mandato è gratuito.

La carica di membro del Comitato regionale radiotelevisivo è incompatibile con quella di consigliere regionale, di dipendente della società concessionaria, nonché con l'appartenenza agli organi di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge.

Il Comitato regionale è organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva; formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale.

Formula altresì proposte da presentare al consiglio di amministrazione della società concessionaria in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse in reti nazionali.

Il Comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali, secondo le norme della Commissione parlamentare.

(È approvato).

Art. 6.

Sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai

gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito è istituita una tribuna della stampa.

La Sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare, procede trimestralmente, sulla base delle norme stabilite dalla Commissione stessa, all'esame delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi:

a) all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;

b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessati;

c) alle esigenze di varietà della programmazione.

La sottocommissione stabilisce le modalità di programmazione, sentita la concessionaria.

Contro le decisioni della sottocommissione è ammesso ricorso da parte del richiedente alla Commissione parlamentare in seduta plenaria. I soggetti interessati devono designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto del programma stesso.

I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria

secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.

(*È approvato*).

Art. 7.

Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi materiali o morali da trasmissioni contrarie a verità ha il diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica.

La richiesta deve essere presentata al direttore della rete radiofonica o televisiva o al direttore del telegiornale o del giornale radio, nei cui programmi la trasmissione da rettificare si è verificata.

Il direttore competente è tenuto a disporre che la rettifica sia effettuata, senza ritardo, purchè la rettifica stessa non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale.

Salvo casi di particolare rilevanza, le rettifiche vengono effettuate nell'ambito di apposite trasmissioni.

Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica è punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Si osservano in tal caso le norme di cui all'articolo 21 della stessa legge.

La trasmissione della rettifica non esclude le responsabilità penali e civili nelle quali si sia già incorso.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da 16 membri, di cui:

6 eletti dall'assemblea dei soci;

10 eletti dalla Commissione parlamentare con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consi-

gli regionali. Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre nominativi nei 30 giorni anteriori alla scadenza del consiglio di amministrazione e, nella prima attuazione della presente legge, entro 15 giorni dalla sua entrata in vigore. Trascorsi i termini, la Commissione procede sulla base delle designazioni pervenute.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 3 anni.

Il consiglio di amministrazione della società concessionaria nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti, e il direttore generale.

Il consiglio di amministrazione nomina altresì uno o più vice presidenti tra i suoi componenti.

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione della società, salve le materie riservate per legge all'assemblea sociale.

Il consiglio approva trimestralmente, in attuazione del piano annuale di massima approvato dalla Commissione parlamentare, lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo; esamina periodicamente le proposte allo studio per la futura programmazione; verifica periodicamente i programmi trasmessi, per accertarne la rispondenza alle direttive ed agli schemi approvati; trasmette alla Commissione parlamentare periodiche relazioni sui programmi trasmessi.

Il consiglio, nel quadro degli indirizzi e dei criteri generali formulati dalla Commissione parlamentare, provvede alla definizione del preventivo annuo globale delle entrate con maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, provvede all'assegnazione annuale degli stanziamenti per le attività dei vari settori, alla determinazione del piano annuale di massima della programmazione e degli investimenti e alle modifiche generali dell'organizzazione. Il consiglio provvede altresì alle assunzioni, ai trasferimenti, alle promozioni del personale con qualifica di dirigente ed assimilate e detta norme generali per l'assunzione degli altri dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni che abbiano carattere continuativo.

(*È approvato*).

Art. 9.

La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali e con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radio e della televisione e concorrenti della concessionaria.

(È approvato).

Art. 10.

Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare.

(È approvato).

Art. 11.

Il direttore generale è responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo nei confronti del consiglio di amministrazione, in attuazione delle deliberazioni del consiglio stesso secondo gli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare.

A tal fine presiede alla organizzazione e all'attività dell'azienda; partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 12.

Il consiglio di amministrazione e il direttore generale decadono quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste. L'aumento della indennità di contingenza eccedente la quota prevista nel bilancio di previsione non è calcolata a questi fini.

Il collegio dei sindaci qualora accerti che, in un esercizio finanziario, nel bilancio consuntivo il totale delle spese supera di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste per l'esercizio stesso, riferisce entro 15 giorni alla Commissione parlamentare che, accertato il superamento del limite del 10 per cento, dichiara che ricorrono le condizioni di cui al precedente comma.

In questo caso la Commissione parlamentare nomina a maggioranza di due terzi dei componenti un collegio commissariale di 5 membri di cui due designati dall'Assemblea degli azionisti, uno dei quali con funzioni di presidente. Il collegio commissariale dura in carica quattro mesi.

Il consiglio di amministrazione segnala tempestivamente al Governo, alla Commissione parlamentare e al collegio sindacale, per gli opportuni provvedimenti di rispettiva competenza, le possibilità di aumento dei costi, derivanti da ragioni esterne, obiettive e non prevedibili che possono determinare la situazione di cui al presente articolo.

(È approvato).

Art. 13.

L'atto di concessione deve impegnare la società concessionaria ad organizzarsi in modi idonei per:

assicurare il rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 1 della presente legge;

garantire la priorità dell'attività di produzione dei settori dei programmi e dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacità produttive aziendali;

favorire uno sviluppo del servizio che rispetti l'importanza e la molteplicità delle opinioni, anche attraverso un decentramento ideativo e produttivo dell'azienda e stabilendo un efficace rapporto con la realtà del paese e in particolare con le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori, dipendenti e autonomi, della cooperazione e con le forze della cultura;

garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'im-

parzialità e che i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi della professionalità.

Il consiglio di amministrazione, non appena in funzione, è impegnato ad esaminare le proposte riorganizzative dell'azienda, che siano in grado di assicurare funzionalità, efficienza, conduzione unitaria ed economicità di gestione, in attuazione di quanto stabilito dai successivi commi, e a deliberare su di esse.

L'ideazione e la realizzazione della programmazione televisiva e radiofonica, ad eccezione dei servizi giornalistici di cui al successivo settimo comma, vengono organizzate da direzioni di rete. Ciascuna direzione di rete ha una sua distinta assegnazione di personale organizzativo e amministrativo. Le direzioni di rete sono articolate in strutture di programmazione, per ciascuna delle quali viene stabilito un numero di collocazioni orarie e i relativi stanziamenti e mezzi tecnici. Per quanto attiene alla impostazione, realizzazione e messa in onda dei programmi i direttori di rete sono alle dirette dipendenze del direttore generale.

Delle proposte allo studio per i programmi, dell'andamento delle produzioni e della messa in onda è responsabile il direttore di rete che ne concorda i vari momenti di sviluppo e di attuazione con la direzione generale. Il piano annuale delle trasmissioni, il piano di produzione ed i piani trimestrali vengono proposti dai vari settori produttivi ai direttori di rete, che li rielaborano in una proposta alla direzione generale.

Il direttore generale coordina le varie proposte presentando un programma organico al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, sulla base dei piani di produzione e di trasmissione approvati, determina gli stanziamenti per ciascuna direzione.

I piani di trasmissione annuali, approvati dal consiglio di amministrazione, vengono successivamente presentati alla Commissione parlamentare.

I servizi giornalistici quotidiani e periodici sono forniti in televisione da due telegiornali ed in radio da tre giornali radio, il direttore di ciascuno dei quali è responsabile di fronte al direttore generale particolarmente della impostazione informativa e politica, della realizzazione e messa in onda delle trasmissioni.

Al fine di valorizzare le attività scolastiche ed educative del mezzo radiotelevisivo, anche nel quadro di un collegamento con esperienze didattiche a livello locale e regionale, realizzate nell'ambito delle competenze di legge, è istituito il dipartimento radiotelevisivo delle trasmissioni scolastiche ed educative per adulti, il direttore del quale è responsabile di fronte al direttore generale.

Servizi comuni di natura gestionale sono forniti dalle direzioni di supporto. I direttori delle direzioni di supporto, dei servizi giornalistici per l'estero, di tribuna politica, sono, indipendentemente dalle qualifiche, alle dipendenze del direttore generale.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti televisive.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti radiofoniche.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle direzioni di supporto.

Per consentire un adeguato apporto di contributi regionali ed interregionali alla programmazione viene avviato a realizzazione un decentramento ideativo e produttivo che potenzi e sviluppi le strutture periferiche della concessionaria, anche attraverso un piano di riassetto organizzativo e tecnico ed una redistribuzione di personale e di mezzi. Il consiglio di amministrazione periodicamente stabilisce le percentuali dei programmi relative alle singole reti, che devono essere realizzati in sede regionale o interregionale e predispone le strutture produttive ed operative necessarie a tal fine.

La conservazione e la diffusione (attraverso specifiche attività editoriale, libraria, discografica, di supporti audiovisivi e simili) delle produzioni artistiche e culturali della concessionaria e di quelle comunque connesse alla sua attività e, in genere, le attività commerciali sono effettuate direttamente

o a mezzo di società collegate di totale o prevalente proprietà della concessionaria stessa.

(È approvato).

Art. 14.

L'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi che rientrano nella riserva allo Stato e sono riportati nell'articolo 2, deve avere validità per sei anni, è rinnovabile per un periodo non superiore e prevede tra l'altro sulla base del preventivo annuo globale delle entrate della società concessionaria o delle entrate che ad essa eventualmente conceda con legge lo Stato:

i tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori su parere del CIPE;

la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive assicurando la ricezione di tutti i suoi programmi possibilmente all'intero territorio nazionale, con qualsiasi mezzo tecnico, anche mediante eventuali convenzioni con i comuni, le province, le comunità montane o appositi consorzi degli enti locali;

la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica;

la costruzione di una terza rete televisiva;

la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, ad esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione;

la sperimentazione delle più recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive.

I relativi piani tecnico-finanziari sono soggetti all'autorizzazione ed al controllo dei competenti organi ministeriali secondo le norme vigenti.

(È approvato).

Art. 15.

Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui allo

articolo 1 è coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge.

Il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero.

La misura dei canoni è determinata secondo le norme dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei canoni di abbonamento per autoradio, nonché la misura dei canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi a colori e dai detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo.

Con effetto dal 1° gennaio 1975 il canone per autoradio resta fissato nella misura prevista dal decreto ministeriale 30 dicembre 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 340 del 31 dicembre 1974. Per i canoni eventualmente già versati in misura inferiore non si fa luogo a recupero della differenza.

(È approvato).

Art. 16.

La riscossione dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni e alla televisione, nonché la devoluzione dei canoni stessi restano regolati dalle vigenti disposizioni.

Nella misura dei canoni di abbonamento non sono comprese dal 1° gennaio 1975 le tasse postali di versamento e di affrancatura per il recapito a domicilio del libretto personale di iscrizione.

La misura del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato è stabilita dalla convenzione di cui al successivo articolo 46.

(È approvato).

Art. 17.

Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, è fissato al 31 dicembre di ciascun anno.

(È approvato).

Art. 18.

La società concessionaria deve adottare adeguate iniziative dirette allo sviluppo del servizio ed è autorizzata, attraverso il censimento dell'utenza, a verificare i risultati raggiunti. A tal fine la società stessa può richiedere all'amministrazione finanziaria i necessari dati. L'Automobile club d'Italia è tenuto a dare comunicazione alla società concessionaria dei dati riguardanti gli utenti e delle riscossioni relative alle utenze per autoradio e per autotelevisori.

(È approvato).

Art. 19.

La società concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, è tenuta alle seguenti prestazioni:

a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parla-

mentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;

c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(È approvato).

Art. 20.

I corrispettivi dovuti alla società per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue.

Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate.

Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro 90 giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo articolo 46 mentre le trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero sono regolate secondo le modalità e le condizioni previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703.

Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slo-

vena da radio Trieste sono regolate secondo le modalità previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.

L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, è forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre alla imposta sul valore aggiunto.

La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de « l'Ora della Venezia Giulia », viene elevata a lire 250 milioni l'anno, oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e può essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.

L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è regolato con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.

La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo n. 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto n. 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonché a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla conces-

sionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente articolo 16, con la convenzione di cui al successivo articolo 46. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la società concessionaria le modalità delle prestazioni e l'entità dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.

(È approvato).

Art. 21.

La pubblicità è ammessa nel servizio radiotelevisivo come fonte di proventi accessoria. Essa è soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla Commissione parlamentare ai sensi dell'articolo 4 e dalle esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa.

La durata complessiva dei programmi pubblicitari non può superare il 5 per cento della durata delle trasmissioni sia televisive sia radiofoniche.

Entro il mese di luglio di ogni anno, la Commissione parlamentare, sentita la commissione paritetica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1967, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo. A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione relativi all'anno precedente e all'andamento dell'anno in corso.

Le variazioni percentuali relative a tale andamento costituiscono la base per definire il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi per l'anno successivo, in modo

da garantire un equilibrato sviluppo dei due mezzi.

(È approvato).

Art. 22.

La società concessionaria è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri e del presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

Per gravi e urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

(È approvato).

Art. 23.

Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da 5 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti.

Il collegio è composto:

da due componenti effettivi e un supplente designati dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

da tre componenti effettivi e un supplente eletti dalla assemblea generale ordinaria dei soci, che fissa le indennità spettanti ai componenti il collegio.

Ai sindaci competono le attribuzioni stabilite dalla legge.

(È approvato).

TITOLO II

DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA VIA CAVO

Art. 24.

L'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di diffusione sonora e/o televisiva monocanali via cavo e la distribuzione, attraverso di essi, di programmi sono ammessi relativamente al territorio di un singolo comune o relativamente ad aree geografiche, definite preventivamente dalla regione, comprendenti più comuni contigui aventi complessivamente una popolazione non superiore a 150.000 abitanti.

Per ogni singola rete di diffusione è stabilita, in base a criteri preventivamente determinati con legge regionale, un'area nella quale sussiste l'obbligo di allacciamento degli utenti che ne facciano richiesta sino al raggiungimento del 30 per cento del massimo delle utenze consentite.

Ciascuna rete può servire non più di 40 mila utenze e può essere utilizzata per diffondere programmi solo di un unico titolare delle autorizzazioni di cui ai successivi articoli 26 e 30.

(È approvato).

Art. 25.

Chiunque, ai sensi dell'articolo 24, intenda installare ed esercitare reti e impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo e distribuire, attraverso di essi, i programmi indicati nello stesso articolo, deve chiedere autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla regione competente per territorio.

(È approvato).

Art. 26.

Spetta al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio delle reti e

degli impianti, in conformità alle disposizioni previste dalla presente legge.

L'autorizzazione è rilasciata subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana se si tratta di persone fisiche o nazionalità italiana se si tratta di persone giuridiche; si può prescindere da tali requisiti per i soggetti di Stati membri della CEE, a condizione di reciprocità;

godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente.

Possono ottenere l'autorizzazione oltre ai soggetti di cui al comma precedente anche le associazioni non riconosciute e i comitati. Gli amministratori e i sindaci nonché i rappresentanti delle associazioni non riconosciute e dei comitati devono possedere i requisiti indicati al comma precedente.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare, emana il regolamento della presente legge entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di essa.

Il regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche degli impianti e delle reti nonché le modalità per la loro installazione.

Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità per la sospensione della autorizzazione e la cessione temporanea della rete e degli impianti agli organi dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, a seguito di calamità o di gravi necessità pubbliche.

L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare, in caso di trasferimento della rete a terzi, non autorizzato previamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero, per le persone giuridiche, in caso di scioglimento, fusione o incorporazione e in caso di decadenza dalla autorizzazione prevista all'articolo 30.

Il titolare dell'autorizzazione incorre, inoltre, nella decadenza qualora:

1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione e violi i limiti stabiliti dall'articolo 24;

2) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità nell'esercizio delle reti e degli impianti;

3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge, o ne ostacoli l'esecuzione;

4) modifichi, senza l'assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le caratteristiche tecniche degli impianti.

La decadenza è disposta dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed è preceduta da diffida nei casi di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4).

(E approvato).

Art. 27.

L'Amministrazione può procedere alla verifica tecnica della rete e può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.

L'Amministrazione può imporre, con congruo preavviso, al titolare dell'autorizzazione di spostare gli impianti e la rete dei cavi qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformità a parere espresso dal Consiglio superiore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(E approvato).

Art. 28.

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, è tenuto:

a) a completare l'installazione e l'attivazione della rete e degli impianti, in conformità al progetto esecutivo presentato in allegato alla domanda di autorizzazione, entro la data e con la progressione riportate nell'autorizzazione medesima, salvo giustificato motivo;

b) a soddisfare alle richieste di allacciamento dei residenti nella zona definita dal secondo comma dell'articolo 24.

(E approvato).

Art. 29.

Le misure dei canoni dovuti dagli utenti delle reti sonore e televisive via cavo locali

sono stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi.

(È approvato).

Art. 30.

La regione, nella quale è compreso il territorio nel cui ambito sono installati gli impianti, rilascia l'autorizzazione per la diffusione di programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo locale autorizzata ai sensi dell'articolo 26.

L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26.

L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare e in caso di decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 26.

Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella decadenza qualora:

- 1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
- 2) superi i limiti complessivi o superi ripetutamente i limiti orari posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari;
- 3) non rispetti in ripetute occasioni il disposto di cui al quinto comma del presente articolo, ai punti *b*) e *c*).

Nel concedere l'autorizzazione la regione deve assicurare il rispetto delle seguenti norme:

a) il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari, che devono essere riservati alla pubblicità locale, non può superare il 5 per cento dei tempi totali di trasmissione, esclusi i tempi utilizzati per le repliche di programmi diffusi nei sei mesi precedenti, con una durata massima di 6 minuti per ciascuna ora solare di trasmissione;

b) è vietata ogni interconnessione per trasmissione contemporanea con altre reti, anche estere;

c) sul totale delle ore di trasmissione settimanali di ciascun canale, la quota parte composta da programmi acquistati, noleggiati o scambiati, non può superare quella composta da programmi prodotti in proprio.

Sono esclusi da questo computo i tempi di trasmissione di immagini fisse.

Le autorizzazioni di cui all'articolo 26 ed al presente articolo non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.

(È approvato).

Art. 31.

Per le trasmissioni dei programmi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

(È approvato).

Art. 32.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 sono rilasciate per un periodo non superiore a 10 anni e possono essere rinnovate.

Esse non possono essere trasferite a qualsivoglia titolo a terzi, senza il consenso, rispettivamente, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della regione. Ove sulla domanda di trasferimento non si provveda da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o della regione, entro il termine di tre mesi, il consenso si intende accordato.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di consenso alla cessione a terzi delle autorizzazioni devono essere partecipati immediatamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni interessate e viceversa.

(È approvato).

Art. 33.

L'autorizzazione di cui all'articolo 26 è soggetta alla tassa sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA | Ammontare della tassa | Modo di pagamento | NOTE |
|-----------------|---|--|--|---|
| 127 | Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto: 1) impianto di esercizio di una rete per la diffusione via cavo di programmi televisivi: tassa di rilascio o di rinnovo tassa annuale | 400.000 200.000 | Ordinario Ordinario | La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce |

(È approvato).

Art. 34.

Il direttore responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di diffusione sonora e televisiva via cavo locali, autorizzate ai sensi degli articoli 26 e 30 della presente legge, ha l'obbligo di disporre senza ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai soggetti interessati, purchè non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale. In caso di mancato adempimento si osservano in quanto applicabili le disposizioni del primo e del penultimo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma dello stesso articolo.

(È approvato).

Art. 35.

I titolari degli impianti di cui all'articolo 24, già installati sul territorio nazionale, devono presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di

cui all'articolo 26, domanda di autorizzazione corredata dalle caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito sino al rilascio dell'autorizzazione, semprechè sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma.

Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna un termine di sei mesi entro il quale l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la disattivazione dell'impianto da eseguirsi d'ufficio.

Vengono pure disattivati quegli impianti per i quali non sia stata presentata domanda entro i termini di cui al primo comma.

(È approvato).

Art. 36.

Le sanzioni previste dall'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo 45 della presente legge, si applicano a chiunque stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi, senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 della presente legge ovvero stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi con modalità e caratteristiche diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni.

Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il preventivo assenso dell'amministrazione, modifichi la rete o ne alteri le caratteristiche tecniche nonchè a chiunque la interconnetta ad altre reti ed impianti pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri ovvero l'adibisca ad uso diverso da quello autorizzato.

(È approvato).

Art. 37.

Non sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla presente legge la installazione e l'esercizio degli impianti di cui ai precedenti articoli, che colleghino non più di 50 utenti, effettuati senza scopo di lucro. Per l'allacciamento ai predetti impianti e per la distribuzione dei programmi mediante gli stessi, non può essere richiesto alcun canone. È altresì vietata la diffusione di programmi di pubblicità commerciale.

Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti, di cui al comma precedente, è tenuto a darne preventiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alla regione. Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o privata di telecomunicazione. Si applicano le norme di cui all'articolo 31.

Non sono infine soggetti all'autorizzazione prevista dal presente articolo gli impianti ad

uso privato ed esclusivo del proprietario di cui all'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, così come sostituito dall'articolo 45 della presente legge.

(È approvato).

TITOLO III

DEGLI IMPIANTI RIPETITORI VIA ETERE PRIVATI DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI ESTERI E NAZIONALI

Art. 38.

L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi paesi, nonchè dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.

Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, nè con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 26.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

(È approvato).

Art. 39.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche;

godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente;

sede principale dell'attività situata nel territorio nazionale se si tratta di società o persone giuridiche;

appartenenza a Stati membri della Comunità economica europea che praticino il trattamento di reciprocità, se si tratta di soggetti stranieri;

rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta è avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonché a tutte le altre norme di legge vigenti.

Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora:

venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;

si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità;

non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione;

non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.

Le modalità tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 26.

(È approvato).

Art. 40

L'autorizzazione di cui all'articolo 38 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario.

In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva, gli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 45 della presente legge.

Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali è stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 38.

(È approvato).

Art. 41.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può imporre, in qualsiasi momento, la modifica senza indennizzo delle caratteristiche tecniche di un impianto, qualora ciò sia necessario per evitare interferenze al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e agli altri servizi pubblici di telecomunicazione.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 43 della presente legge sono rilasciate per un periodo di 5 anni e possono essere rinnovate. Esse non sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica

blica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA | Ammontare della tassa | Modo di pagamento | NOTE |
|-----------------|---|---|---|---|
| 125-bis | <p>Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto l'installazione e l'esercizio di impianti radioelettrici per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi, per ciascun impianto:</p> <p>a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi paesi:</p> <p>tassa di rilascio o di rinnovo</p> <p>tassa annuale</p> <p>b) irradiati dalla concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione circolare:</p> <p>tassa di rilascio o di rinnovo</p> <p>tassa annuale</p> | <p>500.000</p> <p>350.000</p> <p>50.000</p> <p>30.000</p> | <p>Ordinario</p> <p>Ordinario</p> <p>Ordinario</p> <p>Ordinario</p> | <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce</p> |

(È approvato).

Art. 42.

Il titolare dell'autorizzazione, di cui all'articolo 38, è responsabile delle trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate.

Lo stesso titolare è responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866.

(È approvato).

Art. 43.

L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla

ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.

Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 26 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

I requisiti cui l'autorizzazione è subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati all'articolo 39.

Si applica, altresì, per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto dell'articolo 41, ad eccezione del terzo comma.

Il titolare degli impianti risponde dei danni nei confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi.

L'autorizzazione è revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle reti televisive nazionali.

Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 46 della presente legge, e l'autorizzazione viene revocata.

(È approvato).

Art. 44.

I titolari degli impianti di cui agli articoli 38 e 43 già installati sul territorio nazionale devono presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 26 della presente legge, domanda di autorizzazione corredata dalle indicazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito fino al rilascio dell'autorizzazione, a condizione che sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma, non vengano modificate le caratteristiche tecniche operative degli impianti e, per i ripetitori di cui all'articolo 38, che non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali.

Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 26, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni diffida il titolare ad adeguare l'impianto entro tre mesi, trascorsi i quali senza che l'impianto sia stato adeguato, ne di-

spone la disattivazione, da eseguirsi anche di ufficio.

Sono pure disattivati gli impianti per i quali non sia stata presentata la domanda nel termine di cui al primo comma.

(È approvato).

TITOLO IV

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1, 183 E 195 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE, DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973, N. 156

Art. 45.

Gli articoli 1, 183 e 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, numero 156, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — (*Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni*). — Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
i servizi di trasporto di pacchi e colli;
i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo;

Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:

a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;
b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo.

Art. 183. — (*Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze*). — Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o, per gli impianti di cui al comma secondo dell'articolo 1, la relativa autorizzazione.

Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purchè contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purchè non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.

Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purchè collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.

Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'articolo 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione.

Art. 195. — (*Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione - Sanzioni*). — Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 184, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1) con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta autorizzazione.

Il contravventore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo

di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall'azione penale, la amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi ».

(È approvato).

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46.

Dal 1° dicembre 1974 e fino all'entrata in vigore della nuova convenzione che disciplina la concessione dei servizi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono prorogate la convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica, già prorogate fino alla data del 30 novembre 1974 dal decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, convertito nella legge 26 giugno 1974, n. 245, ad eccezione della condizione prevista nell'ultimo periodo dell'articolo 6 della convenzione aggiuntiva, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782 (a partire da « le attività pubblicitarie » fino alla fine), che perde effetto dal 23 gennaio 1975.

Peraltro, fino all'entrata in vigore della convenzione suddetta, la società SIPRA può assumere nuovi contratti per pubblicità non radiofonica o televisiva per un importo complessivo, rapportato ad un anno, non superiore al 10 per cento dell'importo del fatturato del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o televisivi. Il Ministro delle partecipazioni statali vigila sull'osservanza del predetto limite del 10 per cento e, sentita la commissione prevista dall'articolo 21 della presente legge, adotta i provvedimenti ritenuti necessari.

La nuova convenzione è approvata e resa esecutiva, sentita la Commissione parlamentare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge debbono essere costituiti i nuovi organi societari, previo adeguamento dello statuto della società concessionaria.

Fino alla costituzione di tali organi rimangono in carica gli attuali amministratori della concessionaria, per l'ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.

(È approvato).

Art. 47.

Le azioni della società concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare appartenenti a soggetti privati non aventi titolo ai sensi dell'articolo 3 della presente legge sono trasferite di diritto all'Istituto per la ricostruzione industriale con effetto dal 1° dicembre 1974.

Il relativo indennizzo è corrisposto agli aventi diritto secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 48.

Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che non siano incompatibili con quelle della presente legge, nonchè quelle attributive di competenze, nella stessa materia, alla regione Trentino-Alto Adige, alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano, contenute nel testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nelle relative norme di attuazione.

(È approvato).

Art. 49.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Valori. Ne ha facoltà.

V A L O R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto che il Senato si appresta a dare sul disegno di legge di riforma della RAI-TV conclude una lunga fase di battaglie e di lotte per la libertà e la completezza dell'informazione in uno dei settori fra i più decisivi delle comunicazioni di massa. Il voto che i comunisti daranno, di astensione, è un voto meditato che tiene conto di questo lungo periodo che sta alle nostre spalle, del lavoro e dell'impegno per realizzare certi principi di riforma. Ma anche, vogliamo sottolinearlo in modo particolare, noi pensiamo che si debba tener conto del difficile e complesso lavoro che è stato compiuto per realizzare un dialogo e un'intesa fra diverse forze politiche, le forze politiche, per intenderci, che noi e non solo noi definiamo dell'arco costituzionale, su questi gravi e complessi problemi. E su questo punto, onorevoli colleghi, mi sia consentito di insistere. Il problema della completezza della informazione radiotelevisiva non era problema di una parte soltanto. Riguardava tutte le forze politiche interessate al pluralismo dell'informazione.

In questo quadro noi comunisti lo abbiamo impostato, nel quadro cioè di una corretta attuazione dei principi della Costituzione, ma anche, come è dimostrato dagli atti del convegno che tenemmo a suo tempo su questi problemi, avendo scelto una prospettiva di pluralismo valida non solo per oggi ma anche per la società futura per la quale lavoriamo, lottiamo, operiamo. In altri termini, la nostra scelta è stata ed è quella del confronto e del dibattito. Con questo intendimento abbiamo condotto la battaglia per la riforma della RAI-TV. Quale era ed è la TV che abbiamo di fronte, tutti noi lo sappiamo: una TV non monopolio pubblico ma monopolio di partito, se non, addirittura, monopolio di una corrente della Democrazia cristiana. Questa era ed è la TV da cambiare. Per questo abbiamo combat-

tuto soprattutto per il controllo da parte del Parlamento, per una gestione che sfuggisse all'intervento, al peso, allo strapotere dell'Esecutivo, ossia del Governo. Ci fu detto all'inizio che questo era impossibile. Infatti, sia la sentenza della Corte costituzionale che le convergenze che si sono realizzate hanno dimostrato, invece, che questa, la via del controllo parlamentare, era la sola e seria via da percorrere.

Non consideriamo una vittoria comunista, ma una vittoria democratica, che questo fondamentale principio sia passato.

Altre e importanti questioni dovevano essere risolte: la garanzia di un ruolo delle regioni, l'affermazione del diritto di accesso, l'inizio di un processo di decentramento. Il testo della legge di riforma contempla la possibilità di realizzare queste esigenze, se non in modo esauriente, almeno avviando un processo nuovo in questa direzione.

C'era una larga maggioranza nel paese che chiedeva questa riforma. E noi dobbiamo riflettere sul fatto che essa sia stata possibile, attraverso una lunga e defatigante lotta. Deve valere, infatti, questa esperienza, come esempio: contro la linea delle contrapposizioni frontali, è prevalsa la linea del dialogo, del confronto, dell'esame serio e approfondito, allo stesso tempo, delle questioni. È un esempio da meditare, perchè vale a dimostrare che vi sono problemi seri e difficili che tuttavia possono essere risolti, quando un ampio arco di forze politiche, rispondendo alle istanze del paese e volendo realizzare istanze costituzionali, si dispiega e si impegna.

Ecco dunque che è stato affrontato un problema di riforma dello Stato, affermando il valore del Parlamento, colpendo un centro del potere di alcuni gruppi del partito dominante.

Quanti altri problemi della società italiana potrebbero essere risolti seguendo questo metodo!

Valutando, dunque, come abbiamo fatto, in termini positivi, molti e fondamentali aspetti della legge di riforma della RAI-TV, non possiamo tuttavia lasciare passare sotto silenzio altri e preoccupanti termini del problema.

Da essi nasce infatti la nostra decisione di non potere votare a favore di un disegno di legge che pur giudichiamo per tanti lati positivi.

Qual è dunque il punto, onorevoli colleghi, che più ci lascia preoccupati e perplessi? E, lo sapete tutti, la prospettiva che il processo di democratizzazione sia travolto e sommerso dalla spinta alla lottizzazione. Preoccupazione, perplessità, timori destano in noi gli articoli del disegno di legge che si riferiscono a un già preordinato organigramma. Preoccupazioni, ancora, nascono in noi dall'idea non delle due distinte reti, ma dei due telegiornali, dei tre giornali radio che temiamo fortemente siano, anzichè occasioni di pluralismo, altrettanti rischi di lottizzazione. Siamo per la completezza dell'informazione e quindi per il pluralismo reale. Siamo contro le assurde contrapposizioni fra reti e canali gestiti da cosiddetti laici e cosiddetti cattolici. Siamo stati e saremo per confronti e gare di completezza e di autonomia professionale dei giornalisti.

Si apre quindi una fase di impegnativa battaglia perchè, una volta definita una piattaforma di riforma, prevalga la democratizzazione sulla lottizzazione. Le forze riformatrici che hanno condotto questa dura battaglia siamo convinti che saranno capaci di continuarla nelle nuove condizioni fino alla vittoria.

Certo, non possiamo, nel momento in cui ci apprestiamo ad esprimerci su questo progetto, tacere sui gravi problemi dell'oggi. Da qualche settimana, la RAI-TV ha subito un processo di acuta degenerazione, imboccando una strada di assurda e incredibile deformazione degli avvenimenti. Gli esempi sono infiniti, e si riassumono nell'accettazione di uno schema, quello dell'impostazione propagandistica elettorale della DC, che si riflette nei telegiornali e nei vari servizi, mortificando e colpendo la stessa autonomia e dignità professionale dei giornalisti redattori. Sorge qui un problema serio: non è pensabile varare la riforma e al tempo stesso affrontare in queste condizioni la campagna elettorale.

Non ci sfugge neanche che questo disegno di legge viene varato nel momento in cui esplode la questione del colore in tele-

visione. La riforma, dando nuove caratteristiche al Consiglio di amministrazione e alla Commissione di vigilanza, può offrire valide soluzioni al problema. Noi siamo per un discorso costruttivo e serio, con gli amici repubblicani e con i compagni socialisti, oltretutto, naturalmente, con i democristiani, per studiare modi e tempi per l'introduzione del colore, per equilibrare diverse esigenze, per affrontare nel quadro della programmazione democratica questo problema, come già indicammo allorché scegliemmo il Parlamento e il CIPE quali sedi di ricerca e di decisione. Nessun negativo apriorismo e neppure nessuna accondiscendenza facile a pressioni consumistiche. Con rigore e con serietà, con aderenza alla realtà, discutiamo e decidiamo!

Restano, infine aperti altri problemi: riguardano la regolamentazione della TV cavo, riguardano ancora la definizione della Sipra. Sono queste le ragioni che, oltre alle prospettive di lottizzazione, ci inducono, pur valutando gli aspetti positivi del disegno di legge, ad astenerci.

Lo facciamo, comunque, nella convinzione che col voto di oggi una grande e importante battaglia di libertà e di democrazia è stata vinta, che la via alla informazione per poter partecipare e decidere è stata sgombrata da pesanti e pluriennali remore, che però il movimento riformatore avrà ancora nette e difficili battaglie da combattere. Battaglie da vincere, come è stata vinta questa, contro l'offensiva della privatizzazione e contro lo strapotere di una TV di parte. *(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni)*.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Branca. Ne ha facoltà.

B R A N C A. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la Sinistra indipendente si astiene nella votazione di questo disegno di legge dato che non può dare né voto negativo né voto positivo: non può dare voto negativo perché buona parte delle norme di questa legge corrispondono a quelle che avrebbe proposto essa stessa se avesse avuto la responsabilità e il com-

pito di predisporle, e tra queste norme vi sono quasi tutti i capisaldi della legge; non può dare però voto positivo perché alcune parti di questa legge, una o due assai rilevanti, non la trovano consenziente.

Mi limiterò ad elencare quelle parti della legge che abbiamo approvato votando articolo per articolo, senza fare grandi commenti, e poi almeno alcune di quelle norme che non hanno invece ricevuto il nostro consenso. Il principio fondamentale è quello fissato una volta per sempre dalla Corte costituzionale: dalla constatazione di fatto che il servizio radiotelevisivo è il più potente strumento di diffusione di notizie e di idee deriva la conseguenza che questo servizio non può essere lasciato all'impresa privata, con o senza il pericolo del costituirsi di monopoli o di oligopoli privati. Ecco perché l'articolo 1 giustamente afferma in modo definitivo il monopolio di Stato. Ecco perché l'articolo 3, che noi abbiamo approvato, stabilisce che l'ente concessionario sia una società per azioni a totale partecipazione statale, vale a dire che l'intero ente, senza intromissione di privati, cioè il destino di questo strumento eccezionale di trasmissione del pensiero e dell'informazione, deve essere tutto nelle mani dello Stato. Terzo dato positivo, l'ampia competenza che è stata attribuita al Parlamento, alla Commissione parlamentare, garanzia di rispetto della libertà di manifestazione del pensiero. Quarto, il diritto di accesso riconosciuto a tutti e, per quanto riguarda le formazioni politiche, non soltanto ai partiti che abbiano rappresentanti in Parlamento ma a qualunque movimento politico. Altro elemento positivo della legge è nell'articolo 7 sul diritto di rettifica: positivo poichè è necessario porre limiti all'abuso della libertà di trasmissione del pensiero. Nell'articolo 13 si assicura il rispetto dei principi della professionalità giornalistica e questo rientra sempre nell'esigenza fondamentale della libera trasmissione del pensiero, sia che si tratti di notizie sia che si tratti di idee. Dati positivi si riscontrano in tante altre parti sulle quali però non insisto.

Vi sono però alcune norme che hanno suscitato e suscitano in noi qualche perplessità. Il

primo è l'articolo 4, che, nonostante il proposito del legislatore, ha in sé il pericolo (potrà essere evitato attraverso l'applicazione pratica?) che la Commissione parlamentare, avendo un così gran complesso di competenze, non trovi di fatto i poteri per farle valere. Ma questa è soltanto una perplessità.

All'articolo 8 muoviamo prima una critica...estetica. Nel consiglio d'amministrazione è previsto che sei componenti siano eletti dall'assemblea dei soci; ma, una volta che l'ente concessionario è una società le cui partecipazioni sono totalmente statali, allora questa assemblea dei soci non è altri che lo Stato, o meglio l'IRI. Sarebbe stato preferibile dirlo chiaramente; eppoi, benché la parola « assemblea » faccia pensare a scelte democratiche, sei persone del sottogoverno dell'IRI sono troppe. Questo articolo 8 contiene in sé un altro pericolo. Il consiglio d'amministrazione ha alcuni poteri in forza dei quali c'è il rischio che intervenga per giudicare anche del contenuto dei programmi culturali. Mi riferisco ai poteri attribuitigli nell'ultimo comma dell'articolo 8 là dove si dice « ...provvede... alla determinazione del piano annuale di massima della programmazione e degli investimenti e alle modifiche generali dell'organizzazione ». C'è pericolo, cioè, che, dovendo giudicare delle spese, giudichi del contenuto dei programmi, in sede di applicazione.

Per quanto riguarda l'articolo 13, mentre commendevole è il comma quinto in cui, come ho premesso, è previsto il rispetto dei principi della professionalità giornalistica, non lo è altrettanto la norma secondo la quale ciascuna direzione di rete ha una sua distinta assegnazione di personale organizzativo e amministrativo. Può darsi che ciò sia un bene per certi aspetti, ma a parer nostro, essendo unico l'ente, sarebbe meglio che alcuni uffici o alcuni servizi fossero comuni alle diverse direzioni di rete, se non altro per un doveroso risparmio di spesa.

Quanto ai due telegiornali, non ripeterò le solite critiche. Ciò che mi preoccupa è il presupposto della norma, cioè il pensiero che sembra averla determinata, a parte le considerazioni di carattere politico o partitico: il pensiero che, nel trasmettere le notizie, vi

possano essere due verità. Noi pensiamo che non si debba pretendere la verità; si pretende solo che la notizia sia seria. Quindi, da tale punto di vista, la lottizzazione è fatta che passa in secondo ordine. Invece mi preme rilevare che, in sostanza, se anche per le notizie esigete la verità, se la notizia per voi deve essere « vera », le verità sono tante e due o tre canali sarebbero troppo pochi.

Debbo esporre infine un'ultima considerazione. L'ultimo comma dell'articolo 13 accenna alle attività imprenditoriali (editoriale, libraria, discografica) riservate e riconosciute all'ente concessionario. Siamo contrari a questa norma perché in tanto il monopolio radiotelevisivo è giustificato in quanto si tratta di un servizio pubblico, che quindi dovrebbe limitarsi alla diffusione di notizie e di programmi culturali nell'ambito di questa libertà di manifestazione del pensiero. Qui invece si vuole che l'ente concessionario, sebbene a totale partecipazione di Stato, svolga attività a carattere privatistico in concorrenza con altre attività private. È vero che non agirà in regime di monopolio, ma ci sembra che questa attività di carattere privato, in un ente dal quale sono stati eliminati gli azionisti privati, possa contaminare la purezza del servizio.

Queste sono le osservazioni e i dubbi che emergono da una approfondita lettura del testo. Tuttavia siamo fondamentalmente favorevoli alla legge, anche se, come ho detto, ci asteniamo dal voto.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Illustre Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Ministro ha ritenuto, nella sua risposta densa di argomenti e di osservazioni, di dover porre in evidenza, di fronte alla critica anche aspra fatta da noi in una opposizione irriducibile, anche se le ragioni che ho esposto ci hanno indotto a ritirare gli emendamenti per la situazione politica che si è determinata in quest'Aula, la « mancanza di conflittualità » di fronte al nuovo sistema proposto (e l'onorevole Mi-

nistro — mi spiace che sia assente — è stato, vorrei dire, smentito immediatamente dallo andamento della discussione): mancanza di conflittualità tra le varie componenti, libertà di informazione e di accesso attraverso il nuovo sistema, che fanno parte di questa torre d'avorio che si innalza. Nel momento in cui il Ministro, rispondendo alle nostre critiche, si apprestava ad elogiare il provvedimento come conciliante non notava che erano assenti i repubblicani e i socialdemocratici, che non erano intervenuti ed ignorava che non avevano sottoscritto neanche l'ordine del giorno della « maggioranza ». Non notava cioè che qualche cosa già si incrinava alla base e la carenza di conflittualità, sostenuta dal Ministro come un nuovo metodo che avrebbe razionalizzato democraticamente lo strumento televisivo, non rappresentava una fuga in avanti verso un avvenire roseo, verso uno strumento corale aperto a tutte le componenti politiche.

E che i repubblicani e i socialdemocratici fossero assenti dalla discussione è un fatto politico di rilevante momento, perchè non possiamo dimenticare che quella maggioranza, che noi avevamo indicato attraverso le parole del Ministro e le parole iniziali del relatore, che presentava pacificamente questa riforma come suscettiva di evoluzione favorevole, dato l'allargamento dei consensi, talchè abbiamo parlato di maggioranza allargata fino al Partito comunista ed oltre, fino alle componenti extraparlamentari di sinistra probabilmente, non è nella realtà. Questa riforma intacca la Costituzione nei punti essenziali, incide sui diritti di libertà, contrariamente a quanto il senatore Lepre si sforzava di far presente assumendo che avevamo perso insieme ai liberali una occasione di colloquio. Noi non andiamo cercando le occasioni di colloquio, non siamo de-diti a compromessi di nessun genere. Cerchiamo, attraverso il nostro ragionamento, le nostre critiche profonde, il nostro esame anche e soprattutto tecnico dei contenuti di legge, di giungere a determinate conclusioni.

Avevamo indicato un macroscopico errore giuridico ed il Ministro ha risposto semplicemente, ripetendo le mie parole, che quando si fanno fughe in avanti ci si trova necessariamente di fronte ad apparenti distonie che si ricompongono, poi, nella realtà funzionale e nell'efficacia della nuova realtà. Le zone di ombra rimangono.

Nella sua replica il Ministro non ha detto nulla che potesse convincerci di un atteggiamento diverso sulle critiche che avevamo fatto e che egli ha esaminato benevolmente, senza approfondire gli argomenti, senza meditazione sui rilievi soprattutto in ordine a quelle norme che non possono assolutamente resistere ad un sindacato di costituzionalità. Di fronte a certe norme, della cui delicatezza è segno la spaccatura verticale della maggioranza, c'è da prevedere che si apriranno sindacati di legittimità.

Certo la legge che scaturirà dal provvedimento in esame si articola su varie innovazioni: società per azioni unipersonale — sconosciuta al nostro diritto vigente, sconosciuta alla dottrina se non come patologia, sconosciuta alla nostra Costituzione — creata dall'articolo 3 del decreto-legge in esame alla Camera dei deputati; avevamo sottolineato anche una situazione aberrante sotto il profilo procedurale, sotto il profilo meramente parlamentare perchè mentre è pendente alla Camera dei deputati un decreto-legge che contiene norme che integrano la disciplina contenuta nel disegno di legge al nostro esame, ci troviamo di fronte a delle norme vigenti e ad una disciplina che non possiamo vedere nè giudicare nella sua globalità, dato che si è differenziata in un decreto-legge. E questo decreto-legge aveva carattere di urgenza per la proroga della convenzione, ma non aveva certo carattere di urgenza (come la Corte costituzionale già più volte, finalmente, ha detto, anche recentemente) per quanto concerne la normativa che contiene la disciplina di questo nuovo organismo.

Ecco le ragioni per cui ribadiamo le critiche che abbiamo mosso e le censure di fondo.

Il Ministro finalmente ha detto, prendendo spunto da alcuni elementi di fatto che avevamo fatto presenti relativamente alla nuova gestione: però io ho nominato una Commissione ed essa dovrà vedere i conti in profondità, anche per il passato, per essere illuminato per l'avvenire di questo nuovo organismo televisivo.

Onorevole Ministro, si è dimenticato un piccolo particolare: i conti li stanno esaminando la procura della Repubblica e il giudice istruttore in sede penale; sicchè quando la sua Commissione sarà arrivata a delle conclusioni i casi sono due: o queste conclusioni sono in armonia con le conclusioni del giudice istruttore o non lo sono; in questo secondo caso per molti si aprono le porte del carcere; altro che le porte della moltiplicazione dei pani e dei pesci, dei dipendenti, dei direttori, dei vicedirettori, delle segretarie, del parco macchine e di tutti gli impiegati compresi i giornalisti! E i giornalisti, lo ripeto, sono nell'ente televisivo in numero molto superiore alla somma di tutti i dipendenti di tutte le testate d'Italia.

Siamo di fronte ad un organismo che si presenta pachidermico nella sua composizione, pesante e sferragliante nel suo andamento, che si presenta come un carrozzone meramente politico che fornirà probabilmente materia alla Commissione inquirente per i procedimenti di accusa.

Ecco la ragione ancora viva della nostra opposizione cosciente, responsabile, illuminata, preveggenze di quello che avverrà, come siamo stati facili profeti, nelle nostre critiche precedenti, che hanno portato a denunce penali circa la situazione in cui oggi versa la RAI-TV-società per azioni, controllata dallo Stato cioè senza controllo e oggi lottizzata attraverso una prospettiva di lotte interne. E di queste lotte interne l'incrinatura all'interno della maggioranza, anzi la spaccatura attraverso l'assenza di due componenti autorevoli della maggioranza di centro-sinistra è la dimostrazione plastica...

SANTALCO, *relatore*. Non è così, senatore Nencioni. Chiedo, signor Presidente, di poter precisare in seguito.

NENCIONI. È così in quanto nessuno...

SANTALCO, *relatore*. L'ordine del giorno l'ho presentato a titolo personale.

NENCIONI. Ma i repubblicani e i socialdemocratici non sono intervenuti e questa è una realtà che non si può cancellare.

SANTALCO, *relatore*. Questo è un altro discorso.

NENCIONI. Anche se un ordine del giorno è stato presentato a titolo personale, ed è stato presentato a titolo personale proprio perchè c'era una spaccatura nella maggioranza e nelle sue valutazioni...

SANTALCO, *relatore*. Ma nemmeno per idea!

NENCIONI. È risultato anche dalle polemiche che i giornali di questi giorni hanno riportato. Ma credete che noi siamo come le scimmiette che vengono dall'oriente, con le mani alle orecchie, agli occhi ed alla bocca, per non parlare, non sentire e non vedere? Non abbiamo la testa nel sacco nè abbiamo dato il cervello all'ammasso come determinati Gruppi anche in quest'Aula. (*Applausi dall'estrema destra*).

SANTALCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTALCO, *relatore*. Onorevole Presidente, voglio chiamare che l'ordine del giorno da me firmato è stato presentato a titolo personale, non come relatore. Non ho sollecitato la firma degli altri colleghi: il collega Avezzano Comes e il collega Lepre hanno aggiunto la loro firma; lo hanno chiesto loro dopo che io avevo presentato l'ordine del giorno.

NENCIONI. Gli altri due non lo hanno chiesto!

SANTALCO, *relatore*. Lo hanno visto dopo. (*Repliche dall'estrema destra*). Per me la verità è questa, il resto non mi interessa.

NENCIONI. È una verità radiotelevisiva!

OLIVA. Questa volta la Radiotelevisione non c'entra.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Premoli. Ne ha facoltà.

PREMOLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per le ragioni esposte stamane dal senatore Brosio e da me ed anche — mi consenta, onorevole Presidente — più ancora per il rifiuto della Presidenza di accogliere l'opportunità di prendere in esame i nostri emendamenti, che rappresentavano il contributo di una parte politica come la nostra, sensibile ai problemi della libertà, e che avrebbero concorso, a nostro avviso, a rendere più ricco e ponderato il dibattito e ad apportare qualche incisivo miglioramento alla *ratio* cui si ispira la legge, noi ripetiamo il nostro no. È un no che vuole rappresentare al tempo stesso l'amarezza che ci prende nell'avvertire come un problema che ha radici così profonde nell'*humus* di una vera democrazia trovi una soluzione tanto sbrigativa e deludente e così poco dignitosa per la stessa Aula di Palazzo Madama.

Debbo poi aggiungere che i chiarimenti del Ministro a proposito dell'utilizzazione delle frequenze non ci hanno per nulla persuasi. In sostanza egli ci ha ripetuto che il Governo continua a studiare un più largo e profondo sfruttamento delle frequenze disponibili. Ma tutto questo avviene, naturalmente, nell'ambito del monopolio e, anzi, al fine di meglio consolidare e sfruttare il monopolio.

Siamo dunque sempre su posizioni agli antipodi. Il Governo è sordo ad ogni atteggiamento più liberale e le sue dichiarazioni

al riguardo aggravano, semmai, il nostro dissenso. Di qui il nostro no.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 2015 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Pertanto sono da considerarsi assorbiti i disegni di legge nn. 987, 1365 e 1753.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

VENZETTI, *Segretario*:

PINNA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del vivo desiderio delle popolazioni della quarta provincia sarda, con capoluogo in Oristano, di essere considerate nel programma che l'ente lirico ha in animo di predisporre per la stagione lirica in Sardegna;

se, nella considerazione di quanto sopra segnalato, non ritenga opportuno un intervento del suo Ministero per assecondare la cennata richiesta.

(4 - 4197)

PINNA. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere se, nella considerazione della recente istituzione della quarta provincia sarda, con capoluogo in Oristano, non ritenga utile ed opportuno organizzare un ciclo di conferenze celebrative in onore di Eleonora d'Arborea in connessione con la « Carta de Logu », le cui importanti norme legislative si fanno appunto risalire alla giudicessa di Arborea.

Tale celebrazione di carattere storico-culturale, oltre a costituire un avvenimento di indubbio interesse, ripristinerebbe nel capo-

luogo una tradizione ancora a molte persone, purtroppo, sconosciuta.

(4 - 4198)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che il recente aumento dei casi di epatite virale in Sardegna ha riproposto drammaticamente, di fronte all'opinione pubblica, un problema che già preoccupava da tempo intere popolazioni, anche sul piano nazionale;

considerato che, nonostante le ripetute segnalazioni da parte dell'interrogante, che riguardavano numerosi comuni delle provincie sarde (Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari), non sembra siano intervenuti elementi significativi da parte del Ministero, atti a tranquillizzare in qualche modo l'opinione pubblica;

constatata la sempre crescente diffusione dell'infezione, che occupa ormai, dopo il morbillo, il secondo posto, con una media di 41.000 casi annuali nell'ultimo triennio (vale a dire che, ogni 100.000 abitanti, 80 si ammalano ogni anno di epatite virale);

accertato che l'epatite è una malattia pericolosissima che danneggia gravemente il fegato, difficilmente riparabile e talvolta mortale, e che particolarmente in Sardegna si nota l'insorgere del « virus epatico » o « MS » il quale, come è noto, può presentarsi in due forme, la prima denominata « A » o « MS 1 », la seconda « B » o « MS 2 »;

rilevato che in Sardegna, anche in considerazione delle precarie condizioni igienico-sanitarie, si manifestano entrambi i casi, le cui conseguenze, come le cronache giornalistiche informano, sono talvolta letali,

l'interrogante invita il Ministro a promuovere un incontro triangolare (Ministero-Regioni-Comuni, coadiuvati da personale ad alta specializzazione sanitaria) per un esame attento della situazione in Sardegna sotto il profilo del propagarsi della malattia e per studiare, conseguentemente, tutte le misure idonee a combattere in forme efficaci l'insorgere del male, dotando, in pari tempo, prima che possano verificarsi altri eventi, il corpo sanitario dei necessari strumenti di intervento, sia nella fase preventiva,

sia durante lo stesso insorgere della malattia.

L'interrogante chiede di conoscere, infine, quali provvedimenti il Ministro abbia in animo di assumere al riguardo.

(4 - 4199)

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 14 aprile 1975

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 14 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (1573).

BARTOLOMEI. — Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (288).

ARENA ed altri. — Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (337).

CUCINELLI e VIVIANI. — Nuove disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale dello Stato ed adeguamento dei ruoli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato (426).

PIERACCINI ed altri. — Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (684).

II. Discussione del disegno di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (1913-Urgenza) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

(*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 17,10*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari